



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI

**SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO
INTERNAZIONALE E DIRITTO PRIVATO E DEL LAVORO**

INDIRIZZO IN DIRITTO PRIVATO NELLA DIMENSIONE EUROPEA

CICLO XXV

**REGOLE DI IMPUTAZIONE E RESPONSABILITÀ
PATRIMONIALE NELLE RETI D'IMPRESA**

Direttore della Scuola: Ch.ma Prof. ssa Manuela Mantovani

Coordinatore d'indirizzo: Ch.mo Prof. Giuseppe Amadio

Supervisore: Ch.mo Prof. Stefano Delle Monache

Dottoranda: Eva Bredariol

INDICE

INTRODUZIONE

Ambito e finalità della ricerca	p. 1
--	------

CAPITOLO I

LE RETI D'IMPRESA: MODELLI ECONOMICI E FATTISPECIE GIURIDICA

1. Il quadro economico e giuridico in cui viene introdotta la disciplina	p. 5
1.1. Modelli giuridici ed assetti reticolari: reti e distretti	p. 11
1.2. Caratteristiche economiche delle reti d'impresa: complementarietà e interdipendenza	p. 16
2. Il quadro normativo	p. 25
2.1. L'evoluzione della disciplina in tema di reti d'impresa	p. 25
2.2. Gli interventi legislativi succedutisi tra il 2008 ed il 2009	p. 28
2.3. La novella rappresentata dalla Legge n.122/ 2010 di conversione del d. l. 78/2010	p. 30
2.4. Gli interventi legislativi del 2012: dalla Legge n.134/2012 al Decreto Legge n. 179/2012	p. 35
2.4.1. In particolare: le ragioni della Legge n.134/2012 ed il "reintervento" operato con cd. il Decreto Sviluppo bis (d.l. 179/2012 conv. con L. 221/2012)	p. 38
3. Caratteristiche della fattispecie giuridica reti d'impresa	p. 45

4. Le tipologie delle reti d'impresa	p. 57
4.1. Le reti strutturate prive di soggettività giuridica	p. 58
4.2. Le reti dotate di soggettività giuridica	p. 61

CAPITOLO II

RETI D'IMPRESA: ATTIVITÀ E REGOLE DI IMPUTAZIONE

1. Strutturazione della rete e regole di imputazione	p. 65
2. Reti prive di soggettività giuridica	p. 67
2.1. In particolare l'ipotesi degli atti posti in essere dall'organo comune privo di poteri rappresentativi in una rete con fondo patrimoniale comune	p. 70
3. Reti dotate di soggettività giuridica	p. 81
3.1. Natura della rappresentanza in capo all'organo comune	p. 81
3.2. La soggettività giuridica della rete	p. 85
3.3. La soggettività e il ridimensionamento del campo di attività della rete	p. 91

CAPITOLO III

RETI DI IMPRESA E RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

1. Rete priva di fondo patrimoniale comune: ambito di indagine	p. 100
1.1. Rete priva di organo comune	p. 101
1.2. Rete dotata di organo comune	p. 110
2. Rete con fondo patrimoniale comune	p. 116
2.1. Il profilo della responsabilità sotto la vigenza	

della precedente disciplina	p. 117
2.2. Il profilo della responsabilità vigente l'attuale disciplina	p. 121
2.3. Il richiamo alle norme consortili	p. 124
2.3.1. In particolare: il vaglio di compatibilità	p. 130
2.3.2. L'art. 2615 2° co. c.c	p. 137
2.4. Rete con fondo comune priva di soggettività giuridica	p. 149
2.4.1. Excursus dell'evoluzione del rapporto tra i due termini della questione: soggetto e patrimonio	p. 150
2.4.2. La destinazione quale ragione giustificatrice della separazione	p. 157
2.5. Rete con fondo comune dotata di soggettività giuridica	p. 163
 CONCLUSIONI	 p. 171
 BIBLIOGRAFIA	 p. 185

INTRODUZIONE

Ambito e finalità della ricerca

La presente indagine ha per oggetto l'analisi di determinati profili giuridici attinenti alle reti d'impresa: quindi non le reti *tout court* saranno analizzate nel corso della ricerca, ma solo alcuni profili individuati e scelti per le ragioni che si esporranno.

Si è deciso, infatti, di osservare la fattispecie giuridica delle reti d'impresa da una prospettiva che permetta di approfondire alcuni aspetti che si ritengono di particolare rilevanza.

Alla base della scelta dei profili di indagine vi sono due ordini di ragioni: la prima attiene alla vicenda legislativa in continua evoluzione, la seconda attiene alla caratterizzazione stessa della fattispecie che presenta contorni e contenuti variabili.

Il "travaglio" legislativo che, da quattro anni, sta investendo il testo delle disposizioni concernenti il contratto di rete ha reso accidentato il percorso di indagine. Molte volte il legislatore è ritornato sulla norma e l'ha modificata, trasformando i tratti caratterizzanti della fattispecie, al punto da non permettere di mantenere fermo il progetto di indagine inizialmente scelto.

La natura "*in divenire*" del testo normativo, se da un lato, rende difficile e spesso vana la possibilità di affrontare un'analisi di tipo esegetico della fattispecie, dall'altro ha indirizzato le finalità della presente indagine nella direzione di seguito chiarita.

La norma è stata modificata, gli elementi che caratterizzano la fattispecie sono stati cambiati, con conseguente mutamento della funzione degli stessi nell'economia della fattispecie; tuttavia, a fronte di un continuo mutare del

dato normativo che doveva costituire oggetto dell'analisi, si è resa sempre più urgente un'istanza.

Come ammoniva Rousseau, “*prima di osservare bisogna costruirsi delle regole per l'osservazione*”: per questa ragione l'analisi della fattispecie “reti d'impresa” necessitava di fissare le regole dell'osservazione e capire da quale angolo prospettico fosse preferibile e maggiormente utile analizzare il tema.

Quindi *in primis* si è reso necessario “costruire” le regole: innanzitutto “come” osservare la fattispecie?

Al riguardo, il punto d'inizio è stata la domanda: “in capo a chi si produce l'acquisto di un diritto, l'assunzione di un obbligo in seno ad una rete?” e l'approdo finale è stato rappresentato dall'interrogativo “chi o meglio con quali masse di beni ne risponde patrimonialmente?”.

La fattispecie delle reti, nel vario susseguirsi degli interventi legislativi, si muove (e si è mossa) sul terreno delle operazioni economiche procedendo dalla natura meramente contrattuale della rete a quella - da ultimo ed in via opzionale - della creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello dei partecipanti.

Lo sguardo alle reti è, pertanto, stato fissato da una precisa prospettiva: individuare ed analizzare quali siano le regole di imputazione che riguardano le operazioni economiche che si producono in forza dell'agire da parte di più imprese legate tra loro in forza di un contratto di rete.

E se la prima regola di osservazione consiste nel ricercare e stabilire “in capo a chi” siano imputabili le operazioni che si realizzano, la regola correlata consiste nel ricercare e stabilire “chi o con quali beni si risponda” per le operazioni intraprese ossia quali regole di responsabilità patrimoniale trovino applicazione.

La regola di osservazione adottata consiste nell'individuare e comprendere come operi l'imputazione di attività che riguardano una pluralità di imprese aderenti ad un contratto di rete, e comprendere se tra le regole di

imputazione e le regole di responsabilità sussista una relazione, e in caso di risposta affermativa, di che tipo essa sia, se di tipo biunivoco, o meno.

Quest'ultimo passaggio, ossia la natura biunivoca, o meno, del rapporto tra imputazione e responsabilità merita particolare attenzione, perché le reti necessitano di esser osservate, secondo criteri in grado di coglierne tutta la loro complessità e articolazione, la molteplicità ed il conflitto di interessi che concorrono nell'attività di cui l'autonomia privata è espressione, ossia nella dimensione dell'operazione economica.

Dovrebbe, pertanto, esser chiaro come la scelta di non condurre un'analisi esegetica della fattispecie origini da una caratteristica affatto peculiare dei contratti di rete (e delle reti): la fattispecie che, con "alterne novelle", il legislatore ci ha consegnato è stata definita "a geometria variabile", ossia è una fattispecie i cui elementi costitutivi possono ampiamente variare a seconda delle scelte che, in sede di determinazione negoziale, le parti possono e debbono compiere per disciplinare le operazioni che con la rete esse pongono in essere; varia l'apertura angolare del compasso che, di volta in volta, traccia le linee della fattispecie, di conseguenza non è mai uguale la superficie ricompresa tra quelle linee. Pertanto un'esegesi che mirasse ad analizzare tutti i profili della fattispecie avrebbe rischiato di risultare, da un lato, difficilmente esauriente e dall'altro di poca utilità ricostruttiva.

CAPITOLO PRIMO

LE RETI D'IMPRESA: MODELLI ECONOMICI E FATTISPECIE GIURIDICA

1. Il quadro economico e giuridico in cui viene introdotta la disciplina

Il primo nucleo di norme sui contratti di rete ha fatto ingresso nell'ordinamento giuridico italiano con il D. L. 10 febbraio 2009 n.5.

A seguito dell'introduzione di un gruppo di norme, più volte rivisitate in forza di ripetuti interventi legislativi, spetta all'interprete cercare di capirne l'estensione e la portata applicativa¹.

Il nostro ordinamento giuridico dispone, in forza della novella di cui sopra e delle successive modifiche, di un insieme di norme che definiscono (e disciplinano) il contratto di rete, ma alla previsione legislativa è sotteso un fenomeno, *in primis* economico, e poi giuridico, che preesiste e sconfinava rispetto al perimetro delineato dal dato normativo.

Alla luce di quanto sopra, rispetto alla descrizione della fattispecie negoziale e all'analisi di un suo particolare profilo, che costituirà oggetto di questa tesi, si rende necessaria una considerazione preliminare avente ad oggetto il fenomeno delle reti di imprese che,

¹ Si potrebbe dire, mutuando una celebre espressione di PUGLIATTI S., *Continuo e discontinuo nel diritto*, in ID. *Grammatica e diritto*, Milano 1978, 89 che “*la società e la storia hanno bussato alla porta del giurista*”. A ben vedere, il fenomeno economico e giuridico preesiste rispetto alle norme introdotte ex d.l.n.5/09, tuttavia è in forza di questo intervento legislativo che si è posta viva e urgente, all'attenzione del giurista, la necessità di indagarne la fisionomia e le caratteristiche.

prima ancora che essere una fattispecie giuridica, sono un modello organizzativo dell'attività economica².

Le reti d'impresa, quali forme di esercizio dell'iniziativa economica, preesistono all'introduzione della norma di cui al d.l. n.5/2009, essendo presenti nel nostro tessuto economico³ da decenni⁴.

L'organizzazione reticolare, che si estende ben oltre lo strumento del contratto di rete⁵, costituisce una strategia di reazione alla situazione derivante dalla frammentazione proprietaria e dalla piccola dimensione delle imprese tanto italiane quanto europee, risposta che si è fatta ancor più urgente nello scenario economico degli ultimi anni.

La crescente competizione sul piano dell'economia globale, la rilevanza degli investimenti in innovazione tecnologica, la complessità e complementarietà delle conoscenze necessarie al compimento di tali investimenti sono tutte istanze cui le imprese, ed in special modo le piccole-medie imprese (PMI), rispondono costruendo sistemi e forme di cooperazione. Il fenomeno reticolare è un fenomeno dai tratti tutt'altro

² Sic, GENTILI A., *Il contratto di rete dopo la legge n. 122/2010*, I Contratti, 6/2011, 617 ss.

³ A titolo esemplificativo, basti pensare all'articolazione di sistemi reticolari e distretti produttivi presenti nel Nord-Est Italia, che hanno costituito oggetto di una ricerca curata da Cafaggi e Iamiceli. Il rapporto di tale ricerca è stato pubblicato in CAFAGGI F., IAMICELI P., *Reti di imprese tra crescita ed innovazione organizzativa*, Bologna 2007. Nel solo territorio veneto sono stati analizzati ben quattro diverse reti di imprese: le reti di imprese nel distretto dello sport system di Montebelluna; le reti di imprese nel settore vitivinicolo veronese; le reti di imprese nel settore orafa di Vicenza; le reti di imprese nel distretto del legno arredo di Livenza e Quartier del Piave.

⁴ Hanno costituito oggetto di analisi scientifico-dottrinali⁴ ed elaborazioni legislative. *Ex plurimis*: LORENZONI G., (a cura di) *Accordi, reti e vantaggio competitivo, le innovazioni nell'economia di impresa e negli assetti organizzativi*, Milano, 1992; BRUNO C. *Dal decentramento produttivo alle reti tra imprese*, Milano 1998; CAFAGGI F. - IAMICELI P. (a cura di), *Reti di impresa tra crescita ed innovazione organizzativa*, Trento 2007. Si ricorda il Disegno di Legge "Industria 2015" (approvato dal Consiglio dei Ministri il 22/09/2006 relativo agli interventi per l'innovazione industriale. Le previsioni di questo disegno di legge sono state recepite nella Finanziaria 2007) ed il d.d.l. 1644 del 2007. Nelle previsioni degli art.7 d.d.l. "Industria 2015" e art.24 d.d.l. 1644/07 viene prevista delega al Governo per la configurazione giuridica delle reti di impresa.

⁵ Strumento (dell'ultima ora) che vorrebbe fornire una risposta alla situazione congiunturale di crisi. Parla a questo proposito di finalità promozionali dell' "*intervento legislativo calato in un contesto emergenziale*" D'AURIA M., *Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete* in I contratti di rete, Corriere del Merito Suppl. n.5/2010.

che nazionali.⁶ Volgendo, infatti, lo sguardo ai mercati internazionali, le analisi socio-economiche, mostrano che la convergenza tra necessità organizzative e cambiamenti tecnologici hanno imposto il *networking* come forma fondamentale di concorrenza nella nuova economia globale.

Nello scenario produttivo nazionale ed europeo, stante la congiuntura economica degli ultimi anni⁷, il trinomio crescita, competizione ed innovazione si raccorda inevitabilmente al ruolo delle PMI nell'economia europea: a fronte della sofferenza in termini di produttività e sviluppo, delle PMI europee rispetto a quelle statunitensi⁸, la Commissione Europea ha approvato nel 2006 il Programma Quadro per la competitività e l'innovazione⁹, ed il Consiglio Europeo nel marzo

⁶ Tra gli esempi più importanti adottati da CASTELLS M, *La nascita della società in rete*, MILANO 2002, 131, a sostegno dell'esistenza di reti di cooperazione create dalle imprese in diverse aree economiche del mondo, per diventare competitive nel sistema di produzione globalizzato, vengono citati gli Stati Uniti (Silicon Valley), Hong Kong, Taiwan e l'Italia settentrionale.

⁷ L'obiettivo di promozione ed incentivazione delle imprese non è, comunque, istanza esclusiva dell'attuale momento di crisi congiunturale, a tal proposito si noti che anche l'art. 2 lett. a) legge n.366/2001 recante la delega per la riforma del diritto societario definiva tra i principi generali della delega legislativa cui ispirare la riforma: il principio di *“perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali”*

⁸ *“In generale, le PMI europee soffrono tuttora di una produttività inferiore e di uno sviluppo più lento rispetto alle loro omologhe negli USA. Negli USA, le aziende che sopravvivono aumentano in media l'occupazione del 60% entro il 7° anno di vita, mentre il dato corrispondente - in Europa - si aggira intorno al 10%-20%. Le PMI devono poi affrontare carenze del mercato in settori come il credito (soprattutto, capitali di rischio), la ricerca, l'innovazione e l'ambiente, che insidiano le condizioni in cui esse operano e competono con le rivali. Per il 21% circa delle PMI, ad esempio, l'accesso al credito è problematico e, per le microimprese, in molti Stati membri la percentuale è ancora più alta. Inoltre, esistono meno PMI europee che innovano con successo rispetto alle grandi imprese. La situazione, caratterizzata da rigidità nei mercati nazionali del lavoro, viene ulteriormente peggiorata da difficoltà strutturali come carenze gestionali e di capacità tecniche.”* da Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Bruxelles, 25.6.2008 com (2008)394 definitivo, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:it:PDF>

⁹ Decisione N. 1639/2006/Ce Del Parlamento Europeo E Del Consiglio Del 24 Ottobre 2006 che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013), in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0040:it:PDF> In particolare si veda il *considerandum* n.35 *“Le azioni comunitarie in materia di innovazione mirano a sostenere lo sviluppo di una politica dell'innovazione negli Stati membri e nelle loro regioni, e a facilitare lo sfruttamento degli effetti inergici tra politica nazionale, regionale ed europea in materia d'innovazione, con le relative attività di sostegno. La Comunità è in grado di agevolare gli scambi transnazionali, l'apprendimento reciproco e le attività di rete, e può guidare la cooperazione sulla politica dell'innovazione. Le attività di rete fra le parti*

2008 ha espresso sostegno senza riserve all'iniziativa di rafforzare la crescita e competitività sostenibili delle PMI, iniziativa denominata *Small Business Act* per l'Europa, e ne ha ordinato la rapida adozione¹⁰.

Il legislatore italiano, conformandosi a tale indicazione, con la novella di cui al d.l. n. 5/09¹¹ ha introdotto una disciplina¹² volta a fornire alle

interessate sono fondamentali per favorire il flusso di competenze e idee necessario per l'innovazione.”

v. *Articolo 12* Cooperazione tra PMI. Le azioni riguardanti la cooperazione tra le PMI sono dirette tra l'altro:

a) a promuovere i servizi di sostegno alle PMI; b) a sostenere le misure che aiutano e stimolano le PMI a cooperare con altre imprese e altri attori dell'innovazione all'estero, cercando in particolare di coinvolgere le PMI nella normalizzazione europea ed internazionale; c) a incoraggiare e facilitare la cooperazione internazionale e regionale delle imprese, anche mediante reti di PMI che favoriscano il coordinamento e lo sviluppo delle loro attività economiche e industriali.

Articolo 13 Attività di innovazione Le azioni riguardanti l'innovazione possono essere dirette tra l'altro: a) ad incoraggiare l'innovazione settoriale, i raggruppamenti, le reti di innovazione, la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato in materia d'innovazione, la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e l'uso del management dell'innovazione; b) a sostenere i programmi nazionali e regionali per l'innovazione nelle imprese; c) a incoraggiare l'adozione di tecnologie e concetti innovativi e l'applicazione innovativa delle tecnologie e dei concetti esistenti; d) a sostenere i servizi di trasferimento transnazionale delle conoscenze e delle tecnologie i servizi di tutela e di gestione della proprietà intellettuale ed industriale; e) a sviluppare e studiare nuovi tipi di servizi per l'innovazione; f) a promuovere la tecnologia e la conoscenza mediante sistemi di archiviazione e di trasferimento dei dati.

¹⁰ La Commissione Europea, con lo *Small Business Act* COM (2008)394 del 25 giugno 2008, ha fissato una serie di 10 principi per guidare la formulazione e l'attuazione delle politiche sia nell'ambito della UE che degli Stati membri. Il perimetro d'intervento delineato con lo SBA non include propriamente il tema delle reti, tuttavia, essendo lo SBA tutto incentrato sul profilo valoriale della crescita, dell'innovazione e della competitività, l'importanza dei 10 principi, ai fini dello sviluppo e del rafforzamento dell'operare delle PMI, è indubbia. Alcuni¹⁰ di questi punti (in particolare v. PUNTO VIII. *L'UE e gli Stati membri* devono promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione. Essi devono incoraggiare le PMI a investire nella ricerca, a partecipare ai programmi di aiuto alla R&S, alla ricerca transnazionale, ai raggruppamenti di imprese e alla gestione attiva della proprietà intellettuale. Legato alla scarsa diffusione di competenze, c'è il problema delle potenzialità di ricerca e innovazione che non vengono sfruttate. Nell'UE, solo 3 PMI su 10 hanno dichiarato nel 2007 di avere nuovi prodotti o di avere un reddito da nuovi prodotti. È perciò importante integrare meglio le PMI nella comunità della ricerca e intensificare i legami tra università e PMI. .” da Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni, Bruxelles, 25.6.2008 COM (2008)394 definitivo, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:it:PDF>) costituiscono linee guida dell'intervento del legislatore italiano relativo al contratto di rete, fattispecie introdotta proprio tra le misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi e caratterizzata dal perseguimento della finalità di migliorare la capacità innovativa e la competitività sul mercato. Le preoccupazioni per la situazione di difficoltà dei mercati sono i motivi che hanno mosso le istituzioni europee, a questo proposito va ricordata che con la Risoluzione del 10 marzo 2009, n. 2008/2237, il Parlamento Europeo ha esortato le istituzioni europee a cooperare per garantire l'effettiva implementazione, nell'ambito delle legislazioni europee, dei principi e delle linee guida contenute nel programma, in considerazione dell'inserzione dello SBA all'interno delle strategie di Lisbona per la crescita e l'occupazione

imprese uno strumento atto allo sviluppo, alternativo rispetto alla struttura societaria¹³, e particolarmente funzionale alle esigenze dell'economia italiana in questo momento.¹⁴

Fin dal primo apparire delle norme sul contratto di rete e quindi dall'originaria formulazione legislativa della fattispecie negoziale, si è fatto ricorrente l'interrogativo circa il rapporto intercorrente tra il fenomeno reticolare (reti d'impresa in senso lato intese) esistente nel tessuto economico-produttivo ed il contratto di rete come introdotto positivamente dal legislatore. In dottrina si è sostenuto che, con questa operazione, il legislatore avrebbe individuato una nuova forma di aggregazione (non esistente nella prassi)¹⁵. Secondo altra diversa opinione, invece, la normativa non avrebbe introdotto un nuovo tipo contrattuale, ma costituirebbe lo schema di un contratto transtipico, destinato ad esser impiegato per funzioni diverse ed applicabile a figure già esistenti consentendo così di creare nuove modalità di collaborazione e di andare oltre gli schemi socialmente o legislativamente predisposti.¹⁶

¹¹ Addirittura lo Stato italiano si fa promotore di un'esportazione del modello italiano in Europa: con il Documento di Consulenza sul riesame dello SBA per l'Europa, del 15 luglio 2010, la Divisione VIII – PMI e Artigianato - Direzione Generale PMI e Enti Cooperativi - in relazione alle materie di sua competenza e facendo proprie alcune indicazioni provenienti dalle riunioni del Tavolo Permanente PMI istituito con D.M. del 31 marzo 2010, tra le proposte di integrazione allo SBA ha inserito la diffusione della "cultura di rete" presso le piccole imprese e le imprese artigiane. Con questo documento di consultazione, riconosciute le potenzialità delle reti in termini di accrescimento dell'efficienza, della flessibilità e della creatività, la Divisione VIII propone l'introduzione di un "Contratto di Rete Europeo" sul modello italiano che possa favorire le relazioni tra le PMI dell'Unione Europea.

¹² Parla di norma definitoria MACARIO F., *Il contratto e la rete: brevi note sul riduzionismo legislativo*, I contratti, 10/2009, 951 ss.

¹³ VETTORI G., *Contratto di rete e sviluppo dell'impresa*, Obbl. e contr., 2009, p.390 ss.

¹⁴ Con Comunicazione del 23 febbraio 2011 Brussels, la Commissione Europea ha proposto una revisione dello SBA e tra gli "Examples of some good practices implementing the 10 principles of the SBA" ha citato il contratto di rete tra imprese, come configurato dal legislatore italiano con d.l.n. 5/09 e ss.mm.ii. 23.2.2011 COM(2011) 78 final Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Review of the "Small Business Act" for Europe

¹⁵ MAUGERI R., *Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali*, Obblig. e contr., 2009, 951 ss., SANTAGATA R., *Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, Riv. dir.civ, 2011, I, 323 ss.

¹⁶ CAFAGGI F., *Il contratto di rete, Commentario*. Bologna 2009, cit.24., ID. *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, I contratti 10/2009, 915 ss. L'A. in nt. 28 precisa che il contratto di

Secondo altra diversa tesi, ancora, con la novella rappresentata dal d.l.n.5/2009 (e dalle successive modifiche intervenute) il legislatore avrebbe fornito una definizione giuridica di rete, *melius*, di alcune reti: quelli per la competitività e lo sviluppo¹⁷. Altra voce in dottrina¹⁸ sostiene che con l'intervento legislativo si sarebbe provocato un effetto quasi di "chiusura" del legislatore rispetto alla realtà socio- economica, artificialmente e arbitrariamente ricondotta al contratto di rete; secondo questa interpretazione l'intervento legislativo, di tipo definitorio più che disciplinante, avrebbe prodotto un risultato "*insufficiente e fuorviante*". Insufficiente perché la nuova figura sarebbe priva della cd. tipicità sociale, retroterra di qualsivoglia fenomeno di tipizzazione in senso giuridico; fuorviante in considerazione del rischio di assorbimento dell'ampia e complessa fenomenologia delle reti nel nuovo contratto di rete. Non convincono a pieno queste due ultime considerazioni: stante l'eterogeneità delle reti di imprese, nell'intervento legislativo in esame, parrebbe non potersi (né doversi) intravedere l'attitudine di dare tipicità legale al fenomeno delle reti d'impresa in senso lato intese, e neppure la presunta transtipicità del contratto di rete potrebbe conferirgli la trasversalità necessaria a disciplinare un fenomeno tanto vasto e multiforme. Nel contempo, sembra da negare che l'intervento normativo sui contratti di rete sia mai stato mosso dall'intento di *reductio ad unum* di un fenomeno economico; piuttosto convince maggiormente l'opinione che la fattispecie negoziale introdotta con il

rete costituisce uno strumento per lo svolgimento di attività compiuta con strumenti contrattuali già disponibili. In tal modo si potrebbe avere una rete-consorzio; una rete- Ati, , una rete-subfornitura, una rete-franchising. Tuttavia di diverso avviso si registra l'opinione di MOSCO, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, *Giur.comm.* 2010, I, 839 ss.

¹⁷ Di quest'avviso è ZANELLI P. , reti di impresa : dall'economia a diritto, dall'istituzione la contratto. *Contr. e impresa*, 4-5/2010 , 951 e ID. , *Reti e contratti di rete*, Padova 2012, cit. 28.

¹⁸ MACARIO F., *Il contratto e la rete: brevi note sul riduzionismo legislativo.*, I contratti, 10/2009 951 ss.

d.l.n.5/2009 sia volta a fornire agli operatori economici, le imprese, uno strumento nuovo, altro e diverso dai modelli preesistenti, rispetto ai quali il contratto di rete non farebbe che giustapporsi nell'ampio novero dell'insieme dei modelli reticolari in cui *“la rete non è un contratto bensì una fattispecie di contratti”*¹⁹. E' su questo presupposto argomentativo che prendono le mosse queste pagine introduttive, senza alcuna pretesa di esaustività circa l'analisi di un fenomeno particolarmente complesso ed articolato quale quello dei modelli reticolari. Volutamente le osservazioni si limiteranno ad esser di portata generale, per descrivere il contesto in cui si è introdotta, o forse meglio dire, aggiunta la fattispecie negoziale del contratto di rete.

1.1.Modelli giuridici ed assetti reticolari: reti e distretti

Nel fornire un quadro, seppur minimale, relativo alle reti di imprese, si cercherà di fissare una definizione del concetto di rete. Va subito precisato che al significante “rete” sottende una pluralità di significati che, di volta in volta, si devono alla scienza valutativa di riferimento, e alla peculiarità dei casi concreti²⁰. Data l'eterogeneità, tanto funzionale quanto strutturale che caratterizza la manifestazione in concreto delle reti, al giurista ed all'economista non può esser chiesta una definizione univoca e coincidente, di conseguenza vari e diversi sono i tentativi definitori che si registrano in dottrina²¹, mentre una definizione

¹⁹ SANTAGATA R., , *Il “contratto di rete” fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, Riv. dir. civile , 2011, I, 323

²⁰ Sulla questione v. CREA C., *Il contratto di rete: un itinerario teorico applicativo di riflessione*, in *Riv.giur. del Molise e del Sannio*, 2010, p.125.

²¹ La rete di imprese è *“quell'insieme di relazioni di tipo cooperativo e tendenzialmente stabile tra due o più imprese formalmente e giuridicamente distinte, anche concorrenti, tra le cui attività esista o si generi una qualche interdipendenza ed emerga un'esigenza di*

normativa non è propriamente riscontrabile nel sistema legislativo attuale²². Tuttavia, osservando il fenomeno, e cercando di individuarne i tratti caratteristici e ricorrenti, quasi a voler delimitare un perimetro al cui interno possano trovare luogo le diverse manifestazioni reticolari, una definizione può essere formulata nei seguenti termini: la rete è fenomeno economico e giuridico in cui più imprese, indipendenti, agiscono in modo coordinato, dando vita ad operazioni economiche ed organizzative eterogenee.

In questa delimitazione definitoria, pur sommaria, andrebbe tenuta distinta la rete di imprese dall'impresa a rete: entrambe sono costituite da un modello reticolare, ma con struttura e modalità operative differenti. Mentre nel caso della rete di imprese la formazione della rete

coordinamento alla quale la rete risponda ricorrendo a strumenti di governo diversi, formali ed informali, contrattuali e non" IAMICELI P., in *Le reti di imprese: modelli contrattuali e di coordinamento* in AA.VV. *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali* a cura di Cafaggi, Bologna, 2004, 128.

Per COLLINS H., *Introduction: The research Agenda of Implicit Dimension of Contracts* in AA.VV. *Implicit Dimension. Discrete, Relational and Network Contracts*, Hart Publishing, Oxford-Portland, a cura di CAMPBELL-COLLINS-WIGHTMAN, 2003, il termine "*network signifies a grouping of contractual arrangements between more than two parties with a productive aim that requires the interaction and co-operation of all parties. Within networks, many of the parties have contractual links, often of relational type, but there are also many other economic relations present that have not been constructed through an express contract*".

Per CAFAGGI F., in *Contractual Networks and the Small Business Act: Towards European Principles?*, in *ERCL 2008*, 496, "*Contractual business networks are characterized by interdependence, stable relationship, with long-term duration and multiplicity*".

Per CASTELLS M., l'impresa a rete è "*quella forma particolare di impresa in cui il sistema di mezzi è costituito dall'intersezione di segmenti di sistemi autonomi di obiettivi*", in *La nascita della società in rete*, Milano, 2002, 203.

²² Il termine rete di imprese appare come un *obiter dictum* nell'art.1 comma 3 lett. b della legge sull'affiliazione commerciale (l.129/ 2004), avendo il legislatore definito, al comma primo, l'affiliazione commerciale come sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio. Nella disciplina della subfornitura (l.192/1998), invece, l'elemento della pluralità di imprese in formazione collegata appare mimetizzato tra le righe; la fattispecie di formazione reticolare viene delineata come ipotesi eccezionale. Una nozione di rete è ravvisabile nella normativa relativa alla revisione contabile, di cui all'art. 160 T.u.f., co l.bis, secondo cui: "*rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali*". Un'altra definizione è rinvenibile in Regolamento Consob 11971 art. 149 che individua la rete per il fine comune di cooperazione, la condivisione di utili o costi, la riconducibilità ad una direzione o proprietà comune, o a strategie comuni, o ad un marchio comune, o ad una comunanza di una parte rilevante delle risorse.

avviene tramite l'incremento e la stabilizzazione di processi collaborativi tra piccole e medie imprese; nel caso dell'impresa a rete, invece, la costituzione è dovuta a fenomeni di decentramento produttivo della grande impresa²³, (va tuttavia precisato che nel prosieguo dell'analisi, le valutazioni e le descrizioni del modello reticolare prescindono, talvolta, da questa distinzione, giacché la descrizione del fenomeno non guarderà alla sua genesi ma alla strutturazione dello stesso).

La definizione di rete, sopra apprestata, cerca di avere i tratti del denominatore comune, ossia di ricomprendere al suo interno, tra le numerose e diverse caratteristiche che le reti di impresa possono presentare, almeno quei tratti comuni a tutte e di contemperare la nozione economica e quella giuridica del fenomeno descritto.

L'espressione "reti di imprese", generalmente usata per indicare forme di organizzazione della produzione e/o scambio, sta a rappresentare una fenomenologia dai tratti non omogenei: a testimonianza di ciò sta la constatazione che numerosi sono i modelli giuridici, tipici e conosciuti nel sistema giuridico italiano, che gli operatori economici hanno impiegato per "operare in rete". Nel nostro ordinamento, accanto ad una legislazione speciale che moltiplica le figure consortili²⁴, esistono ed operano forme di associazioni temporanee di imprese²⁵, e diversi modelli e sistemi reticolari: dal mandato collettivo, alle *joint ventures*, al G.E.I.E., ai contratti di *franchising*, fino ai contratti di subfornitura. A

²³ FLICK M., *Il contratto nelle reti di imprese: problemi e prospettive*, in *Riv. dir. priv.*2/2008, 340.

²⁴ Consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese (l.317/1991); consorzi di garanzia fidi (d.l.269/2003 conv. Con l.326/2003); consorzi per l'export (l.83/1989), consorzi tra cooperative (d.lgs.1577/1947 modificato con l.127/1971 e l.59/1992); consorzi ammessi ai contratti pubblici (d.lgs.163/2003 art.34 ss.)

²⁵ Disciplinate con d.lgs.163/2003.

queste diverse figure contrattuali cui è sottesa una struttura a rete, vanno aggiunti i distretti. A tal proposito, lo stesso legislatore, nell'introdurre il contratto di rete, giustappone distretti produttivi e reti di imprese nella rubrica dell'art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009.

Il distretto industriale è un sistema produttivo locale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese²⁶ ed i vantaggi competitivi che caratterizzano questo modello, fatto di agglomerazione e specializzazione, sono stati identificati nella capacità di adattarsi ai cambiamenti che il mercato e la tecnologia richiedono.

Nei vari settori in cui il nostro Paese si è specializzato si ritrova lo stesso modello produttivo fondato su tre elementi: un gran numero di piccole unità specializzate, la divisione del lavoro per filiere di fornitori-clienti ed un addensamento territoriale di imprese e filiere in territori delimitati. Questi addensamenti territoriali (*clusters*) prendono la forma dei distretti industriali o dei sistemi produttivi locali.²⁷ I distretti sono considerati una particolare forma di rete²⁸, tuttavia, viene evidenziato come le reti differiscano dai distretti²⁹, in quanto prescindono dalla territorialità, sono, anzi, connotate da una preordinazione all'internalizzazione, e non sono dirette a realizzare economie di aggregazione bensì di

²⁶ Art. 36 l.317/1991 (come modificato da art.6 l.140/1999)

36." *Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale.*

1. *Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.*

2. *Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese . "*

²⁷ BAGNASCO, BONOMI, PALMIERI, RULLANI, *Reti di impresa: fenomeni emergenti*, in *Reti di impresa oltre i distretti AIP* (a cura di), Il Sole 24 Ore 2008, cit.6.

²⁸ CAFAGGI F., GALLETTI D., *La crisi dell'impresa nelle reti e nei gruppi*, Milano 2005. cit. p.X.

²⁹ CAFAGGI F. (a cura di), *Il contratto di rete. Commentario*, Bologna 2009, 11.

complementarietà.³⁰ A delineare il quadro differenziale tra reti e distretti, si aggiunga che le reti riguardano sia grandi che piccole imprese³¹ e, prescindendo dalla territorialità, configurano forme di aggregazione funzionali.

Il fenomeno dei distretti produttivi, come innanzi accennato, è strettamente connesso alla territorialità: infatti il territorio in cui sono collocate le filiere produttive è considerato un appoggio essenziale per l'esistenza stessa delle filiere, ed anche se va dato conto del fatto che con il fenomeno della delocalizzazione, il numero delle imprese che operano a livello locale è diminuito significativamente, tuttavia il cuore, ossia il luogo fisico in cui le idee ed i processi vengono sviluppati spesso è rimasto ancorato nella stessa area geografica³², pertanto il requisito della territorialità può dirsi tuttora caratterizzante i distretti produttivi. Quantunque le imprese abbiano delocalizzato, il distretto produttivo continua a presentarsi legato al territorio, mentre nell'attuale contingenza economica, la sfida alla competitività spinge oltre i confini del territorio locale, le imprese per competere necessitano di bacini ampi, di tipo metropolitano, dove diventa possibile conseguire livelli di specializzazione superiori a quelli consentiti dalla dimensione locale. I

³⁰ I distretti produttivi sono stati disciplinati dalla l.317/1991, modificata nel 1999, e da legislazione regionale, il cui fondamento, con la riforma del titolo V della Costituzione del 2001, è stato rafforzato tramite l'attribuzione di competenza legislativa alle Regioni (v. Legge Reg. Friuli Venezia Giulia n.27/1999, 4/2005, v. Legge Reg. Veneto n.8/2003). Dapprima con la Legge Finanziaria 2006 (l.266/2005 art.1 co.366 ss.) venne introdotta la disciplina ai fini fiscali, amministrativi e finanziari dei distretti produttivi³⁰, in seguito, con l'art. 6-*bis* del d.l. 112/2008, convertito con l.133/2008³⁰, vennero equiparati i distretti e le reti, ma la norma fu in seguito abrogata per effetto dell'art. 1 comma 2 della legge 99/2009³⁰. La l.266/2005 attribuisce ai distretti la facoltà di negoziare con le pubbliche amministrazioni, e funzioni para-pubbliche di certificazione ed accertamento. La creazione, tramite l.266/2005, di distretti funzionali ha creato contrasti con le normative regionali, portando alla promozione di questioni di legittimità costituzionale per iniziativa delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. La Corte Costituzionale con sentenza n.165/2007 ha cercato di differenziare distretti territoriali da distretti funzionali.

³¹ CAFAGGI F. (a cura di), *Il contratto di rete. Commentario*, Bologna, 2009,13.

³² CAFAGGI F., *Contractual Networks, Inter-firm Cooperation and Economic Growth*, Edward Elgar, Cheltenham U.K., Northampton , MA, USA, 2011, cit. p.8.

sistemi locali vengono sostituiti da piattaforme territoriali di ampia scala, “*piattaforme che costituiscono punti di arrivo e di partenza di reti che si protendono verso il globale*”³³.

Lo sviluppo di reti trans-territoriali o trans-settoriali comporta un ridimensionamento della portata del distretto produttivo locale, la rete si intreccia con il territorio ma non si limita ad esso.

Tuttavia, va dato conto del fatto che in dottrina³⁴ si registrano anche opinioni secondo cui la distinzione tra distretti e reti non è sempre agevole, specie quando il distretto non abbia natura semplicemente territoriale, ma assuma la veste cd. funzionale, ove rispetto alla localizzazione assume rilevanza preminente l’efficienza dell’aggregazione di imprese che, svolgendo attività complementari o connesse, offrono beni e servizi in modo integrato.

1.2. Caratteristiche economiche delle reti d’impresa: complementarietà e interdipendenza

Il modello reticolare è una soluzione che le imprese, in tanti e diversi paesi e mercati produttivi, conoscono ed applicano da decenni: necessità organizzative e cambiamenti tecnologici hanno imposto il cd. *networking*, ed in particolare è stato osservato che la produzione globale di beni e servizi, avviene, in misura sempre maggiore dagli anni Novanta in avanti, non tanto ad opera delle multinazionali, ma di reti di

³³ BAGNASCO, BONOMI, PALMIERI, RULLANI, *Reti di impresa: fenomeni emergenti*, in *Reti di impresa oltre i distretti AIP* (a cura di), Il Sole 24 Ore 2008, cit.p.9.

³⁴ CREA C., *Il contratto di rete: un itinerario teorico applicativo di riflessione*, in *Riv.giur. del Molise e del Sannio*, 2010, 144.

produzione transnazionali di cui le multinazionali sono una componente essenziale³⁵.

Cooperazione e *networking* offrono l'unica possibilità di condividere costi e rischi, nonché di tenersi al passo di informazioni che continuamente si rinnovano³⁶. A tal proposito, si sostiene che la centralità delle reti nella competizione economica sia dovuta a due fattori principali del processo di trasformazione organizzativa: la globalizzazione dei mercati e dei fattori produttivi e lo straordinario cambiamento tecnologico che rende gli impianti costantemente obsoleti ed obbliga le imprese ad essere sempre aggiornate sull'informazione riguardante processi e prodotti. In un simile contesto la cooperazione non sarebbe solo un modo per condividere costi e risorse, ma anche un'assicurazione contro decisioni tecnologicamente errate poiché le conseguenze negative ricadrebbero anche sulla concorrenza dato che le reti sono ubiquie ed intrecciate³⁷. A conferma di quanto sopra esposto, si registra una fioritura di reti contrattuali nelle aree di mercato in cui i fattori tecnologici hanno imposto la condivisione di piattaforme comuni per la produzione o per la distribuzione, con esempi che spaziano dal settore dell'elettricità alle telecomunicazioni, dal settore bancario a quello assicurativo³⁸. Si parla di “*global networked business model*” per

³⁵ CASTELLS M, in *La nascita dell'impresa in rete*, Milano, 2002, 131.

³⁶ CASTELLS M, in *La nascita dell'impresa in rete*, Milano, 2002, sostiene che la rete organizzativa di imprese indipendente è la forma prevalente di attività economica nell'economia di mercato dell'Asia Orientale. L'autore analizza e descrive i distinti tipi di rete che caratterizzano rispettivamente le imprese giapponesi, coreane e cinesi.

³⁷ ERNST D., in *Inter-firms networks and Market structure: Driving Forces, Barriers and Patterns of Control*, Berkeley, University of California, BRIE working paper 73

³⁸ CAFAGGI, F., *Contractual Networks, Inter-firm Cooperation and Economic Growth*, Edward Elgar, Cheltenham U.K., Northampton, MA, USA, 2011.

indicare e descrivere il modello dominante adottato dai più forti concorrenti in gran parte delle industrie del mondo.³⁹

Le reti possono nascere per effetto dello snellimento delle grandi organizzazioni integrate, che per ridurre costi ricorrono sempre più a forme di *outsourcing* delle lavorazioni, dei servizi, delle competenze, rivolgendosi a imprese e professionisti esterni.

In secondo luogo si formano reti quando le imprese trovano i vantaggi del “mettersi in rete” per conseguire economie di scala e di specializzazione che ciascuna singola impresa non potrebbe conseguire, ed, infine, le reti sono considerate l’effetto diretto della globalizzazione, perché le imprese, che vogliono operare in nuovi mercati o che cercano nuovi clienti, si organizzano per gestire piattaforme di relazione sempre più complesse ed articolate⁴⁰. Talvolta le organizzazioni a rete sono forme intermedie di organizzazione tra la disintegrazione verticale, operata dalla grande impresa per mezzo degli accordi di subappalto, e la rete orizzontale di piccole imprese: si tratta di reti orizzontali ma fondate su un insieme di rapporti tra il centro e la periferia, sia dal lato della domanda che dell’offerta⁴¹.

³⁹ Il modello è stato introdotto negli anni Novanta dalla Cisco Systems, società californiana, fornitrice di commutatori e router per la rete internet. Cisco Systems non è certo l’unica impresa da prendere in considerazione per il modello reticolare sviluppato attraverso la rete, in questo caso intesa come web. Si possono citare molte altre imprese, non ultima la Dell Computers, John Deere per le macchine agricole, Renault per le automobili e molte altre ancora, cit. CASTELLS, *La nascita della società in rete*, Milano, 2002, 198. La Cisco rappresenta un trend-setter, ossia un leader di tendenza di un sistema organizzativo a rete (network) creato sulla rete (web), ossia tutte le relazioni con clienti, fornitori, soci e dipendenti, progettazione, programmazione, accoglimento degli ordini ed evasione degli stessi avviene attraverso la creazione di una rete on line. Cisco System è un esempio di networking organizzativo ed operativo alimentato da reti informative ed è testimonianza del fatto che lì dove la tecnologia è avanzata si è assistito ad uno sviluppo dell’operatività secondo modelli reticolari. Al di là della stretta connessione esistente tra reti e rete.

⁴⁰ BARTEGAZZI, RULLANI, *Forme di rete: un insieme diversificato, in Reti di impresa oltre i distretti AIP* (a cura di), Il Sole 24 Ore 2008, cit.p.35. Il passaggio è ripreso anche da MAUGERI M., *Reti di impresa e contratti di rete*, I contratti 2009 , 957 ss.

⁴¹ Un chiaro esempio di questa tipologia di rete è il cd. “modello Benetton”, oggetto di numerose inchieste della stampa economica e di ricerca. L’azienda italiana di maglieria, multinazionale sviluppatasi da un’ impresa familiare trevigiana opera sulla base della

Pertanto, se da un lato le reti di imprese sono la conseguenza dello snellimento delle grandi organizzazioni integrate, ossia della disintegrazione verticale, dall'altro permettono un'espansione, tanto che taluni studiosi sostengono trattarsi di una forma di ibridazione, una forma alternativa tra ricorso al modello integrato e gerarchico dell'impresa ed il modello relazionale del mercato (ponendosi la rete di imprese nel punto di intersezione tra mercato ed impresa⁴²), o secondo altre opinioni, si tratterebbe di un terzo genere tra il mercato e la gerarchia⁴³.

Secondo l'opinione dominante⁴⁴, la rete è considerata fenomeno nuovo, caratteristico della società post-industriale, conseguente alla comparsa della grande impresa-rete, impresa che opera attraverso una rete stabile di associate, fornitrici, venditori e produttori⁴⁵. Secondo un'analisi storico-economica⁴⁶, la rete avrebbe come modello predecessore le corporazioni medievali, costituendo quest'ultime forme di organizzazione "proto-industriali" basate su articolate catene di relazioni contrattuali tra mercanti, grossisti e produttori. Oltre alle origini storico-

concessione in *franchise*, interessando cinquemila negozi in tutto il mondo nella distribuzione esclusiva dei suoi prodotti sotto il rigoroso controllo della casa madre. Il centro riceve in tempo reale il feedback dai punti vendita, il che dà il via al rifornimento delle scorte, nonché alla definizione delle tendenze di mercato. Tale modello a rete opera anche a livello produttivo, tramite il lavoro su commessa in piccole imprese italiane (fino agli anni Novanta) ed estere, CASTELLS M., in *La nascita dell'impresa in rete*, Milano, 2002, 188.

⁴² GENTILI A., *Il contratto di rete dopo la l. n.122 del 2010*, in *I contratti*, 2011, 618.

⁴³ POWELL W.W., *Neither market nor hierarchy: network forms of organization*, in *Research in Organizational Behaviour*, vol. XII, (1990), 299. Per una sintesi relativa al dibattito sul punto, BUXBAUM R.M., *Is "Network" a Legal Concept?* in *Journal of Institutional and Theoretical Economics* (JITE) 149/4, (1993), 698 ss..

⁴⁴ Di diverso avviso chi sostiene che, storicamente la rete ha preceduto l'impresa integrata verticalmente, v. CAFAGGI, F., *Contractual Networks, Inter-firm Cooperation and Economic Growth*, Edward Elgar, Cheltenham U.K., Northampton, MA, USA, 2011, 1.

⁴⁵ MAUGERI M.R., *Reti di impresa e contratto di rete* in *Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito*, a cura di MARACARIO F. e SCOGNAMIGLIO C. in *Contratti*, 2009, 957.

⁴⁶ DEAKIN S., *The return of the Guild? Networks relations in historical perspective*, in <http://www.cbr.cam.ac.uk/pdf/WP322.pdf> secondo il quale "Guilds possessed many of the features now associated with networks. Guilds were neither firms nor markets, but loose associations of independent producers, with strong local or regional identities, in which cooperation and competition were combined, and the benefits of innovation shared by the trade as a whole"

economico-sociali della rete, vanno considerati i tratti caratterizzanti le reti: tutte le figure precedentemente menzionate (consorzi, mandati collettivi, *joint ventures*, G.E.I.E., contratti di franchising, contratti di subfornitura) costituiscono - o possono costituire - la veste giuridica di sistemi reticolari, fondati o caratterizzati da “*interdependence, stability of relationships, long-term duration and multiplicity*”⁴⁷, al punto che il concetto di rete viene inteso come sintesi tra autonomia, interdipendenza, coordinamento, cooperazione, stabilità e flessibilità⁴⁸.

Per reti di impresa si intende una fitta trama di relazioni⁴⁹ tendenzialmente stabili tra più imprese, formalmente e giuridicamente distinte, anche concorrenti, tra le cui attività esista o si generi interdipendenza, ed è proprio in presenza di tale interdipendenza che la rete assume a strumento di governo e coordinamento.⁵⁰

Dall’analisi empirica del fenomeno reticolare emerge una tripartizione di schemi logici⁵¹ attorno ai quali si possono articolare le reti.

Un primo schema è quello rappresentato da una molteplicità di rapporti paralleli tra loro (ad esempio una rete distributiva): in questa ipotesi i contratti possono essere considerati in modo separato l’uno dall’altro.

⁴⁷ CAFAGGI F., *Contractual Networks and the Small Business Act: Towards European Principles?* in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156839

⁴⁸ FLICK M., *Il contratto nelle “reti di imprese”: problemi e prospettive*, Riv. dir. priv., 2008, 340.

⁴⁹ BARILE, NIGRO, LIGUORI, *La centralità degli aspetti cognitivi, della fiducia e del potere nelle interazioni sociali tra reti di individui, organizzazioni ed istituzioni*, in *Reti di imprese*, LOPES, MACARIO, MASTROBERARDINO (a cura di), Torino 2007. Nell’analisi delle varie definizioni presenti in letteratura sul concetto di rete, prevale la concezione di rete come forma organizzativa caratterizzata da una particolare geometria delle relazioni, che può essere a trama più o meno aperta, più o meno orizzontale, più o meno centralizzata. In tale prospettiva sono state formalizzate diverse tassonomie delle configurazioni reticolari: reti naturali o governate, reti esterne o reti interne, reti stabili o dinamiche, pubbliche o private, cooperative o competitive, reti a stella, a catena, a costellazione, a strati, centrate o simmetriche.

⁵⁰ CAFAGGI F., IAMICELI P., *Reti di imprese tra crescita ed innovazione organizzativa*, Bologna 2007, 23

⁵¹ VILLA G., *Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale*, in IAMICELI P., (a cura di) *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino 2009.

Un secondo schema è costituito da un insieme di contratti bilaterali (per esempio più rapporti di subfornitura all'interno di una filiera per la produzione di diversi componenti del prodotto, che verrà assemblato alla fine): in questo caso il modello giuridico di riferimento è quello dei contratti collegati⁵².

Il terzo schema di rete tra imprese utilizza i contratti plurilaterali: l'accordo vincola tutti gli aderenti alla rete.

Altra tripartizione che descrive le diverse tipologie di reti, è quella che distingue le reti organizzative, da quelle contrattuali e miste.

Si ha rete organizzativa quando il modello organizzativo assunto sia quello della società, o dell'associazione, fondazione o consorzio (o società consortile).

Le reti contrattuali, invece, possono essere basate su contratti plurilaterali o su contratti bilaterali collegati, nel primo caso si versa in un'ipotesi di rete di impresa, nel secondo in una rete di contratti collegati. Quando la rete è costituita da una serie di contratti collegati, perché vi sia rete occorre una relazione strumentale di complementarietà tra le attività delle imprese, devono sussistere elementi di collegamento sotto il profilo della causa e dell'oggetto, espressione dell'interdipendenza tra le attività. Di complementarietà ed interdipendenza si tratterà qui a seguire, ma prima rimane da descrivere la terza tipologia di rete: le reti miste. Esse si verificano quando ad una rete contrattuale (ad esempio di subfornitura) si affianchi una rete organizzativa (ad esempio una società consortile per la ricerca e lo sviluppo tecnologico). Spesso le reti vanno

⁵² CAFAGGI F., *Contractual Networks and the Small Business Act: Towards European Principles?* in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156839, 519 (dated 10/09/2010)

soggette ad evoluzioni, passando, pertanto, da forme contrattuali a forme miste.

Nella varietà di forme e strutture che le reti possono presentare (reti a raggiera, a filiera, paritarie o gerarchiche, societarie o contrattuali, miste, di grandi o medie o piccole dimensioni, di sole imprese o di soggetti diversi) una sola costante, di segno negativo, è ritenuta⁵³ sempre sussistente: l'assenza di partecipazione al capitale. Quest'ultimo è considerato il tratto distintivo rispetto al gruppo, sebbene un'analisi più attenta della disciplina dei gruppi porti ad osservare che anche i gruppi possono essere di origine meramente contrattuale⁵⁴.

Le reti di imprese si inquadrano nel fenomeno delle unioni o aggregazioni di imprese e costituiscono un modello organizzativo complementare a quello del gruppo, tuttavia, a differenza di quanto avviene in quest'ultimo, nelle reti le imprese mantengono autonomia ed indipendenza: la funzione delle reti risiede principalmente nel dar luogo a forme di collaborazione concernenti attività complementari che si svolgono in una singola fase o comprendono più fasi della filiera produttiva. Proprio l'indipendenza economica distingue giuridicamente il fenomeno della rete da quello del gruppo di imprese, oltre al tratto distintivo, sopra citato, consistente nella assenza di partecipazione al capitale. Va sottolineato che la rete si costituisce quando le relazioni di mercato si rivelano inadeguate a gestire ed organizzare la complementarietà della produzione e/o distribuzione e l'impresa, verticalmente integrata, si trova ad affrontare costi eccessivi. Si osserva, inoltre, che la rete si distingue dal gruppo perché la prima è

⁵³ GENTILI A., *Il contratto di rete dopo la l. n.122 del 2010*, I contratti, 2011, 618 n.11.

⁵⁴ Sul punto v. CREA C., *Il contratto di rete: un itinerario teorico applicativo di riflessione*, Riv.giur. del Molise e del Sannio, 2010, 147.

caratterizzata da un interesse collettivo, mentre nel gruppo l'interesse sarebbe riconducibile alla controllante. Nelle reti di imprese coesistono scopo comune e divergenza di interessi dal momento che le stesse imprese cooperano su alcuni mercati e competono su altri. Gli interessi dei partecipanti alla rete possono essere in parte confliggenti anche per la diversa posizione che ciascuna impresa occupa nel mercato⁵⁵.

Tornando alle peculiarità delle reti, individuate in complementarietà ed interdipendenza, la complementarietà si verifica allorché più imprese conferiscono beni, servizi e/o competenze diverse e necessarie alla definizione di un nuovo processo produttivo o alla produzione di un bene che assicuri competitività; pertanto, le reti di impresa si costituiscono per produrre o distribuire beni o servizi, operazioni che le singole imprese non sarebbero in grado di compiere o che dovrebbero compiere sostenendo costi elevati, perseguendo risultati poco efficaci. Un riconoscimento del ruolo e della opportunità dell'operare in sinergia nel mercato si è avuto anche a livello giurisprudenziale⁵⁶.

Alla complementarietà si accompagna la caratteristica dell'interdipendenza, caratteristica che ricorre quando vi siano elevati investimenti specifici (che possono riguardare processi produttivi, tecnologie, oppure la fase distributiva), e questo comporta una collaborazione in cui i costi di uscita dalla relazione di rete si fanno elevati. Inoltre interdipendenza⁵⁷ significa condizionamento tra le imprese della rete, tra le loro forme organizzative e tra i processi

⁵⁵ CAFAGGI F. (a cura), *Il Contratto di rete. Commentario*. Bologna, 2009 ,18-19.

⁵⁶ Sul punto si veda anche Cass. 1465/2009 “ *E' noto - del resto - che la ricerca, lo sviluppo e lo sfruttamento di tecnologie costituisce uno dei campi in cui più significativamente si manifesta l'esigenza di cooperazione tra imprese sicché l'entità degli investimenti necessari, il conseguente impegno finanziario in relazione ai tempi, spesso assai lunghi, di esecuzione e di sfruttamento, l'elevato rischio di insuccesso dell'iniziativa inducono alla "ripartizione" di oneri e rischi tra più imprese*”.

⁵⁷ CAFAGGI F., IAMICELI P., *Reti di imprese tra crescita ed innovazione organizzativa* , Bologna 2007, cit. p.21.

decisionali che ad esse fanno capo, interdipendenza che si coniuga, pur sempre, con autonomia, giuridica ed economica delle imprese.

La compresenza dei due requisiti, complementarità ed indipendenza, è un predicato che caratterizza le reti d'impresa e, tra queste, anche le reti create secondo la disciplina dettata con il contratto di rete. Preme ribadire come il rapporto tra rete intesa in senso lato (cd. fenomeno reticolare come più volte definito in queste pagine), e descritta nelle veloci note che qui si chiudono, e il contratto di rete, alla cui analisi si dedicheranno le pagine seguenti, è un rapporto di genere a specie. Lungi da quest'analisi voler condividere l'opinione secondo cui l'intervento legislativo operato con il d.l.n. 5/09 avrebbe natura riduzionistica rispetto all'articolazione composita e multiforme delle reti tra imprese. Non si ritiene che il legislatore abbia inteso, con questo intervento, mettere ordine nel vasto quadro di attività ed operazioni reticolari, bensì abbia introdotto un "impianto o nucleo" di disciplina di un nuovo ed ulteriore modello reticolare di relazione tra imprese.

Nel passare in rassegna la composizione varia e diversificata delle realtà reticolari che caratterizzano parte della scena economica del nostro Paese, si è cercato di descrivere, seppure a tratti molto generali e sommari, il contesto socio-economico in cui è sopraggiunto l'intervento legislativo. La ricchezza di soluzioni e di articolazioni che il fenomeno reticolare assume e registra, attorno a quel nucleo/denominatore comune dato dalla compresenza di interdipendenza e complementarità, si ritiene costituisca il panorama economico e giuridico in cui è stato

inserito, in aggiunta, e forse con un particolare accento promozionale il contratto di rete⁵⁸.

2. Il quadro normativo

2.1. L'evoluzione della disciplina in tema di reti d'impresa

Il primo nucleo di disposizioni disciplinanti (o definitorie) il contratto di rete è stato introdotto, nel nostro ordinamento, con il Decreto Legge n. 5 del 2009⁵⁹ e precisamente con i commi dal 4-ter al 4-quinquies dell'art. 3⁶⁰. Da quel momento, quasi in una successione di interventi di "riattamento"⁶¹, il legislatore è tornato sul testo di quei commi⁶² apportandovi modifiche, riscrivendoli in alcune parti, pertanto la versione del testo normativo, attualmente in vigore, è il risultato di una stratificazione legislativa.

⁵⁸ La promozione dello strumento costituito dal contratto di rete è di massima evidenza. Numerosi sono ad oggi gli interventi pubblici, sotto forma di finanziamenti, agevolazioni, fondi stanziati a favore delle reti d'impresa. Una rassegna dei bandi pubblici a tutt'oggi attivi e di quanti già chiusi è disponibile in <http://www.retimpresa.it/index.php/it/bandi>

⁵⁹ Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009 "*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario*" in GU n.34 del 11-2-2009.

⁶⁰ Si ritiene in dottrina che l'introduzione di una disciplina specifica avente ad oggetto l'aggregazione inter-impreditoriale, abbia fornito riconoscimento legislativo ad un fenomeno, *lato sensu* reticolare, da tempo esistente nella realtà economico-produttiva italiana (e non solo), ma limitando, secondo l'opinione di taluni autori CAFAGGI F. in ID.(a cura di), *Il contratto di rete. Commentario*, Bologna 2009, 23 e ID. in *Contractual networks, Inter-firm Cooperation and Economic Growth*, Edward Elgar Publishing Limited, U.K. and U.S.A 2011, p.15), l'intervento ad una singola figura contrattuale e non investendo l'intera materia delle forme di aggregazione in cui più imprese, indipendenti tra loro, agiscono in modo coordinato per integrare il processo produttivo.

⁶¹ La vicenda legislativa che si registra sulla norma, è definita "rapsodica" da A. ZOPPINI, in un intervento tenuto a Roma, 10 gennaio 2013 "La IIa giornata delle reti", organizzata da Retimpresa-Confindustria.

⁶²La disciplina, oggi vigente, è il risultato della seguente evoluzione legislativa: la norma è stata introdotta con l'art. 3 commi 4 ter e ss. del d.l. 10 febbraio 2009 n.5, convertito nella l. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la l. 23 luglio 2009 n.99 e con l. 30 luglio 2010 n.122, che ha convertito il d.l.n.78/2010, nonché modificata in forza di l.n.134/2012 (che ha convertito con modifiche il d.l.n.83/2012) e di d.l.n.179/2012, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221, in vigore dal 19 dicembre 2012.

Il travaglio legislativo che, in esito alle diverse novelle, ha portato al testo delle disposizioni oggi vigenti ci consegna una fattispecie (se di fattispecie si possa o si voglia parlare⁶³) bicefala, o forse sarebbe preferibile parlare di due fattispecie che si giustappongono: quella avente natura contrattuale e, in alternativa, la fattispecie di natura associativa.

⁶³ Controversa e discussa, fin dal primo apparire della norma, è la natura di questa disciplina. Tre diverse ricostruzioni sono state offerte dai primi interpreti in dottrina: secondo alcuni il legislatore ha introdotto un nuovo tipo contrattuale che va ad affiancarsi a quelli già disciplinati. Altri autori, invece, sostengono la natura transtipica del contratto (potendosi con esso realizzare attività finora rimesse a singole figure contrattuali), il contratto di rete, quindi, potrebbe esser impiegato per funzioni diverse. Altra interpretazione, invece, sostiene che il contratto di rete non rappresenti un tipo contrattuale nuovo, bensì un insieme di requisiti, in presenza dei quali, i contratti funzionali alla cooperazione interimprenditoriale, comunque denominati, consentono ai contraenti di avvalersi di agevolazioni e benefici. *Ex plurimis*: CAFAGGI F., *Il nuovo contratto di rete: "learning by doing"?*, *Contratti*, 2010, 1143, "il contratto di rete costituisce una figura transtipica. Esso non rappresenta soltanto un nuovo tipo contrattuale che si affianca ai tanti modelli già esistenti di reti di imprese a carattere contrattuale od organizzativo. La sua disciplina si colloca tra quella generale del contratto e quella del singolo tipo, dal momento che può svolgere una pluralità di funzioni coincidenti con uno o più pluralità di tipi esistenti ovvero dare luogo alla creazione di nuovi tipi contrattuali. Tale collocazione consente da un lato di impiegare modelli contrattuali già esistenti, connotandoli in senso più marcatamente reticolare, e, dall'altro, di combinare più figure causalmente definite, per costituire reti di imprese complesse, in grado di governare segmenti, anche rilevanti, della filiera produttiva." In tal senso anche IAMICELI P., *Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto*, IAMICELI P. (a cura di) in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino 2009, 27. per la quale "il contratto di rete "potrebbe essere impiegato per dar veste ad operazioni economiche riconducibili a una pluralità di figure tipiche o atipiche (meglio social –tipiche) già previste dall'ordinamento o conosciute nella prassi: dall'a.t.i. al consorzio (nella duplice forma del consorzio". CAFAGGI F., *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, in *Reti di imprese e contratto di rete*, (a cura di) MACARIO-SCOGNAMIGLIO, *Contratti*, 2009, 915 ss. (18) CORAPI, *Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, (a cura di) Iamiceli, Torino 2009, 170 ss.; *sulle differenze ed analogie tra rete e consorzio v. SANTAGATA R., Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, *Riv.dir.civ.*, 2011, I, 332 ss. (19) ZANELLI P., *Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto*, in *Contratto e impr.*, 2010, 970 ss.; cfr. anche BRIGANTI E., *La nuova legge sui «contratti di rete» tra imprese: osservazioni e spunti*, in *Notariato*, 2010, 195; VILLA G., *Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, 107. MALTONI- SPADA, *Il "contratto di rete"*, *Studio n.1-2011/I* pubblicato in *CNN Notariato* 10/10/2011, TASSINARI N., "Rete di imprese e consorzi tra imprenditori: interessi coinvolti e modelli operativi", in *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*. Roma 25 novembre 2011. I Quaderni della Fondazione 2012. Parla di operazione di "rebranding" MAUGERI M.R., *Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali*, *Obblig. e contr.*, 2009, 955.

Nella gestazione del disposto normativo si sono avvicendati cinque diversi interventi legislativi⁶⁴, tutti mossi (nelle intenzioni) dalla costante volontà di promuovere lo sviluppo delle imprese italiane. In dottrina, la reiterata attività di novellazione delle norme *de quibus* è stata descritta come un procedere in cui il legislatore “impara cammin facendo” ossia affina la capacità di coniare legislativamente uno strumento via via che lo stesso, uscendo dalla penna del legislatore, comincia a trovare applicazione, dando così prova della propria capacità di impatto nel sistema e del bisogno di esser “limato”⁶⁵.

Di tutto l’articolato *excursus* che ha portato alla formulazione del testo normativo vigente, l’attenzione va polarizzata su due momenti particolari: gli interventi del 2010 (d.l. 78/2010 e relativa legge di conversione n. 122/2010) e quelli del 2012 (d.l. 83/2012 e legge di conversione n. 134/2012, nonché d.l. 179/2012 e legge di conversione n.221/2012) giacchè essi segnano, per le modifiche apportate, momenti fondamentali nella configurazione della fattispecie.

⁶⁴ L’avvicinarsi di cinque interventi legislativi, nel breve giro di poco più di tre anni, può essere letto quale riflesso di un percorso irto di difficoltà, talune delle quali forse imputabili alla novità dell’istituto, altre, dovute in parte all’importanza politico-strategica che lo strumento ha assunto in un Paese in cui si stanno vagliando e cercando nuove idee di politica industriale.

⁶⁵ Ci si riferisce al titolo del primo intervento di CAFAGGI F. dopo la novella del 2010: “*Il nuovo contratto di rete: “learning by doing”?*”, *Contratti* 2010, 1143 ss.. ID. *Il contratto di rete e il diritto dei contratti, in Reti di imprese e contratto di rete*, (a cura di) MACARIO-SCOGNAMIGLIO, *Contratti*, 2009,915 ss.

2.2.Gli interventi legislativi succedutisi tra il 2008

e il 2009

L'iter che ha portato agli esiti attuali affonda le radici nel 2008, quando, con la norma di cui all'art. 6-*bis* del decreto legge n. 112 (convertito con legge n.133/2008), il legislatore disciplina, positivamente, la categoria delle reti di imprese e delle catene di fornitura, rinviando ad un successivo (mai emanato) decreto del Ministro dello Sviluppo Economico - di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze- la definizione delle caratteristiche e le modalità di individuazione delle suddette fattispecie.

Con l'obiettivo (rimasto sempre costante negli interventi del legislatore) *“di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse”* (comma primo), le reti venivano definite, (comma secondo), *“quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali”*. Tuttavia il decreto ministeriale, che avrebbe dovuto fissare le caratteristiche e le modalità di individuazione, non è mai seguito e il processo legislativo avente ad oggetto le reti di impresa, ed in special modo il contratto di rete, è proseguito per altra via.

Nel 2009, infatti, il legislatore ha ripreso l'argomento ed introdotto, nel nostro ordinamento, la previsione del contratto di rete con il decreto legge n.5 del 10 febbraio, (cd. "Decreto Incentivi" ossia decreto recante *"Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario"*) poi convertito con legge n. 33 del 9 aprile. A breve distanza di tempo, la disciplina è stata modificata con legge n. 99 del 23 luglio 2009, (*"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*). Fin dalle prime modifiche introdotte con la Legge n. 99/2009, l'impianto normativo è parso assumere maggior definizione, venendo introdotta la previsione che in contratto siano indicati gli obiettivi strategici atti a dimostrare il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato. Si è introdotta la previsione che in contratto siano indicate le modalità di adesione di altre imprese, conferendo così al contratto la configurazione di contratto "a struttura aperta". Il legislatore ha previsto, inoltre, in maniera esplicita che al fondo comune si applichino, in quanto compatibili, le norme sul fondo consortile di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c.. Il testo è stato corredato di una serie (commi 4 ter.1 e 4-ter 2.) di previsioni volte a disciplinare e agevolare l'attuazione di procedure di programmazione negoziata con la P.A., procedure di interventi di garanzia per l'accesso al credito, per l'utilizzazione di strumenti e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione.

2.3.La novella rappresentata dalla L. n.122/ 2010 di conversione del d. l. 78/2010

A meno di un anno dall'introduzione delle modifiche sopramenzionate, l'attività del nostro legislatore è tornata a concentrarsi sul contratto di rete e con l'art. 42, rubricato "Reti di imprese", del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010⁶⁶, è stato riformato e modificato il testo delle disposizioni disciplinanti il contratto di rete.

L'art. 42 del d. l. 78/2010, con i suoi sette commi, ha riscritto il dettato normativo dei commi 4-ter e 4-quater del d.l. n. 5/2009 e s.m.i. e, sempre in un'ottica incentivante, oltre ai benefici già esistenti in materia di "Distretti Produttivi" sopra menzionati, ha riconosciuto ulteriori vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. In particolare, alle imprese sottoscrittrici di un contratto di rete, che abbiano destinato utili alla realizzazione delle attività previste nel programma comune, è stato riconosciuto un beneficio fiscale, sotto forma di una sospensione di imposta, per gli utili maturati nel triennio 2010-2012. Le modifiche introdotte con l'intervento del 2010 hanno inciso profondamente sulle caratteristiche di struttura della fattispecie, ridisegnando l'istituto nei suoi profili essenziali: sono stati diversamente e più attentamente disciplinati alcuni profili attinenti all'oggetto, al fondo patrimoniale, alla *governance* ed alla rappresentanza, nonché al diritto di recesso.

⁶⁶ Decreto legge convertito con legge n.122 del 30 luglio 2010 (cd. "Manovra d'estate").

Per quanto concerne il profilo dell'oggetto, all'originaria previsione dell' "esercizio in comune di un'attività" sono state affiancate altre due fattispecie: "la collaborazione in forme ed ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese e lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnico o tecnologica", pertanto da una formulazione che pareva evocare in pieno, ed esclusivamente, la causa ed i tipi societari, si è giunti ad un modello contrattuale capace di contenere formule organizzative tra loro diverse, che vanno dallo scambio all'esercizio in comune passando per la collaborazione⁶⁷. E' stata emancipata, in tal modo, la fisionomia del contratto di rete da affinità troppo marcate con i modelli societari. In particolare, alcuni elementi strutturali (ossia fondo patrimoniale comune ed organo comune) che, nell'originaria norma del 2009 erano stati previsti quali elementi costitutivi, sono diventati elementi eventuali e pertanto la loro costituzione o istituzione (quanto all'*an*, non solo al *quomodo*) è stata rimessa alla determinazione negoziale dei contraenti. Le ragioni di questa modificata configurabilità della fattispecie, che è stata definita "a geometria variabile"⁶⁸, sono l'esito di un concorso di fattori. Fin dal primo apparire della disciplina sul contratto di rete, centrale è sempre stata la questione se con il contratto di rete si configurasse un nuovo soggetto giuridico oppure se, lungi dal far

⁶⁷ In questo senso, CAFAGGI F., *Il nuovo contratto di rete: "learning by doing"?*, in *Contratti*, 2010, 1146. Si rileva che il legislatore con questa operazione di ridisegno del profilo oggettivo del contratto di rete recepì quanto in dottrina i commentatori avevano segnalato, auspicando l'introduzione di una modifica che sul piano causale facesse riferimento alla collaborazione tra imprese, relegando l'esercizio in comune di attività economica ad una delle possibili modalità con cui tale collaborazione può realizzarsi. CAFAGGI, F. e IAMICELI, P., *Contratto di rete - Inizia una nuova stagione di riforme?*, *Obblig. e contr.*, 2009, 599, CAMARDI C., *Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, *Contratti* 2009, 933.

⁶⁸ La definizione del contratto di rete quale "fattispecie a geometria variabile", è mutuata dalle parole con cui il prof. CAFAGGI operò il proprio intervento in occasione della presentazione de "Le Linee Guida per i contratti di rete", Comitato interregionale dei Notai del Triveneto e Retimpresa, tenutasi a Venezia il 20 marzo 2012 presso Confindustria Veneto.

acquisire soggettività giuridica alla rete e lungi dalla creazione di un nuovo soggetto, il contratto di rete fosse fattispecie operante sul mero piano contrattuale. Sul punto la dottrina si è interrogata e divisa tra quanti ammettevano la configurazione associativa delle reti e quanti invece rinvenivano solo reti di tipo meramente contrattuale.⁶⁹

Da un lato la prevalenza dell'elemento contrattuale e la rilevanza di alcuni indici facevano propendere le opinioni, in dottrina, verso la natura contrattuale, dall'altro la presenza di determinati elementi costitutivi (organo gestorio, fondo patrimoniale) evocavano chiaramente gli schemi di tipo associativo facendo sostenere la natura "entificata" della rete. Ed è stato proprio sul carattere necessario, o meno, di questi due elementi costitutivi che il legislatore è intervenuto nel 2010. L'intervento operato con la legge n. 122/2010 (di conversione con modifiche del d.l. n.78/2010), ha inciso contemporaneamente su due fronti: da un lato ha

⁶⁹ Tra gli autori che hanno ammesso la duplice possibile natura del contratto: CAFAGGI -, IAMICELI, *La governance del contratto di rete*, in (a cura di) CAFAGGI Il contratto di rete. Commentario, Bologna 2009, 45 ss.; CAFAGGI F. *Le reti di imprese e i contratti di rete*, in IAMICELI P., (a cura di) *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, 2009, 919, IAMICELI P., (a cura di) *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino 2009, 25 ss.; CORAPI D., *Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione* in IAMICELI P., (a cura di) *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino 2009,167 ss.; VILLA G, *Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale*, in IAMICELI P., (a cura di) *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino 2009, 110, e ID. *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, Giur. Comm., 2010, I, 952; MOSCO G.D., *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, Giur. comm. 2010, I, 848; e CUFFARO V. , *Contratti di impresa e contratti tra imprese*, ne *I contratti di rete*, Corriere del Merito. Suppl. al n.5/ 2010 7.

Fra quanti, invece, negano la costituzione di reti associative: SCIUTO M., *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)* in www.associazionepreite.it/scritti/sciuto004.php e in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, CAFAGGI-IAMICELI-MOSCO (a cura di) Quaderni di G.comm., Milano 2012; CIRIANNI F., *Il contratto di rete*, *Notariato*, 2010,442 ; BRIGANTI E., *La nuova legge sui "contratti di rete" tra le imprese: osservazioni e spunti*, *Notar.*, 2010, 191; GENTILI A., *Il contratto di rete dopo la l. n.122 del 2010*, *Contratti*, 2011, 617; ID., *Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete*, *Obblig. e contr.i*, 2010, 87; MALTONI M., *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L.n.122/2010*, *Notariato*, 2011,.64; ZANELLI. P., *Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto*, *Contr. e impr.*, 2010, 951; SCARPA D., *La responsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni assunte a favore di una rete tra loro costituita*, in *La responsabilità civile*, 2010,.406 e DONATIVI V., *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, *Le Società*, 2011, 1429.

rimodellato i tratti civilistici della fattispecie, dall'altro ha introdotto una misura agevolativa di natura fiscale (la cd. Agevolazione fiscale), ma i due interventi, pur diversi per natura e piano di produzione degli effetti, sembrano aver condiviso la medesima matrice.

A fronte dell'adozione di una misura di natura agevolativa⁷⁰ il Governo italiano, in ottemperanza a quanto previsto dalla disciplina comunitaria (*rectius* europea), ai sensi dell'art. 108 par.3 TFUE ha provveduto a comunicarne l'esistenza alla Commissione Europea, affinché ne fosse vagliata e deliberata l'ammissibilità ai sensi dell'art. 107 TFUE. Nell'esprimere parere favorevole al provvedimento in esame, la Commissione Europea con la Decisione C(2010)8939 del 26 gennaio 2011 ha vagliato le caratteristiche dell'agevolazione fiscale e del contratto di rete. L'attenzione, posta dalla Commissione Europea, era volta a comprendere se il contratto di rete, oltre che disciplinare una relazione tra imprese, potesse dare vita ad un'impresa distinta ai sensi dell'art. 107 par. 1, TFUE contravvenendo, in tal modo, al divieto degli aiuti di Stato⁷¹..

A tal fine, con i chiarimenti forniti all'uopo dalle autorità italiane⁷² è stato precisato che le reti non potevano essere considerate entità distinte

⁷⁰ L'agevolazione fiscale comportava la messa a disposizione, da parte dello Stato italiano, di un plafond di 48 milioni di Euro alle imprese italiane partecipanti a contratti di rete

⁷¹ Nello svolgimento della valutazione contenuta in C(2010)88939 def., al punto (29) si legge: *“Sebbene il contratto disciplini esclusivamente la relazione tra le imprese partecipanti e l'amministrazione delle risorse comuni, la Commissione ha considerato anche se l'esistenza di un tale contratto tra queste società dia vita ad un'impresa distinta ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. È questo il caso che potrebbe verificarsi in particolare se le imprese interessate istituissero un fondo, con responsabilità separata, all'atto della costituzione della rete di imprese”*.

⁷² in C(2010)88939 def., al punto (30) si legge: *“A tale riguardo, le autorità italiane hanno chiarito che la rete di imprese non avrà personalità giuridica autonoma. Gli aspetti finanziari delle reti di imprese possono essere gestiti attraverso una dotazione speciale destinata alla realizzazione degli obiettivi comuni o attraverso un semplice accantonamento di risorse*

rispetto alle imprese partecipanti e stante la disciplina vigente nel 2010, il contratto di rete si poneva quale mero strumento di natura contrattuale e non era atto a costituire nuovi enti giuridici. Tutto ciò ha rappresentato un importante indice di ammissibilità e compatibilità della misura del beneficio fiscale, secondo i parametri delle norme europee, liberando il campo da ogni possibile sindacato di contrarietà rispetto al divieto di cui all'art. 107 TFUE. Data la puntualizzazione richiesta ed operata in sede europea circa la portata non “entificante” dello strumento negoziale, è presumibile che il legislatore abbia appositamente inciso sui tratti caratterizzanti e costitutivi del contratto di rete proprio per poter dimostrare ed affermare, al di là di ogni controversia interpretativa, la mera natura contrattuale dello strumento. Il rendere eventuali quegli elementi, che, precedentemente previsti come costitutivo-necessari, erano considerati indici positivi della presunta natura associativa o entificata della fattispecie⁷³, ha permesso di operare una “virata” alquanto netta verso la tesi della natura contrattuale.

gestito, per esempio, su mandato, da un rappresentante o da un organo. Le risorse sono accantonate soltanto per ragioni pratiche, cioè per la disponibilità dei fondi per le operazioni correnti comuni, e vengono messe in comune esclusivamente per realizzare le attività comuni indicate nel contratto, per le quali però ciascuna impresa partecipante mantiene la piena responsabilità. Per queste ragioni, le reti non possono essere considerate entità distinte. Inoltre, si può concludere che la misura non è selettiva, poiché non è limitata alle imprese che istituiscono una dotazione speciale”.

⁷³ In giurisprudenza, *ex multis*, si vd. C. 2010/16605, secondo cui: “Non si dubita certo che, anche in assenza del formale riconoscimento della personalità, un ente possa essere considerato un centro d'imputazione di rapporti giuridici e, perciò stesso, titolare di obblighi e diritti (anche sul piano processuale). Le associazioni non riconosciute e le società di persone stanno evidentemente a dimostrarlo. Tuttavia, perchè una tale situazione sia ipotizzabile, occorre individuare nel tessuto normativo elementi (se non espliciti, quanto meno) significativi in questo senso...[...], quali una struttura organizzativa minima, di rilevanza anche esterna, quale ad esempio si riscontra nelle associazioni o nelle società di persone.”

2.4.Gli interventi legislativi del 2012: dalla Legge n.134/2012 al Decreto Legge n. 179/2012

Questo era l'assetto delle disposizioni normative che, sommariamente, poteva esser descritto fino all'estate del 2012, quando il legislatore, con la l. n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione del d.l. n.83/2012 (cd. Decreto Sviluppo) è nuovamente intervenuto sull'intero impianto del testo normativo. Con la novella *de qua* il legislatore ha previsto espressamente che la rete (dotata di fondo) possa acquisire soggettività giuridica, collegando questa opzione ad una mera differenziazione sul piano degli adempimenti pubblicitari da eseguirsi per iscrivere il contratto al Registro Imprese⁷⁴. Nel contempo, con il medesimo intervento legislativo, è stato previsto un regime di responsabilità limitata al fondo patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma comune; e, come corollario di questa previsione, è stato introdotto l'obbligo di redazione e deposito annuale di una situazione patrimoniale. A due mesi di distanza, con successivo intervento (d.l.n. 179/ 2012 cd. "Decreto Sviluppo Bis"), questo particolare aspetto è stato fatto oggetto di una precisazione: il legislatore ha chiarito che l'acquisto di soggettività giuridica consegue ad una scelta che le parti devono effettuare, giacchè il contratto di rete, in assenza di volontà delle parti contraenti (volontà che si esprime con l'iscrizione in apposito posizione nel Registro Imprese), di per sé, o per usare il linguaggio informatico, *di default*, non costituisce un autonomo soggetto

⁷⁴ Al comma 4-*quater* della norma: [...]se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica

giuridico. Preme osservare la disinvoltura con cui il legislatore ha impiegato il termine “soggettività giuridica”, termine che, prima d’ora, non aveva fatto ingresso nel tessuto normativo del nostro ordinamento. Il concetto di soggettività, noto alla scienza civilistica, è frutto dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale⁷⁵, ma il termine non risulta avesse trovato asilo nei dettati delle norme che compongono il nostro ordinamento. Se prima di questo momento, a livello legislativo, non era stato impiegato espressamente il termine soggettività giuridica è probabilmente dovuto al fatto che essa è considerata un’implicita conseguenza, un corollario derivante dalla compresenza di determinati elementi di stampo organizzativo, elementi la cui esistenza crea un autonomo centro di imputazione (pur in assenza dell’espresso riconoscimento di personalità giuridica). È verosimile che il legislatore non avesse avvertito prima la necessità di dover espressamente statuire la sussistenza, in certe ipotesi (ad esempio associazioni non riconosciute, società di persone), della soggettività giuridica, proprio perché, ricorrendo determinati elementi essa sussiste a prescindere da qualsivoglia possibilità di scelta in capo alle parti contraenti. Tutt’affatto diverso il panorama che ci presenta la norma in esame: qui non è tanto e solo la presenza di un determinato substrato oggettivo a far sorgere (e riconoscere) la soggettività giuridica, ma è una scelta operata dalle parti contraenti a far sì che sorga un nuovo soggetto, scelta che peraltro non pare neppure debba esser manifestata con dichiarazione espressa, ma

⁷⁵ Sulla questione basti pensare all’evoluzione delle tesi, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che hanno portato a riconoscere la soggettività giuridica alle associazioni non riconosciute: dall’esser esse ritenute “una pluralità di soggetti in comunione di diritti” (FERRARA F., *Le persone giuridiche*, 2, Tr. Vassalli, Torino 1958 .413) fino al consolidarsi nei decenni successivi, in dottrina e giurisprudenza, della tesi secondo cui le associazioni non riconosciute sono da considerarsi dei soggetti di diritto seppure non dotati di personalità giuridica (*Ex plurimis* GALGANO F., *Le associazioni, le fondazioni, i comitati*, Padova 1996, 90 e in gp.: Cass. 1976/4252; Cass. 1979/1022, Cass.1999/13338, Cass.2000/8239, Cass.2010/16605).

parrebbe poter avvenire per *facta concludentia*.⁷⁶ A fronte di questo assetto di previsioni e di disciplina, può ritenersi che la rete–soggetto sia una fattispecie a formazione complessa, dove oltre alla presenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma e della costituzione del fondo patrimoniale comune (elemento che da accidentale diviene requisito *sine qua non*) occorre l’espletamento di una determinata formalità pubblicitaria, per acquisire la soggettività giuridica (e non la personalità)⁷⁷ alla rete. Mutuando espressioni proprie di altre branche scientifiche, il “gradiente” della soggettività non è determinabile solo in base alla presenza di alcuni elementi (o indici), nel caso di specie dalla costituzione del fondo patrimoniale comune, ma da una scelta che le parti devono effettuare e che deve tradursi in un adempimento pubblicitario.

⁷⁶ Si rammenta infatti che la norma non prescrive un’espressa dichiarazione di volontà circa l’acquisizione della soggettività giuridica, ma si limita a prevedere che “*con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica*”

⁷⁷ Nel consorzio con attività esterna la situazione si pone in termini diversi: ai sensi dell’art. 2612 c.c., quando il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, consegue l’obbligo di iscrizione del consorzio al Reg. Imprese. Risulta unanime la considerazione, in dottrina, che si sia in presenza di un ente dotato di soggettività, ossia non è una scelta dei contraenti a determinare o meno la soggettività, ma è l’assetto organizzativo della fattispecie creata a far desumere l’esistenza della soggettività.

2.4.1. In particolare: le ragioni della legge n.134/2012 ed il “reintervento” operato con il cd. Decreto Sviluppo bis (d.l. 179/2012 conv. con L. 221/2012)

Il testo normativo presenta, dopo la novella dell'agosto 2012⁷⁸, un'architettura che è il risultato di diverse superfetazioni⁷⁹: precedentemente alle novità del 2012, esso contemplava un periodo iniziale in cui veniva sommariamente definito il contratto di rete e seguiva la previsione dei requisiti che il contratto doveva presentare⁸⁰. In seguito all'intervento operato con la legge n.134/2012 la struttura si articola in maniera disomogenea: all'introduzione contenente una definizione del contratto, segue ora un lungo periodo in cui viene dettata una *sub*-disciplina relativa al profilo della responsabilità patrimoniale del contratto ed alla forma dello stesso. Viene, a tal proposito, introdotta la possibilità che il contratto sia redatto anche nelle forme dell'atto firmato digitalmente *ex art.* 24 e 25 d.legisl. 82/2005 (cd. Codice Amministrazione Digitale). Segue l'enunciazione dei requisiti che il contratto deve presentare (elenco ritoccato in alcuni tratti dal legislatore dell'estate 2012) e poi, al comma 4-*quater*, è stata inserita la previsione che per la comunicazione al Registro delle Imprese delle modifiche contrattuali, trovi applicazione un meccanismo semplificato. In forza di questa previsione, infatti, le modifiche al contratto dovranno esser

⁷⁸ L. n. 134 del 7 agosto 2012, legge di conversione con modifiche del d. l. n.83/2012 (cd. Decreto Sviluppo)

⁷⁹ Si potesse invocare, in certi casi, uno sguardo capace di ordine “urbanistico” per non chieder troppo a dir “civile”...!

⁸⁰ Un'attenta analisi dei diversi profili ed elementi redazionali dei contratti è stata condotta, seppur sotto la previgente disciplina, da COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, con il patrocinio di Retimpresa - Confindustria (a cura di) *Linee Guida per i contratti di rete*, scaricabili dai rispettivi siti.

redatte e depositate, per l'iscrizione, a cura di una delle imprese della rete (la cd. Impresa di Riferimento⁸¹) presso la sezione del Registro delle Imprese in cui è iscritta la medesima impresa; sarà poi cura di questo ufficio del Registro comunicare la modifica a tutti gli uffici del Registro delle imprese presso cui sono iscritti gli altri partecipanti al contratto. Questi ultimi provvederanno *ex officio* ad annotare le modifiche. Dopo questa previsione la novella ne introduce un'altra di carattere pubblicitario, ma con rilevanti conseguenze sostanziali. Va premesso che precedentemente a questa novella, la pubblicità legale del contratto di rete era prevista ed organizzata solo ed esclusivamente su base soggettiva ossia il contratto trova(va) pubblicità presso la posizione (al Reg. Imprese) delle imprese retiste⁸², e proprio qui è stata inserita la novità che concerne la possibilità che la rete, quando dotata di fondo comune, si iscriva nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è istituita la sede, occupando una "propria posizione" e, così facendo, la rete acquista soggettività giuridica.

La novella, nell'introdurre la possibilità che la rete acquisti soggettività giuridica, lo fa attraverso un adempimento di natura pubblicitaria, e così, *sic et simpliciter*, si assiste alla metamorfosi di un contratto in un soggetto. Non passano inosservate l'atipicità della tecnica legislativa

⁸¹ In Circolare Min. MiSE n.3649/C del 18/1/2012 Prot. 0009890, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese partecipanti al contratto, ha previsto che per ogni contratto di rete, ai fini pubblicitari, sia individuata un'impresa di riferimento (che non necessariamente deve coincidere con il mandatario). Questa indicazione, dapprima introdotta a livello di istruzioni operative con Circolare, sono poi state recepite dal legislatore. Tuttavia bisogna dar conto che mentre il legislatore indica l'impresa cd. di riferimento solo ai fini della iscrizione delle eventuali modifiche contrattuali, la modulistica camerale chiede l'indicazione della Impresa di Riferimento già per l'originaria iscrizione del contratto.

⁸² Si veda sul punto la trattazione di questi aspetti curata (ante novelle del 2012) da COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, con il patrocinio di Retimpresa - Confindustria (a cura di) in *op. ult. cit.*, p. 13 ss..

impiegata né tanto meno la collocazione di una previsione di natura sostanziale tra le pieghe delle disposizioni di natura pubblicitaria.

Le aggiunte operate con la L.n.134/2012 sono volte a corredare la fattispecie del contratto di rete degli elementi caratterizzanti un ente: il nome della rete, la sede della rete, ed il fatto che del rapporto tra organo comune e retisti, che prima veniva definito di mandato, sia stato soppresso il richiamo al mandato, volendosi così sottintendere una rappresentanza di natura organica. Vi si aggiunga la previsione della limitazione di responsabilità patrimoniale alla capienza del fondo e l'obbligo di redigere una situazione patrimoniale: tutto pare convergere verso la costituzione di un ente, dagli elementi costitutivi, a quelli che fungono da corollario all'autonomia patrimoniale, ma la norma lascia alle parti contraenti la libertà di iscrivere, o meno, la rete in una propria ed apposita posizione al Reg. Imprese e quindi di acquisire o meno soggettività. La dizione della norma al comma 4-*quater* è la seguente:

“[...] se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica”.

A fronte di un'impostazione del costruito normativo apparentemente orientato alla costituzione di un ente, poi l'acquisizione della soggettività è rimessa all'esercizio di una facoltà (facoltà da esercitarsi attraverso l'espletamento di un adempimento pubblicitario). A voler

capire la genesi di questa anomalia (presenza di tutti gli elementi indicatori della creazione di un ente e, nel contempo, scelta, rimessa alle parti, di optare o meno per la soggettività) si deve cercare tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del d.l. n.83/2012. Nel recepire le novità presentate con gli emendamenti alla legge di conversione n. 134 del 7 agosto, si stava operando una trasformazione sostanziale e radicale del concetto di rete, snaturandola e privandola di tutto quell'apparato di peculiarità insite nella natura contrattuale alla fattispecie. Dalla lettura e dal confronto degli atti delle Commissioni parlamentari⁸³ in sede di approvazione degli emendamenti alla Legge di conversione (l.n.134/2012) del Decreto Sviluppo (d.l.n.83/2012), emerge un repentino mutamento di prospettiva. In data 18 luglio alle Commissioni era stato proposto un emendamento che prevedeva la seguente formula: “Al comma 2, dopo le parole « *annotazioni d'ufficio della modifica.* » aggiungere le seguenti: « *Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica* ».

Negli atti della seduta del giorno seguente⁸⁴ si rinviene una riformulazione dell'emendamento, fatto oggetto di approvazione quello

⁸³ v. Disegno di legge C-5312 Governo. Proposta di emendamento 45.16 dei Relatori, Commissioni parlamentari Camera DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. Si fa riferimento al testo delle Commissioni Riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo), riunite in sede referente con oggetto le proposte emendative ed i sub emendamenti. Il testo dei lavori della seduta del 18 luglio 2012 è reperibile in <http://leg16.camera.it/824?tipo=A&anno=2012&mese=07&giorno=18&view=&commissione=0610#data.20120718.com0610.allegati.all00010>

⁸⁴ v. Disegno di legge C 5312 Governo . Proposta di emendamento 45.16 dei Relatori, Commissioni parlamentari Camera. DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.

stesso giorno, in forza del quale la rete non è più soggetta all'iscrizione (cui consegue l'acquisto di soggettività), ma l'iscrizione è facoltativa e la previsione si trasforma nel seguente tenore:

“Al comma 2, dopo le parole: annotazioni d’ufficio della modifica, aggiungere le seguenti:

se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.”

Tra la proposta avanzata il 18 luglio 2012 e l'emendamento approvato il giorno seguente, si gioca tutta il riconoscimento della natura della rete; dapprima vengono proposte ed avanzate modifiche al testo normativo atte a stravolgere l'intera portata della fattispecie, per poi, *in extremis*, sterzare in direzione opposta, ossia prevedere l'acquisizione della soggettività quale mera opzione, rimessa ad una scelta dei contraenti e conseguibile tramite l'iscrizione del contratto presso un'autonoma posizione al Registro Imprese (al pari di quanto già previsto per l'iscrizione di qualsiasi soggetto per il quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al Reg. Imprese).

Si fa riferimento al testo delle Commissioni Riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo), riunite in sede referente con oggetto le proposte emendative ed i sub emendamenti. Il testo dei lavori della seduta del 19 luglio 2012 è reperibile in <http://leg16.camera.it/824?tipo=A&anno=2012&mese=07&giorno=19&view=&commissione=0610#data.20120719.com0610.allegati.all00030>

Tuttavia, la modifica all'emendamento non ha tenuto conto del fatto che in più punti il dettato normativo era stato interessato da aggiustamenti che deponevano a favore della natura entificante della fattispecie, pare quasi che l'attività d'urgenza messa in atto per mantenere la natura contrattuale della rete abbia potuto intervenire solo "in punta di piedi", senza poter riscrivere l'intero contenuto della proposta emendativa, la quale appunto, nei paragrafi precedenti, ha permesso di corredare la fattispecie di tutti quegli elementi tipici degli enti (nome, sede, rappresentanza organica).

Di fronte al quadro generato con le modifiche apportate con la legge n. 134/ 2012 e così, ad ottobre dello stesso anno, con il d.l.n.179/2012 (cd. Decreto Sviluppo bis)⁸⁵, è parso urgente un re-intervento legislativo sulla norma per precisare che il contratto di rete, anche se dotato di fondo patrimoniale e di organo comune, non per questo costituisce un soggetto giuridico, salvo che le parti contraenti non optino per l'acquisto della soggettività, in questo caso ricorrendo agli adempimenti pubblicitari previsti.

Ancora *extremis calamis*, con il Decreto Sviluppo bis il legislatore ha ridefinito qualche elemento: è stata rimossa la previsione, di cui al punto 1), la quale, richiedendo che la pubblicità del contratto avvenisse nel Registro delle Imprese del luogo in cui ha sede la rete, avrebbe potuto generare situazioni di incertezza. Infatti, in ottemperanza a tale previsione, una rete, nell'ipotesi in cui fosse stato previsto di fissarne la sede in una circoscrizione diversa da quella delle imprese retiste,

⁸⁵ Con il d.l. n. 179/2012 (Cd. Decreto Sviluppo bis) convertito con modifiche con legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

avrebbe potuto trovarsi iscritta in “quella” sezione ordinaria da cui scaturisce l’acquisizione di soggettività. Giacché l’acquisizione non parrebbe rimessa ad una scelta che le parti abbiano da compiere in maniera espressa in atto, ma dalla semplice esecuzione di un adempimento pubblicitario, si è paventato il rischio che, a determinate condizioni, per ottemperare al requisito inserito, dalla l. n.134/2012, sub 1) del comma 4-ter, ci si trovasse ad aver generato, inconsapevolmente, con un contratto di rete un nuovo soggetto giuridico.

Altra modifica operata nel tentativo di dare una coerenza logica e sistematica alle previsioni in esame, è consistita nel ripristinare sub lett. e), dove la norma prevede l’ipotesi della rappresentanza in capo all’organo comune, la previsione della rappresentanza con spendita del nome non solo della rete (come previsto *ex l.* n.134) ma anche delle imprese retiste quando la rete non sia un autonomo soggetto.

In sede di conversione del d.l. n.179, ossia con l. n.221/2012 è stata aggiunta una precisazione: nel precedente intervento estivo, infatti, era stato indistintamente previsto che il requisito di forma per la redazione del contratto di rete fosse soddisfatto anche con il mero impiego dell’atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 82/2005, dimenticando che una norma del nostro codice civile (art. 2189 c.c.) richiede che gli atti da depositarsi al Registro Imprese siano autenticati⁸⁶. Con la legge di conversione del Decreto Sviluppo bis la

⁸⁶ Si segnala, peraltro, che la previsione della possibilità di stipulare il contratto attraverso l’impiego della mera firma digitale, ai sensi dell’art. 24 C.A.D., è previsione che pare destinata ad assumere un impiego residuale. Guardando, infatti, alle applicazioni del contratto

disposizione è stata (parzialmente) ricondotta nell'alveo dei principi del sistema, prevedendo che nel caso in cui la rete acquisti la soggettività giuridica, il contratto debba esser redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 d.legisl. n. 82/2005.

Per quanto con il Decreto Sviluppo *bis* e relativa legge di conversione si sia cercato di correggere, in alcuni punti, la norma, ciononostante è mancata l'attenzione per la disciplina transitoria. Nulla è stato previsto in ordine alla disciplina da applicare ai contratti stipulati *ante* novelle del 2012, dovendosi pertanto, di volta in volta, fare ricorso ai principi generali⁸⁷.

3. Caratteristiche della fattispecie giuridica reti d'impresa

Il contratto di rete è un contratto stipulato tra più imprenditori per accrescere individualmente e collettivamente la competitività e capacità innovativa in base ad un programma di collaborazione e cooperazione. Il contratto si identifica in ragione di una funzione⁸⁸, ossia in ragione del

di rete, si ponga attenzione alla Determina n.3/2013 dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici. Con il Decreto Sviluppo *bis* è stato previsto, novellando gli artt. 34 e 37 del d.legisl. 163/2006, che il contratto di rete possa concorrere alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici, e l'ACVP ha predisposto un atto di determinazione in cui è previsto al punto 2.1.1 che anche per le reti dotate di organo comune cin potere di rappresentanza, ma prive di soggettività giuridica "[...]qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del CAD."

⁸⁷ Stante il principio di irretroattività, il contratto, come atto perfezionatosi in un momento anteriore rispetto all'entrata in vigore della novella, in forza del principio di cui al broccardo "tempus regit actum" non dovrebbe esser interessato dalle novità; semmai il contratto, inteso come rapporto, lì dove il rapporto sia ancora in corso, sarà toccato dalle novelle legislative. A favore della irretroattività si v. Cass 2001/3340.

⁸⁸ DELLE MONACHE S. , intervento di apertura in convegno " *Contratti di rete. Autonomia contrattuale e libertà d'impresa*" tenutosi a Treviso il 24 gennaio 2013.

perseguendo scopo di accrescimento della capacità innovativa e competitiva⁸⁹. Esso è il risultato di una disciplina che le parti stabiliscono per i loro rapporti di collaborazione e cooperazione: la fattispecie, infatti, si caratterizza per l'ampiezza dello spazio riconosciuto alla determinazione negoziale. Il legislatore con il dettato normativo si limita a delineare un perimetro al cui interno indica degli elementi costitutivi, dei quali alcuni assumono carattere necessario, altri, invece, carattere facoltativo/eventuale. Una premessa si rende necessaria dato che il dettato normativo, apparentemente unico e monolitico, in realtà porta in sé due diverse previsioni: da un lato detta lo schema di forma e contenuto del contratto di rete, fattispecie meramente contrattuale, dall'altro indica la possibilità che la rete acquisisca soggettività giuridica e pertanto dispone un nucleo di disciplina che vale anche per la creazione di un ente. Di questa bipartizione tratteremo a seguire, ora ci si limita a descrivere gli elementi che la norma richiede siano presenti in contratto affinché esso sia sussumibile nella fattispecie legale. È preme notare come il legislatore, con la norma che ci ha consegnato, non regola la rete di imprese ma il contratto di rete, pertanto l'elencazione degli elementi costitutivi (della rete) sono dal legislatore prescritti quali elementi che il contratto deve indicare.

Gli elementi costitutivi di carattere necessario sono: la presenza delle imprese quali soggetti stipulanti; l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare

⁸⁹ Questa ricostruzione della fattispecie muove i primi passi dall'assunzione di criterio interpretativo di tipo funzionale. Interessante la lettura che ne ha offerto DI SAPIO A., *I contratti di rete tra imprese*, Riv.not., 2011, 201 ss., che ravvisa nello scopo enunciato dal legislatore l'elemento discrezionale tra rete e consorzi.

l'avanzamento verso tali obiettivi; la definizione di un programma comune con l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori, le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (che non rientri nei poteri di gestione dell'organo comune, quando istituito), nonché le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

Costituiscono, invece, contenuto eventuale del contratto, quegli elementi la cui presenza in contratto è rimessa alla libera scelta delle parti contraenti ed essi sono: l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, e di conseguenza la previsione, in contratto, della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo stesso. A corollario della costituzione del fondo sorge la necessità che in contratto siano indicate la sede e la denominazione della rete. Se il contratto ne prevede l'istituzione, l'individuazione del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto; la previsione di cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto.

Dalla disciplina vigente emerge l'elasticità della fattispecie, caratterizzata da un contenuto obbligatorio, e da un contenuto facoltativo.

Tanto la configurazione degli elementi necessari, quanto la determinazione e la configurazione di quelli eventuali, sono interamente rimesse alla libertà negoziale, per cui si possono immaginare e realizzare innumerevoli diverse soluzioni in termini di *governance*, di dotazione patrimoniale, di diritti di *exit* e di *voice*. Proprio in forza della natura eventuale di questi elementi (dove, pertanto, la variabile configurabilità della fattispecie è correlata non solo al *quomodo* ma pure all'*an*), si può, in maniera icastica, predicare che il contratto di rete offre una architettura a geometria variabile.

Secondo la prima indicazione, che si ricava dall'elencazione degli elementi compositivi dell'atto (ma non solo), il contratto di rete è contratto plurilaterale a parti qualificate, essendo prevista la partecipazione al contratto ai soggetti imprenditori.⁹⁰

I soggetti legittimati alla stipulazione del contratto di rete sono gli imprenditori, come risulta dal riferimento espresso, seppur laconico, al fatto che l'accordo può essere stipulato da "*più imprenditori*", ed il successivo richiamo, di cui alla lettera a), relativo al requisito che il contratto deve presentare ossia l'indicazione nell'atto della "*ditta, nome, ragione o denominazione sociale di ogni partecipante*".

⁹⁰ La previgente versione della norma, *ante* novella del 2010, prevedeva che il contratto fosse stipulato dalle "imprese" anziché dagli "imprenditori", previsione che faceva ricorso ad un'espressione impropria essendo acquisito, nella dottrina commercialistica, che i due termini, seppure spesso utilizzati come sinonimi, non sono vocaboli tra loro fungibili poiché l'impresa indica l'attività, il comportamento inteso come fattispecie, mentre imprenditore è il soggetto svolgente quell'attività. Cfr. SPADA P., "*Impresa*" voce in Dig. Disc. priv., 37; OPPO G., *L'impresa come fattispecie*, Riv. dir. civ. 1982, I, 109 ss. definisce fattispecie l'impresa e non l'imprenditore. L'impresa riveste carattere di nozione originaria e nozione primaria rispetto a quella di imprenditore. Ed ancora OPPO G. "*Impresa ed imprenditore*" voce in Enc. Giur. Treccani.

Nel testo normativo si rinvencono altri elementi indicativi del fatto che il contratto di rete sia un contratto tra imprenditori e con ciò ci si riferisce alla causa ed all'oggetto del contratto.

Guardando alla causa del contratto⁹¹, l'“*accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato*” costituisce un fine perseguibile propriamente da un imprenditore; ed in relazione all'oggetto, si ritiene che esclusivamente un imprenditore possa obbligarsi, secondo l'eterogenea previsione contenuta al comma 4-ter a “*collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa*”.

La nozione di imprenditore, intesa dal legislatore del contratto di rete, appare essere una nozione generale ed ad ampio spettro: pertanto, il concetto di imprenditore va qui considerato in senso unitario ossia imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa, dalla specie dell'attività produttiva, dalla natura del soggetto.⁹² Il concetto di

⁹¹ Parla di causa o scopo PATRIARCA C., *La “costituzione” delle reti d'impresa*, 91 in AIP (a cura di), *Reti di impresa: profili giuridici, finanziamento e rating*. Il Sole 24 Ore, 2011

⁹² La nozione di imprenditore viene intesa come concetto unitario dalla dottrina dominante, tuttavia vi è chi sostiene, così FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*¹³, 2010 che l'unica impresa sia quella commerciale. Nell'impresa commerciale vi è quell'elemento teleologico della produzione per i bisogni del mercato, che caratterizza l'impresa, nell'impresa agraria (salvo che non si tratti di impresa industrializzata) l'elemento teleologico starebbe nel produrre, mentre lo scambio sarebbe un elemento secondario od accessorio (p.54) nella piccola impresa l'elemento predetto starebbe nello svolgimento della propria attività lavorativa (p.50) .Partendo da altro presupposto, ma in senso analogo : RAVÀ T., *La nozione giuridica d'impresa*, Milano, 1949, sostiene che solo l'imprenditore commerciale sarebbe vero imprenditore: nelle altre ipotesi il termine sarebbe usato in senso improprio e diverso. BRACCO R., *L'impresa nel sistema del diritto commerciale*, Padova 1966, 111 ss. il codice non contiene una nozione unitaria di imprenditore, bensì tre nozioni distinte, quella dell'imprenditore

imprenditore, così inteso, è onnicomprensivo, vale a dire che non deve misurarsi con le ulteriori distinzioni tra imprenditore commerciale, piccolo imprenditore, imprenditore agricolo, artigiano. Alla luce di ciò, quindi, soggetti stipulanti un contratto di rete possono essere tanto piccoli imprenditori, quanto imprese di medie e grandi dimensioni, sia imprenditori commerciali che agricoli o artigiani, tanto imprenditori individuali, quanto collettivi, sia privati che pubblici. Va dato conto che l'attuale previsione libera il campo dai dubbi che erano sorti a fronte della prima versione del testo della norma⁹³, testo in cui il legislatore, facendo espresso riferimento “*ai rispettivi oggetti sociali*”, sembrava circoscrivere la partecipazione al contratto di rete ai soli soggetti societari.⁹⁴ Ci si interroga in dottrina circa la portata e l'estensione del termine “imprenditore”: il lemma potrebbe esser interpretato nell'accezione del diritto europeo e quindi per imprenditore si dovrebbe intendere qualunque persona fisica o giuridica che agisca nel quadro della propria attività professionale⁹⁵; tuttavia dalla lettura della norma emerge la necessità che nel soggetto contraente ricorra tanto un elemento di natura sostanziale quanto un elemento cd. “formale”⁹⁶ costituito dalla presenza dell'imprenditore al Registro Imprese.

commerciale all'art. 2082, quale unica nozione rilevante, e poi quella di imprenditore agricolo all'art. 2135 e quella di piccolo imprenditore all'art. 2083 c.c..

⁹³ Ci si riferisce al testo dell'art. 3 comma 4-ter, d.l. 5/2009, conv. con l.33/2009 ed anche alla versione successiva alla modificazione intervenuta con l.99 /2009.

⁹⁴ A sostegno della lettura lata dell'utilizzo del termine imprenditore, peraltro unanimemente condivisa in dottrina (CAFAGGI F., “ *Il nuovo contratto di rete: “learning by doing”?*”, I contratti, 2010, 1145; DI SAPIO A., *I contratti di rete tra imprese*, in *Riv. not.*1/2011; 201, GENTILI A., *Il contratto di rete dopo la l. n.122 del 2010*, in *I contratti* 6/2011, 618; TRIPPUTI E.M., *Il contratto di rete*, Le Nuove Leggi civili commentate, 2011, 55 ss.), oltre al dato letterale e testuale, va tenuta in considerazione la finalizzazione politico-legislativa di questo strumento contrattuale alle imprese medio-piccole, per cui non può pensarsi che il legislatore non abbia voluto riferirsi proprio a quelle realtà imprenditoriali caratterizzate da minori dimensioni.

⁹⁵ GENTILI A., *Il contratto di rete dopo la legge n. 122/2010*, I Contratti, 2011. 617 ss

⁹⁶ Il termine imprenditore è da intendersi in un'accezione tanto sostanziale quanto formale. Sostanziale significa imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c., formale significa che l'imprenditore dev'esser iscritto al Reg. Imprese dato che l'iscrizione del contratto presso la

Secondo elemento richiesto dalla norma è l'indicazione degli obiettivi strategici e delle modalità per la misurazione del loro conseguimento⁹⁷. La presenza e la richiesta di questi elementi pone in evidenza la qualità "dinamica" del contratto, inteso come strumento di attivazione degli interessi in gioco. Il contratto di rete, ponendosi quale contratto plurilaterale con comunione di scopo, svolge un ruolo che non è tanto quello di imporre uno schema di attribuzione che valga a fissare gli interessi delle parti tramite immediate imputazioni, quanto quello di attivare gli interessi delle parti, indirizzandoli in modo continuativo al perseguimento degli interessi costitutivi delle finalità del "piano di azione".⁹⁸

La norma prescrive poi la definizione del programma comune (con l'enunciazione dei diritti e degli obblighi che le parti si riconoscono), le modalità di realizzazione del programma. È opportuno partire da un dato di matrice normativa. Il legislatore, infatti, nel definire il contratto di rete, indica una serie di attività che possono costituire oggetto dell'accordo tra

posizione di iscrizione al Reg. Imprese di ciascun partecipante è chiesta dalla norma ai fini dell'efficacia del contratto stesso. In questo senso COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE E RETIMPRESA (a cura di), *Linee Guida per i contratti di rete*, marzo 2012,

⁹⁷ Con questo elemento il legislatore chiede espressamente quello che è nell'in sé di qualsiasi operazione, tanto più nell'ambito delle operazioni B2B: a ben vedere, è insito nella natura dei rapporti contrattuali, lì dove non si caratterizzano per spirito di liberalità, e dove siano validamente assunti dalle parti, il dar vita ad assetti idonei a produrre un miglioramento delle condizioni della parte contraente, ossia mirare al soddisfacimento di un interesse fisiologicamente volto ad una modificazione *in melius* della condizione del contraente (specie se imprenditore) sic GITTI G., *Il contratto di rete in I contratti per l'impresa*, GITTI-MAUGERI- NOTARI (a cura di) Bologna 2012, 495. Pertanto l'espressa previsione del legislatore secondo cui con il contratto di rete le parti abbiano a perseguire queste poste migliorative risulterebbe ovvia se non ultronea, se non fosse che il legislatore non si limita a chiedere che siano indicati in atto gli obiettivi strategici, ma con più pregnanza chiede che siano previste le modalità di misurazione dell'avanzamento verso il perseguimento degli stessi. Potrebbe forse ritenersi che il legislatore del contratto di rete abbia focalizzato l'attenzione su questi requisiti per sottolineare la concretezza dello strumento, quasi a voler esortare le parti a non sminuire lo strumento ad una mera enunciazione di intenti, ma pretenda, non ultimo anche per il corredo di agevolazioni fiscali ed amministrative previste e disposte, che il contratto abbia da trovare un impiego foriero di ricadute pratiche ed operative effettive.

⁹⁸ Queste considerazioni sono tratte da MAIORCA S., "Contratto plurilaterale", voce in Enc. giur. Treccani, 10

gli imprenditori, e nel far ciò opera una triplice categorizzazione: lo scambio di informazioni o prestazioni, la collaborazione in forme ed ambiti predeterminati e l'esercizio in comune. Questi sono tre "macro categorie", che riflettono secondo talune interpretazioni, tre "macro modelli" di rete⁹⁹, il cui contenuto va riempito, appunto, dal programma comune. Esso costituisce l'oggetto del nostro contratto e deve, pertanto, esprimere l'idea imprenditoriale. Il programma comune può consistere in un particolareggiato *business plan* avente ad oggetto un preciso progetto, oppure (e spesso così si presenta) può configurarsi quale cornice, quadro al cui interno sono previste diverse attività da svolgersi e vengono definite reti "multi- progetto"¹⁰⁰. È frequente il caso in cui i contratti di rete si trovano a coordinare una pluralità di attività, dotate di una certa indipendenza anche se pur sempre relazionate l'una all'altra: in questa tipologia di contratti, si prevede espressamente che il programma di rete possa articolarsi in sotto-progetti. La possibile natura "multi-progetto" dei contratti di rete, non è sfuggita all'attenzione del legislatore che, con una recente innovazione legislativa¹⁰¹, ha introdotto espressamente il contratto di rete tra le forme di aggregazione ammesse a partecipare ai bandi di aggiudicazione dei contratti. L'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, nel fornire, con la Determinazione n. 3/2013, le indicazioni operative per la partecipazione delle reti alle gare per i pubblici appalti ha considerato questo aspetto, esplicitando che,

⁹⁹ CAFAGGI F., *Il nuovo contratto di rete: "learning by doing"?*, in *Contratti*, 2010, 1143,

¹⁰⁰ CAFAGGI F., IAMICELI P. E MOSCO G.D., *Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo*, *I contratti*, 2013, 799 ss.

¹⁰¹ Con il D.L.n.179/2012 (convertito con L.n.221/2012) è stato novellato il Codice degli Appalti pubblici (d.lgs. 163/2006), per cui all'art. 34 è stata aggiunta la lettera e-bis, in forza della quale, tra le formazioni ammesse a partecipare alle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, sono ora previste anche "le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37".

nell'articolare l'oggetto del contratto di rete, tra le diverse attività costituenti il programma comune, le parti contraenti devono pattiziamente decidere di contemplare la partecipazione congiunta alle procedure di gara . Alla definizione del programma comune consegue la determinazione dei diritti e degli obblighi, determinazione che avviene ad opera delle parti contraenti, ossia sono i contraenti a dover stabilire quali diritti si riconoscono e quali obblighi si assumono.

La norma chiede che sia stabilita la durata del contratto. Il contratto di rete può essere ricondotto al novero dei c.d. contratti di durata ¹⁰². In essi la durata è funzionale ad una collaborazione che, in quanto strategica, comporta di regola il compimento di c.d. investimenti specifici e può generare effetti di *lock in* nella relazione, innalzando i costi derivanti dall'uscita e dallo scioglimento della rete. La stabilità di quest'ultima è dunque elemento da preservare, il che comporta l'adozione di meccanismi di gestione delle sopravvenienze che valorizzino la flessibilità della rete e la cooperazione tra le parti. Tra gli elementi che compongono il contenuto necessario del contratto, si annoverano le modalità di adesione successiva (se al contratto le parti stipulanti conferiscono una struttura aperta), nonché le regole per l'assunzione delle decisioni in capo ai partecipanti, decisioni tanto di tipo gestorio quanto modificativo, sottintendendo questa previsione una definizione, in contratto, della ripartizione tra le materie la cui decisione spetti all'organo comune (ove istituito) e quelle spettanti alle imprese. Il contratto di rete rappresenta un terreno molto fertile su cui il disegno delle clausole contrattuali assume un ruolo di primo piano.

¹⁰² Nel senso riconducibile alla lettura di G. OPPO, *I contratti di durata*, Riv. dir. comm., 1943, I, 144 ss.

Non è prerogativa di queste pagine affrontare l'analisi dei tanti, e diversi, profili che concernono il contratto di rete, ma solo tratteggiare la fisionomia della fattispecie come emerge dalla semplice lettura del testo normativo. Nel quadro descrittivo rilevano anche gli elementi che compongono il cd. contenuto facoltativo del contratto ed in particolare il fondo patrimoniale comune e l'organo comune.

L'organo deputato, ex art. 1332 c.c., all'attuazione del contratto di rete è stato sempre denominato dal legislatore "organo comune". La sua qualificazione quale mandatario collettivo, esplicitamente emersa a seguito della riforma del 2010, è andata sfumando nella novella del 2012, riproponendo dunque l'interrogativo circa la natura giuridica del rapporto tra aderenti e "organo comune"¹⁰³ : un interrogativo che oggi deve valutarsi anche in ragione dello specifico modello di rete tra quelli individuati dalla recente riforma.

A ben guardare, già in presenza della disciplina previgente, l'istituzione dell'organo comune, ove contemplata, ha dato vita a strutture di governo molto diverse tra loro, complessivamente riconducibili alle seguenti soluzioni:

- a) un organo comune composto da tutti gli aderenti o loro rappresentanti
(organo comune c.d. onnicomprensivo);

¹⁰³ COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, Linee Guida per i contratti di rete, cit., 63 ss.; GALLO D., *Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità*, ne *La Responsabilità civile*, 2012, 6, . DONATIVI V., *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, Le Società, 2011, 1429; DAMIANO A., *L'organizzazione nella rete*, in CAFAGGI, IAMICELI, MOSCO (a cura di), *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., 205 ss.

b) un organo comune pluri-personale c.d. “ristretto” dove i componenti dell’organo comune sono fin dall’inizio in numero inferiore alle imprese che partecipano alla rete;

c) un modello monocratico dove l’organo comune è composto da una sola persona o da una sola impresa.

Nello schema delineato dal legislatore, la competenza del c.d. “organo comune”, sebbene prevista come facoltativa rispetto alla competenza decisionale dei partecipanti al contratto di rete, non è confinata a una mera funzione di rappresentanza degli aderenti finalizzata a garantirne un rilievo unitario nei rapporti con i terzi (o di rappresentanza della rete nell’ipotesi di rete soggettivizzata). Al contrario, il ruolo dell’organo comune è incentrato su veri e propri “poteri di gestione” (art. 3 comma 4-ter, lett. e), oltre a poteri di rappresentanza¹⁰⁴, inerenti all’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi di esso¹⁰⁵. L’organo comune perciò risponde ad un’esigenza di organizzazione del fenomeno reticolare attraverso la ripartizione di funzioni, in ragione delle competenze di ciascuno, al fine di dare attuazione al programma di rete, come del resto contemplato dallo stesso legislatore nel diritto generale dei contratti per i contratti c.d. aperti (art. 1332 c.c.).

La realizzazione dei progetti di collaborazione strategica postula necessariamente la destinazione di risorse economiche. Tuttavia, non è unica ed univoca la soluzione che le disposizioni sul contratto di rete prevedono sul punto. La disciplina del contratto di rete, sotto questo profilo, ha subito modificazioni rilevanti: da una impostazione

¹⁰⁴ Se e quando conferita, a tal proposito v. cap.II, par. 2 e par.3

¹⁰⁵ V. DONATIVI V., *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, Le società, 2011, 1429.

prevalentemente o esclusivamente fondata sull'auto-finanziamento legato ai c.d. "conferimenti" nel fondo comune, quale elemento obbligatorio della relazione contrattuale, si è passati, con la riforma operata nel 2010 a una visione "plurale" delle fonti di finanziamento poiché il fondo comune è divenuto elemento non più necessario della fattispecie. Il fondo patrimoniale comune, va soggetto, per quanto concerne le modalità di costituzione, ad una regolamentazione di pura matrice negoziale: dispone infatti la norma che il contratto debba indicare *"qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;"*.

Il legislatore con la novella *ex* L.n.134/2012, ha introdotto una disciplina che concerne il profilo della responsabilità patrimoniale nel contratto di rete, quando in esso vi sia la costituzione del fondo patrimoniale comune e l'istituzione dell'organo comune (destinato a svolgere attività, anche commerciale con i terzi): per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente nei limiti del fondo. La limitazione della responsabilità per le obbligazioni contratte in relazione al programma di rete ha, prima, seguito le faticose sorti della disciplina consortile, a cui l'articolato riformato nell'estate del 2009 faceva rinvio con il limite della compatibilità, per poi trovare un assetto diverso con la novella del 2012. Ora il rinvio alla disciplina consortile, con il vincolo della compatibilità,

resta invece per gli artt. 2614 e 2615 comma 2 c.c., in tema, rispettivamente, di indivisibilità del fondo e non aggredibilità dello stesso da parte dei creditori particolari degli aderenti e di responsabilità per le obbligazioni contratte dall'organo comune per conto dei singoli partecipanti.

A grandi linee si sono tratteggiati i “caratteri” della fattispecie, con mero intento descrittivo per permettere di conoscere quante e quali possano essere le “tessere” nella composizione del mosaico che con la rete si può comporre.

4. Le tipologie delle reti d'impresa.

Quanto descritto fino a questo punto, ci consegna una fattispecie articolata e composta in cui ad elementi costitutivi “necessari”, si possono accompagnare elementi di natura “facoltativa”¹⁰⁶, pertanto la fattispecie che il contratto di rete permette di creare può assumere geometrie ogni volta diverse. Si possono, pertanto dare le seguenti diverse “configurazioni”:

- a) contratto di rete costituito con i meri elementi necessari, quindi senza istituzione dell'organo e senza costituzione del fondo;
- b) contratto di rete dotato di organo comune ma non di fondo patrimoniale comune;

¹⁰⁶ Parla di natura accidentale di questi due elementi , GENTILI A., *Il contratto di rete dopo la legge n. 122/2010* , I Contratti, 2011. 626.

- c) contratto di rete dotato di fondo patrimoniale comune ma non di organo;
- d) contratto di rete dotato di organo comune e fondo patrimoniale comune.

L'analisi della fattispecie condotta secondo una suddivisione o sottodistinzione in modelli, è stata affrontata in dottrina¹⁰⁷ fin dalla riforma del 2010. A questa definizione in modelli di reti, definizione (o distinzione) operata sulla base della presenza, o meno, nella rete degli elementi di strutturazione, con le modifiche introdotte nel 2012 si sono affiancate ulteriori distinzioni¹⁰⁸.

Infatti, le diverse articolazioni che, in una sorta di *climax*, portano da un minimo ad un massimo di “strutturazione” della rete, vanno poi ulteriormente declinate alla luce della possibilità che la rete acquisisca soggettività giuridica.

4.1. Le reti strutturate prive di soggettività giuridica

Come si è già anticipato nei paragrafi che precedono, attualmente il quadro delle disposizioni concernenti il contratto di rete ci consegnano due fattispecie di reti: la rete meramente contrattuale e la rete dotata di soggettività giuridica. A ben vedere, la strutturazione in quattro diversi possibili modelli, di cui al paragrafo precedente, è una descrizione che

¹⁰⁷ Innanzitutto CAFAGGI F., *Il nuovo contratto di rete: “learning by doing”?*, Contratti, 2010, 1143.

¹⁰⁸ Si v. *Postilla di aggiornamento in Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, CAFAGGI, IAMICELI, MOSCO (a cura di) Quaderni di Giur.comm., Milano 2012. GRANELLI C., *In margine alla ricerca della “Fondazione Bruno Visentini” sulle prassi applicative del contratto di rete*, I contratti , 2013 833 ss.

attiene alla fattispecie contrattuale, poiché la rete dotata di soggettività non può prescindere dalla costituzione del fondo e, come si avrà modo di dire in seguito¹⁰⁹, dall'istituzione dell'organo comune.

In una gradazione di “strutturazione”, partendo da un contratto di rete privo di elementi facoltativi, quindi senza fondo e senza organo, via via si possono configurare contratti dotati di organo e non di fondo (o viceversa), fino al contratto di rete dotato di entrambi gli elementi. È a quest'ultima ipotesi che nel prosieguo della tesi¹¹⁰ si presterà particolare attenzione, giacché è solo in presenza di fondo e di organo comune, che la norma sul contratto di rete prevede il regime di “autonomia patrimoniale”¹¹¹, ma non di “soggettività giuridica”. Siffatto modello presuppone che i partecipanti optino per:

- a) l'istituzione di un fondo patrimoniale comune;
- b) l'istituzione di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi;
- c) l'indicazione, in sede di atto costitutivo, della denominazione e della sede della “rete”;
- d) la non iscrizione della “rete” nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, ma solo l'iscrizione del “contratto di rete” nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante.

¹⁰⁹ Non concordando pienamente con quanto sostenuto, seppure non senza dubbi, in *Postilla di aggiornamento in Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, CAFAGGI, IAMICELI, MOSCO (a cura di) Quaderni di Giur.comm., Milano 2012.

¹¹⁰ V. Cap. III

¹¹¹ Sic GRANELLI C., In margine alla ricerca della “Fondazione Bruno Visentini” sulle prassi applicative del contratto di rete, in *I contratti*, 2013 833 ss.

Le “reti” riconducibili a tale modello (le cd. reti-contratto), non costituiscono, pertanto, un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche (non hanno “soggettività giuridica”) e non sono titolari del fondo patrimoniale comune, che fa invece capo - collettivamente - ai partecipanti alla “rete”, seppure costituisca un patrimonio “separato” rispetto a quello di questi ultimi. Per tutta la durata del “contratto di rete”, i partecipanti non possono chiederne la divisione ed i creditori particolari di essi non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

L’assunzione delle obbligazioni avviene attraverso l’organo comune, che - salvo che il “contratto di rete” disponga diversamente - agisce non già per la “rete”, bensì per conto (ed eventualmente in nome) degli imprenditori partecipanti alla “rete”, in forza di una sorta di mandato collettivo.

A corollario delle disposizioni sul regime della responsabilità patrimoniale, la norma prevede che l’organo comune rediga annualmente una situazione patrimoniale¹¹², osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni. Alla redazione consegue il deposito di detta situazione patrimoniale presso l’ufficio del Registro delle Imprese del luogo in cui ha la sede la rete.

In queste prime brevi note descrittive, volutamente non si affrontano tutte le questioni che, invece, costituiranno oggetto delle analisi nei successivi capitoli; preme ora semplicemente dar conto della possibilità

¹¹² Forti perplessità sono state manifestate dagli interpreti fiscalisti, v. MARIOTTI F., *Il contratto di rete: eventuale soggettività giuridica e deposito della situazione patrimoniale*, in *La gestione straordinaria delle imprese*, n. 1/2013, 73 ss.

che la rete si configuri secondo due distinti macro-modelli: la rete senza soggettività giuridica ma pur sempre dotata degli elementi “organizzativi” e la rete che, per volontà delle parti contraenti, sia dotata di soggettività giuridica (cd.rete-soggetto).

4.2. Le reti dotate di soggettività giuridica

La rete dotata di “soggettività giuridica” presuppone:

- a) l’istituzione di un fondo patrimoniale comune;
- b) l’istituzione di un organo comune (destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi);
- c) l’indicazione, in sede di atto costitutivo, della denominazione e della sede della “rete”;
- d) l’esercizio della facoltà di iscrivere la “rete” nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

Le “reti” riconducibili a siffatto modello costituiscono un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche, attive e passive (hanno cioè la “soggettività giuridica”): sono titolari del fondo patrimoniale comune, che costituisce patrimonio “autonomo” rispetto a quello dei singoli partecipanti, e per tutta la durata del “contratto di rete”, e se si ritiene applicabile la norma ex art. 2614 c.c. i retisti non possono chiederne la divisione ed i creditori particolari di essi non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Le obbligazioni vengono assunte e i diritti acquistati a mezzo dell’organo comune, che - in forza

di una sorta di rappresentanza organica - agisce in nome della “rete” stessa. Delle obbligazioni, assunte dall’organo comune in relazione al programma di rete, la rete risponde con il fondo comune ed i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente su di esso. Anche per queste reti vige l’obbligo di redigere, annualmente, la situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni; e conseguentemente la situazione patrimoniale va depositata presso l’ufficio del Registro delle Imprese del luogo dove hanno la loro sede. Il modello in esame finisce con l’avvicinarsi molto a figure già note ed ampiamente collaudate nella nostra esperienza giuridica e, correlativamente, con l’allontanarsi dall’originaria aspirazione a fare della “rete” uno strumento leggero e snello di cooperazione fra imprese¹¹³. Sebbene in queste pagine ci si limiti ad una descrizione a tratti molto generali della distinzione tra i due modelli, preme sottolineare come la norma apparentemente non preveda la necessaria presenza dell’organo comune nelle reti dotate di soggettività. Limitandoci a quanto prescritto nel testo normativo, il comma 4-*quater* dell’art. 3 d.l.n.5/09 e ss.mm.ii., si richiede solamente la presenza del fondo patrimoniale per poter iscrivere la rete “*nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede;[...]*”, iscrizione cui consegue l’acquisizione di soggettività giuridica “[...]con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica”¹¹⁴.

¹¹³ Sic GRANELLI C., In margine alla ricerca della “Fondazione Bruno Visentini” sulle prassi applicative del contratto di rete, in *I contratti*, 2013, 833 ss.

¹¹⁴ L’articolato *de quo* è stato inserito con L. n.134/2012 (conversione con modifiche di D.L.n.83/2012).

A fronte di ciò, si registrano opinioni secondo cui la rete, pur dotata di soggettività giuridica, potrebbe non corredarsi di un organo comune¹¹⁵, pertanto in mancanza di una delle due condizioni, chieste dalla norma (organo comune che svolga attività con i terzi e fondo patrimoniale comune) affinché trovi applicazione il regime di autonomia patrimoniale perfetta, quest'ultimo non opererebbe. La premessa a siffatta opinione, a nostro dire, non è condivisibile, tuttavia rinviando le considerazioni su questo aspetto alle pagine del prossimo capitolo, limitandoci ora solo a indicare anche l'organo comune tra gli elementi che devono essere presenti per potersi configurare una rete dotata di soggettività giuridica.

¹¹⁵ In questo senso GRANELLI C., *In margine alla ricerca della "Fondazione Bruno Visentini" sulle prassi applicative del contratto di rete*, I contratti, 2013, 833 ss., mentre in chiave dubitativa in *Postilla di aggiornamento in Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, CAFAGGI, IAMICELI, MOSCO (a cura di) Quaderni di Giur.comm., Milano 2012.

CAPITOLO SECONDO

RETI D'IMPRESA: ATTIVITÀ E REGOLE DI IMPUTAZIONE

1. Strutturazione della rete e regole di imputazione

La rete è una fattispecie che vede la partecipazione di una pluralità di soggetti cointeressati all'esercizio di determinate iniziative economiche, di conseguenza si rende necessario chiarire il profilo dell'imputabilità delle situazioni giuridiche soggettive che vengono ad esistere in forza della rete.

Il primo punto di osservazione consiste, quindi, nell'individuare in capo a chi si produca l'assunzione delle obbligazioni e l'acquisizione dei diritti che nascono dalle relazioni che la rete instaura con i terzi. Il quesito in esame ruota attorno a un nucleo centrale rappresentato dal problema se la pluralità di iniziative ed attività, coordinate e unificate dallo scopo comune, vada rapportata a una pluralità di centri di imputazione o non piuttosto a un unico centro di imputazione.

Sul piano delle attività economiche concorrono categorie distinte e complesse che conducono ad un ineludibile interrogativo circa la titolarità delle iniziative. In particolare c'è da chiedersi se alla pluralità sul piano oggettivo corrisponda, o meno, una pluralità a livello soggettivo.

La risposta dovrebbe variare a seconda della rilevanza cd. interna o esterna¹¹⁶ che si riconosce alla rete, questione questa che ha caratterizzato le analisi ed esegesi che i commentatori hanno dedicato e riservato all'insieme delle norme sul contratto di rete ed alla fattispecie, fin dal suo primo apparire nell'ordinamento giuridico italiano. Potremmo parlare di una questione, o forse più propriamente, di un problema di identificazione che nasce dalla necessità di stabilire se nel traffico giuridico la rete sia (*melius fosse*), o meno, un autonomo centro di imputazione. La rilevanza e centralità che il tema ha rivestito nei primi anni parrebbero superate in forza delle modifiche introdotte dalla novella di cui alla L. n.134/2012¹¹⁷, con la quale il legislatore ha disposto che la rete (dotata di fondo) possa acquisire soggettività giuridica.

Prima di questa espressa previsione in dottrina si era registrato un dibattito molto acceso in merito alla natura entificata, o meno della rete d'impresa: le opinioni, infatti, si dividevano tra quanti sostenevano che con il contratto di rete si configurasse un nuovo soggetto giuridico e quanti, invece, ritenevano che il contratto di rete, lungi dal far acquisire soggettività giuridica alla rete e cioè lungi dalla creazione di un nuovo soggetto, fosse fattispecie operante sul mero piano contrattuale.¹¹⁸

¹¹⁶ Vigente il testo normativo successivo alle modifiche introdotte con L. n. 99/2009 (pertanto, prima delle modifiche ex L.n. 122/2010), CAFAGGI F.- FERRARI C., in *La responsabilità della rete verso i terzi*, in CAFAGGI F. (a cura di) *Il contratto di rete, Commentario*, Bologna 2009, cit. p.111 “*La rete può rilevare esternamente come entità unitaria, distinta dai propri membri e dotata di propria soggettività oppure può avere un rilievo meramente interno relazionandosi coi terzi come una pluralità dei soggetti aderenti*”

¹¹⁷ V. Cap. 1 par. 2.4

¹¹⁸ Prima delle modifiche introdotte ex L. n. 134/2012, la duplice possibile natura del contratto era stata ammessa da: CAFAGGI - IAMICELI, *La governance del contratto di rete*, in (a cura di) CAFAGGI F., *Il contratto di rete. Commentario*, Bologna 2009, p.45 ss.; F. CAFAGGI *Le reti di imprese e i contratti di rete*, in IAMICELI P., (a cura di) *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, 2009 , 919 IAMICELI P., (a cura di) *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino 2009, p. 25 ss.; CORAPI D., *Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione* in

Oggi la previsione normativa che espressamente sancisce la possibilità che la rete acquisisca soggettività giuridica parrebbe aver risolto la questione. Rimane da capire, tuttavia, la reale portata di quanto previsto dal legislatore.

Il rapporto tra la rete e i terzi postula il problema di individuare chi sia la controparte rispetto ai terzi: se l'ente-rete, se di ente può e deve parlarsi, oppure la pluralità di imprese retiste.

2. Reti prive di soggettività giuridica.

A voler descrivere i criteri di imputazione, che possono operare in una rete, ci può sovvenire l'immagine di una scala con un grado di

IAMICELI, (a cura di) *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino 2009, 167 ss.; VILLA G., *Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale*, in IAMICELI P., (a cura di) *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino 2009, p.110, e ID. *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, Giur. Comm., 2010, I, 952; MOSCO G.D., *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, Giur. comm. 2010, I, 848; e CUFFARO V., *Contratti di impresa e contratti tra imprese, ne I contratti di rete*, Corriere del Merito. Suppl. al n.5, 2010 .

Fra quanti, invece, negavano la possibilità di costituzione di reti associative: SCIUTO M. , *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)* in www.associazionepreite.it/scritti/sciuto004.php e in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, CAFAGGI-IAMICELI-MOSCO (a cura di) Quaderni di G.comm., Milano 2012; CIRIANNI F., *Il contratto di rete*, in *Notariato*, 2010, p.442 ; BRIGANTI E., *La nuova legge sui "contratti di rete" tra le imprese: osservazioni e spunti*, *Notariato*, 2010, 191; GENTILI A., *Il contratto di rete dopo la l. n.122 del 2010*, *Contratti* , 2011, 617; ID., *Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete*, *Obblig. contr.*, 2010, 87; MALTONI M., *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L.n.122/2010*, *Notariato*, 2011, 64; ZANELLI. P., *Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto*, *Contratto e impr.*, 2010, 951; CAMARDI C., *Dalla rete di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, *I contratti* 2009, 928; SCARPA D., *La responsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni assunte a favore di una rete tra loro costituita*, *La responsabilità civile*, 2010, 406 e DONATIVI V., *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, *Le Società*, 2011, 1429. COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE E RETIMPRESA (a cura di), *Linee Guida per i contratti di rete*, marzo 2012, in <http://www.notaitriveneto.it/download.php> ed in <http://www.retimpresa.it/index.php/it/le-guide-di-retimpresa>

concentrazione crescente: dalla pluralità dei centri di imputazione all'unicità.

Traendo spunto, per la nostra riflessione, dalla considerazione secondo cui “*la rete si caratterizza per una stretta interdipendenza tra le sfere di attività dei singoli aderenti e tra queste e le attività della rete complessivamente intesa*”¹¹⁹, bisogna considerare come questa stretta interdipendenza si manifesti.

È di tutta evidenza come il connotato essenziale rappresentato dalla pluralità soggettiva nella compagine reticolare riversi i propri effetti in punto di imputazione dell'attività di impresa. Tuttavia, non può parlarsi di criteri di imputazione se non prima distinguendo le diverse ipotesi che possono configurarsi.

Quando infatti, in esecuzione del programma comune di rete, i singoli imprenditori abbiano ad assumere obbligazioni ciascuno in nome proprio e per proprio conto, *nulla quaestio* circa la natura individuale e personale dell'imputazione.

Nell'analizzare i meccanismi che caratterizzano le reti, è imprescindibile considerare che lo svolgimento delle attività in seno alla rete possa avvenire attraverso forme di collaborazione declinabili in diversi modi: con la stipulazione di distinti contratti in capo alle singole imprese, o con la stipulazione di contratti in capo alla pluralità di imprese aderenti alla rete.

Nel caso dell'assunzione di obbligazioni, da parte di più imprese, si versa in un'ipotesi in cui più soggetti sono co-obbligati nei confronti di

¹¹⁹ IAMICELI P., *Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento*, in MACARIO - SCOGNAMIGLIO (a cura di), *Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito*, I contratti, 2009, 915 ss.

una medesima controparte contrattuale, ossia si è in presenza di un'obbligazione soggettivamente complessa.

La categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse è frutto di una sintesi creata in dottrina per tutte le ipotesi di rapporti obbligatori caratterizzate dalla presenza di una pluralità di debitori o creditori. Non si affronta ora la diversa questione delle obbligazioni facenti capo ad una collettività organizzata¹²⁰, di cui si darà conto nei paragrafi successivi.

Invero, il tema delle obbligazioni soggettivamente complesse potrebbe condurre la nostra riflessione sul versante delle obbligazioni solidali e delle obbligazioni parziarie, tuttavia quello che preme rilevare in questa fase non è il piano dell'attuazione del rapporto obbligatorio¹²¹ (piano sul quale si gioca la distinzione tra obbligazione solidale, parziaria, nonché delle obbligazioni collettive e quindi ad attuazione congiunta), quanto invece il piano dell'imputazione delle obbligazioni che fa capo alle parti coinvolte nell'assunzione delle obbligazioni.

Ciò che interessa rilevare e sottolineare nelle pagine seguenti è la peculiarità rappresentata da come la disciplina delle reti d'impresa possa interferire in ordine ai criteri di imputazione.

Ponendo mente all'ipotesi della rete-contratto, ipotesi in cui l'imputazione degli atti posti in essere avviene in capo alle imprese retiste, deve poi considerarsi l'ipotesi in cui le imprese operino attraverso l'interposizione di un organo comune.

¹²⁰ V. Cap.3 par. 1.1.

¹²¹ Per l'interpretazione secondo cui la solidarietà opera sul piano dell'esecuzione, BUSNELLI F.D., *L'obbligazione soggettivamente complessa*, Milano, 1974, 215. Analogamente IUDICA G., *Impugnative contrattuali e pluralità di interessi*, Padova 1973, 153.

2.1. In particolare l'ipotesi degli atti posti in essere dall'organo comune privo di poteri rappresentativi in una rete con fondo patrimoniale comune

L'analisi della norma di cui al comma 4-ter e ss. dell'art.5 D.l.n.5/09, porta a focalizzare l'attenzione su un particolare aspetto.

La norma prevede la possibilità che i contraenti istituiscano, in seno alla rete, un organo comune e propriamente: *“se il contratto ne [dell'organo comune] prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni[...]*”.

Più passaggi contenuti in questa parte della norma devono destare l'attenzione dell'interprete: innanzitutto il legislatore opera un distinguo tra l'ipotesi in cui l'organo agisca in una rete soggetto, dall'ipotesi in cui agisca in una rete-contratto. L'imputazione dell'agire rappresentativo dell'organo opererà, nel primo caso, in capo alla rete (soggetto appunto) e, nel secondo caso, dovrebbe operare verso gli imprenditori (retisti). In quest'ultima ipotesi, peraltro, si pone l'ulteriore

quesito se l'imputazione abbia a cadere su tutti i retisti o solo su coloro che abbiano agito¹²² per la specifica attività posta in essere.

Quello su cui polarizzare l'osservazione è, tuttavia, il fatto che il legislatore prevede che siano i contraenti a disciplinare i poteri di gestione e rappresentanza conferiti all'organo comune.

Nella libertà riconosciuta alla determinazione negoziale, dobbiamo immaginare che le parti contraenti (di una rete-contratto) possano dotare l'organo comune di rappresentanza, o meno. A ben vedere, come si rileva anche dalla prassi contrattuale, non è infrequente la soluzione in cui all'organo comune non viene conferito il potere di rappresentanza.

Si può versare, pertanto, in ipotesi di mandato senza rappresentanza, ossia, secondo una lettura che viene data in dottrina¹²³, l'agente (cd. gestore) costituirebbe il punto di riferimento soggettivo del momento formale del negozio: egli è parte del negozio e destinatario dei suoi effetti giuridici, mentre il sostituto (cd. gerito), in forza del rapporto di gestione, sarebbe destinatario delle conseguenze economico-pratiche del negozio stesso.

Il riferimento ai poteri conferiti (o conferibili) all'organo comune necessita di una premessa in ordine al rapporto che si instaura tra retisti e organo comune. Mentre nella precedente¹²⁴ versione della norma, si

¹²² A tal proposito, si rammenta che con i contratti di rete le parti possono prevedere di realizzare attività che riguardano anche solo una parte dei retisti, senza coinvolgere necessariamente tutta la compagine. A questa possibilità ha posto attenzione anche il legislatore che con la Legge. 221/2012 (di conversione del D.L.n.179/2012) ha novellato gli artt. 34 e 37 del D.lgs. 163/2006 (codice Appalti), inserendo le aggregazioni tra imprese aderenti a contratti di rete tra le formazioni che possono concorrere per le procedure di affidamento dei contratti pubblici. L'Autorità di Vigilanza per gli appalti pubblici, con la Determina n.3 del 23 aprile 2013 ha fornito indicazioni circa le concrete modalità di partecipazione delle reti alle procedure di gara.

¹²³ LUMINOSO A., *Il mandato*, Torino 2000, 7.

¹²⁴ Ci si riferisce alla norma nella formulazione precedente alla novella ex L. n. 134/2012, ossia quando (in seguito alle modifiche con la L.n.122/2010) la norma, al comma 4 ter dell'art. 3 lett. e) disponeva nel seguente modo: “e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il

faceva espressa indicazione ad un rapporto di mandato (la norma testualmente menzionava l'organo comune quale mandatario comune), ora il riferimento esplicito è venuto meno, ma si ritiene che non si possa diversamente qualificare il rapporto di tipo gestorio che si instaura tra le imprese retiste ed il soggetto deputato a dare esecuzione al programma di rete.

Va sottolineato che all'organo comune può esser conferito il potere rappresentativo, ma non necessariamente.

La duplice possibilità dà adito a due ipotesi che riteniamo si pongano in modo diverso per quanto concerne il criterio di imputazione delle situazioni giuridiche.

Nel caso in cui l'organo comune agisca in qualità di mandatario con rappresentanza, non sembrano esserci particolari questioni circa l'imputazione degli atti, posti in essere dall'organo comune, nelle sfere giuridiche dei retisti rappresentati: si seguono i normali criteri dell'agire rappresentativo basato sulla spendita del nome.

Diversa, invece, la situazione quando l'organo comune agisca quale mandatario senza rappresentanza.

Rappresentanza diretta ed indiretta non possono essere sussunti in un concetto giuridico unico, poiché sul piano dell'imputazione degli atti posti in essere dal mandatario, la spendita (o meno) del nome del mandante scolpisce una differenza fondamentale *quoad effectum*, ossia assume una rilevanza decisiva ai fini dell'analisi che si sta approntando.

In particolare, fermando l'attenzione su quanto previsto agli artt. 1705-

nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.[...]"

1707 c.c., secondo la tesi dell'efficacia obbligatoria del mandato¹²⁵, in assenza di *contemplatio domini* gli effetti derivanti dall'atto gestorio devono dapprima transitare nella sfera giuridica del mandatario per poi esser riversati in quella del mandante. Non può non darsi conto della tesi della rilevanza esterna degli atti del mandatario, secondo cui l'agire per conto altrui determinerebbe l'acquisto automatico¹²⁶, sebbene indiretto¹²⁷, dei diritti derivanti dal negozio gestorio stipulato dal mandatario. Se può trarsi un comune denominatore ad entrambe le teorie, questo è rinvenibile nel fatto che comunque sono esclusi effetti diretti, e tornando alla definizione di mandato senza rappresentanza di cui all'art. 1705 1°co.c.c. (il mandatario acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi), la disposizione pare suggerire che, in assenza di *contemplatio domini*¹²⁸, prevalga, ai fini dell'imputazione, il criterio formale, l'agire in nome proprio, sul criterio sostanziale dell'agire per conto altrui.

Va dato conto che secondo una tesi dottrinale¹²⁹ il meccanismo rappresentativo insisterebbe tutto sull'agire per conto altrui, assumendo, pertanto, la cura dell'interesse altrui un rilievo molto significativo¹³⁰. Se

¹²⁵ BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, in Tr. Vassalli XV, 2, Torino, 2ed. 2rist. 1955, 568; DOMINEDÒ, "Mandato", voce in Noviss. Dig.,X, Torino, 1968, 112; SCOGNAMIGLIO R., *Contratti in generale* in Tr.Grosso-Santoro-Passarelli, IV,2, Milano 1972, 3ed., 66.

¹²⁶ GABRIELLI G., *Il rapporto giuridico preparatorio*, Milano 1974, 140; LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in Tr. Cicu-Messineo, Milano 1984, 74; SACCO, *Principio consensualistico ed effetti del mandato*, Foro it., 1966, I,1384,SANTAGATA C., *Mandato. Disposizioni generali*, in Comm. Scialoja Branca, 1985, 376; CARNEVALI, "Mandato", voce in Enc.giur.Treccani, XXII, Roma 1990, il quale parifica il mandatario a un *non dominus*

¹²⁷ CARPINO, *I Contratti speciali. Il mandato, la commissione, la spedizione* in Tr. Bessone, XIV, Torino 2007, 29.

¹²⁸ PUGLIATTI S., *Sulla rappresentanza indiretta*, in *Studi sulla rappresentanza*, Milano 1965, 401 e ID. *Il conflitto di interessi tra principale e rappresentante*, in op.ult.cit., 41.

¹²⁹ PUGLIATTI S., *Sulla rappresentanza indiretta*, in *Studi sulla rappresentanza*, Milano 1965,397, 402 e 410 .

¹³⁰ PUGLIATTI S., in op. ult.cit. p.402: "la rappresentanza indiretta ha in comune con quella diretta la base sostanziale del fenomeno: la cura dell'interesse altrui cui si ricollega l'alienità del negozio compiuto dal rappresentante: anzi, possiamo, mi pare dedurre che anche nella

da un canto è opinione condivisibile che si debba assegnare un ruolo all'agire per conto altrui nell'ambito del complesso fenomeno rappresentativo, dall'altro non pare corretto sminuire la spendita del nome¹³¹. La spendita del nome è il meccanismo in forza del quale si attua una deviazione degli effetti dell'atto rispetto al suo naturale punto di incidenza soggettiva, ossia è il fulcro su cui si impernia il fenomeno della sostituzione rappresentativa¹³². Detto questo, non può però tacersi che, in particolare nel settore dei contratti stipulati nell'esercizio di un'impresa commerciale, sembra vacillare l'idea che rappresentante possa esser soltanto chi agisce spendendo il nome altrui: si pensi, in particolare, alla questione sollevata dalla norma di cui all'art. 2208 c.c. in relazione alla responsabilità per gli atti posti in essere dall'institore.

Venendo alla disciplina dell'institore, costui deve far conoscere ai terzi, con i quali contrae, che egli agisce per il preponente; in difetto, ai sensi dell'art. 2208 c.c., egli è personalmente obbligato nei confronti del terzo. La responsabilità personale dell'institore, sancita dall'art. 2208 c.c., discende dall'applicazione del principio generale in tema di

rappresentanza indiretta si ha una specie di contemplatio domini che se pur non si risolve in una relazione tra soggetti, implica una relazione tra sfere giuridiche soggettive"

¹³¹ Criticano l'eccessivo ridimensionamento della contrapposizione tra rappresentanza diretta ed interposizione gestoria, BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico* in Tr. Vassali, XV,2, Torino, 2ed. 2rist. 1955, 568; CARRESI F., *Il contratto*, in Tr. Cicu-Messineo; Milano 1987, 157-159, MINERVINI G., *Il mandato, la commissione, la spedizione*, Torino 1952,15, LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in Tr.Cicu-Messineo, Milano 1984,19. Il mandatario quale soggetto tipicamente obbligato a stipulare per conto del mandante, quando agisce con rappresentanza, pare aggiungere una facoltà, ma spiegare il mandato senza rappresentanza secondo una logica meramente addizionale, sicchè il mandato senza rappresentanza sarebbe un *minus* rispetto al mandato con rappresentanza o una fattispecie ad effetti minori, non appaga. A tal proposito Parla di "mandato che, sul piano degli effetti si arricchisce, dato che acquista la cd. efficacia diretta", BAVETTA G., "*Mandato*", voce in Enc.dir., XV, Milano, 1975, 331. Critico circa la definizione della spendita del nome quale "arricchimento degli effetti intrinseci del mandato", SANTAGATA C. *Mandato. Disposizioni generali*, in Comm. Scialoja Branca, 1985, 181.

¹³² Per un'approfondita disamina del tema, DELLE MONACHE S., *La "contemplatio domini"*, Padova 2001.

rappresentanza di cui all'art. 1388 c.c.¹³³ Peraltro, all'interno dello stesso articolo, si trova la peculiare previsione¹³⁴ secondo cui “*tuttavia (ndr. anche in mancanza di contemplatio domini) il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'istitutore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto*”. La norma in esame non pare costituire applicazione dei principi della rappresentanza volontaria, bensì sancisce il principio, proprio della rappresentanza di impresa¹³⁵, per cui gli effetti dell'attività del preposto,¹³⁶ sono imputabili all'imprenditore se l'attività è oggettivamente ed astrattamente ricollegabile all'esercizio dell'impresa: rileverebbe, pertanto un criterio di collegamento meramente oggettivo tra attività e imputazione degli effetti.

Sulla norma di cui alla seconda parte dell'art. 2208 c.c., vanno condotte alcune osservazioni: pur volendo intravedere nella disposizione una breccia al principio di cui all'art. 1705 c.c., non possiamo non considerare che a monte del rapporto institorio esiste un conferimento di poteri rappresentativi soggetto ad iscrizione al Registro delle Imprese (ed in mancanza di tale iscrizione la rappresentanza si reputa generale). Pertanto ci si potrebbe forse chiedere se l'omissione dell'istitutore di far conoscere al terzo che sta contraendo per l'istitutore non possa esser superata o compensata dalla conoscibilità legale della procura¹³⁷ o dei

¹³³ ANASTASI A., “*Institutore*”, voce in Enc. dir, Milano, 1971, 852

¹³⁴ Colloca questa previsione in una prospettiva di continuità rispetto alla tradizione del diritto romano, DELLE MONACHE S., *op.ult.cit.*, 464 e nt.117. L'Autore ritiene che la disciplina *de qua*, sembri avvicicabile, almeno *prima facie*, a quella prevista ex art. 2615 2° comma c.c.

¹³⁵ Così lo definisce PODETTI D., “*Institutore*”, voce in Dig. disc. priv. sez. commerciale, Torino 1992, 433

¹³⁶ v. art. 2206 c.c. che prevede l'iscrizione della procura presso l'ufficio del registro delle imprese, in mancanza di iscrizione la rappresentanza si reputa generale-E' il legislatore, pertanto, ad attribuire al preposto poteri rappresentativi.

¹³⁷ Sostiene che dall'art. 2208 c.c. sia possibile desumere, *a contrario*, una regola in base alla quale il negozio deve intendersi imputato all'imprenditore, quando è compiuto in un quadro di

suoi limiti. In secondo luogo viene sostenuto che, pur escludendo la necessità della spendita del nome del rappresentato, occorra tuttavia, perché si producano gli effetti dell'attività in una sfera giuridica diversa da quella dell'agente, che il terzo venga portato a conoscenza del nome del preponente¹³⁸. Sul punto della mancata spendita del nome, secondo taluni autori in dottrina, essa sarebbe presunta¹³⁹; e comunque il fondamento di siffatta disposizione viene ravvisato nell'esigenza di tutelare il terzo¹⁴⁰. A ben vedere, dunque, poiché nella rete il conferimento, o meno, dei poteri rappresentativi è rimesso ad un atto di scelta delle imprese contraenti, saremmo di fronte a caratteristiche e presupposti diversi, pertanto non parrebbe assimilabile la disciplina in punto di responsabilità dell'institore all'ipotesi della rete con organo comune privo di poteri rappresentativi. Tuttavia vi è un aspetto peculiare cui prestare attenzione: lì dove l'imputazione al preponente non è ancorata ad un criterio soggettivo (la spendita del nome), la norma richiama il criterio oggettivo (la pertinenza degli atti all'esercizio dell'impresa).

Ciò che interessa ai fini della nostra indagine è il fatto che la disposizione dell'art. 2208 c.c. introduca nel nostro ordinamento un criterio di imputazione del negozio che poggia sul dato

circostanze tali per cui il terzo riconosce (o avrebbe potuto riconoscere con l'uso dell'ordinaria diligenza) DELLE MONACHE S., La "contemplatio domini", Milano 2001, 19 e 476.

¹³⁸ PODETTI D., "Institore", voce in Dig. disc. priv. sez. commerciale, Torino 1992, , 433

¹³⁹ FERRI, *Delle imprese soggette a registrazione*, in Comm, Scialoja Branca, 2ed., 1968, 115, VALERI, *La contemplatio domini nella preposizione institoria*, in *Riv. dir. comm.* 1921, I, 629.

¹⁴⁰ FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società*, 14ed., Milano 2009, 197, ANASTASI A., "Institore", voce in Enc. dir, Milano, 1971, 852.

In giurisprudenza: "La nomina di un institore non esclude la responsabilità del titolare dell'impresa per gli atti dallo stesso compiuti, evincendosi dal sistema, ed in particolare dall'art. 2208 cod. civ., che l'imprenditore risponde in via presuntiva di tutti gli atti compiuti in suo nome nella sede dell'impresa stessa, per essere a lui riferibili, secondo i principi fondamentali dell'apparenza giuridica e dell'affidamento, le attività svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano nella suddetta sede quali suoi incaricati o che, ragionevolmente, possano essere considerati tali" (Cass. 5671/06 da Banca dati Pluris).

dell'appartenenza obiettiva dell'affare, superando quindi la logica della spendita del nome.

A ben vedere, se si volesse ritenere che questo criterio possa informare anche la disciplina delle reti d'impresa, allora, nella misura in cui l'organo comune agisca in relazione al programma comune, a prescindere dal fatto che vi sia stata, o meno, spendita del nome dei retisti, l'imputazione degli atti ricadrebbe nella sfera giuridica dei retisti, non solo quanto all'effetto della responsabilità patrimoniale (che vedremo nel capitolo successivo e che presenta una sua specifica disciplina) ma anche per quanto attiene alla titolarità delle posizioni giuridiche soggettive ed alle vicende attuative del rapporto obbligatorio. A questo proposito, basti pensare all'individuazione di chi sia (o siano) il soggetto titolare della legittimazione a disporre del credito, ad esigere l'adempimento, a chi sia legittimato a ricevere, nonché, dal lato passivo, si tratta di individuare chi sia il soggetto cui vada intimata la diffida ad adempiere, o chi debba esser costituito in mora, chi debba esser convenuto in giudizio.

Distinto e successivo è il piano della responsabilità patrimoniale, poiché il profilo dell'imputazione e il profilo della responsabilità sono momenti diversi¹⁴¹, sebbene la responsabilità segua “*il debito come un'ombra*”¹⁴².

¹⁴¹ Questa considerazione secondo cui i due profili sono momenti scissi, concerne non solamente l'ambito dell'attività di impresa, in cui si è in presenza di un interesse perseguito comune; ma anche altri ambiti, basti pensare alla comunione ereditaria in cui l'interesse non è tanto perseguito, quanto “subito” BULLO L., *Nomina et debita hereditaria ipso iure non dividuntur*, Padova, 2005

¹⁴² LARENZ K., *Lehrbuch des Schuldrechts*, Munchen 1979-1981, cit. 21

Sul punto, v. NICOLÒ R., *Della responsabilità patrimoniale, concorso dei creditori e cause di prelazione*, in Comm. Scialoja Branca, 2ed., Bologna-Roma 1958.

Ciò che preme ribadire, nell'aver voluto porre attenzione alla disciplina della responsabilità dell'istituto, è il fatto che in essa il criterio di imputazione che trova applicazione non è tanto e solo quello formale correlato alla spendita del nome, quanto, invece, il criterio sostanziale che correla l'imputazione degli atti all'interesse sotteso secondo un criterio di pertinenza degli atti alla sfera di attività d'impresa del preponente. Il criterio sostanziale appare prevalere rispetto al criterio formale.

Il criterio sostanziale rinvenibile nella disciplina institoria è modalità di imputazione che produce un rafforzamento delle garanzie a tutela del terzo contraente, ossia la norma prevede un duplice potere di azione del terzo che contrae con l'istituto: innanzitutto il terzo può agire contro il preposto (che ha ommesso di far conoscere l'esistenza della procura institoria), ed in aggiunta egli potrà agire anche contro il preponente, titolare dell'affare economico.

La *ratio* sottesa a questa previsione, ossia la tutela del terzo, appare idonea a giustificare l'operatività di un criterio (quello sostanziale) che deroga all'ordinario criterio della spendita del nome.

Nel ricercare e indagare i criteri di imputazione operanti nelle reti di impresa si ritiene utile il richiamo alla disciplina dettata dall'art. 2208 c.c. per una affinità rinvenibile non sotto il profilo funzionale, bensì sotto il profilo del metodo utilizzato per individuare l'imputazione delle situazioni giuridiche soggettive.

Guardando alla disciplina delle reti è, infatti, la localizzazione della responsabilità al fondo patrimoniale comune delle imprese in rete e non invece in capo all'organo mandatario, anche quando esso agisce senza poteri rappresentativi, che ci conduce a ritenere che l'imputazione delle

obbligazioni contratte dall'organo comune faccia capo alle imprese retiste, secondo un criterio sostanziale (e non formale) di imputazione. L'estraneità dell'organo comune (ribadiamo: quando agisce senza rappresentanza, ma in esecuzione del programma comune) rispetto agli atti dallo stesso posto in essere, potrebbe evocare alla memoria i meccanismi e le regole concernenti i *trust* e la posizione del *trustee* (secondo il modello internazionale)¹⁴³, tuttavia non ci si inoltrerà a perlustrare questa via, ma ci si limita a rilevare come le tradizionali regole, che vedono nella spendita del nome il meccanismo per imputare gli atti giuridici nella sfera del soggetto per conto del quale l'atto è posto in essere, parrebbero esser messe in forte discussione dalla disciplina esaminata. Si potrebbe obiettare che mentre nella disciplina institoria il criterio sostanziale di imputazione, derogatorio rispetto al criterio formale della spendita del nome, opera a maggior tutela del terzo, invece nelle reti l'operatività del criterio sostanziale di imputazione verrebbe a limitare e restringere la tutela dei terzi (giacchè essi in tal modo possono soddisfarsi esclusivamente sul fondo patrimoniale e non anche sul patrimonio del mandatario che ha agito). A questa osservazione fondata e pertinente, potrebbe forse replicarsi che nel caso delle reti, la limitazione di responsabilità è preordinata al

¹⁴³ Una interessante disamina del fenomeno dei trust interni, in chiave comparativa e di spunto interpretativo, rispetto ai meccanismi che operano nel nostro ordinamento in ordine ai fondi comuni di investimento e le SGR, BULLO L., *Separazioni patrimoniale e separazioni: nuove sfide per la pubblicità immobiliare*, Padova, 2012, 86 ss. Nei trust secondo il modello internazionale, il *trustee* che palesi la propria qualità non risponde in proprio ma con i beni in trust: LUPOI M., *I trust nel diritto civile*, in Tr. Sacco, Torino 2004, 329. In tema di trust, si rinvia a PALERMO G., *Sulla riconducibilità del "trust interno" alle categorie civilistiche*, *Riv.dir.comm.*, 2000, I, 133 ss., il quale evidenzia la necessità che siano gli interpreti ad elaborare le categorie più idonee a fronte della polverizzazione del diritto di proprietà cui si assiste nel trust. Dello stesso avviso, ossia ritiene che si debba ricostruire attentamente nel nostro sistema di organizzazione dei diritti patrimoniali, GAMBARO A., *Il diritto di proprietà*, in Tr. Cicu-Messineo, Milano 1995, 641. Riflessioni critiche sul concetto di "proprietà del mandatario: SALAMONE L., *La cd. proprietà del mandatario*, *Riv.dir.civ.* 1999, 77ss.

perseguimento di un interesse metaindividuale rappresentato dalla realizzazione del programma comune, interesse ben noto ai terzi grazie all'iscrizione della rete al Registro Imprese; pertanto anche la deroga al criterio formale di imputazione non dovrebbe esser interpretata come modalità elusiva della responsabilità patrimoniale, bensì come modalità di effettiva riconducibilità, delle attività di impresa poste in essere in seno alla rete, alle sfere giuridiche delle imprese interessate.

Altra ed ulteriore questione che si apre è quella attinente alla estensione della cerchia di imprese retiste cui imputare l'attività posta in essere in relazione al programma comune di rete. Con ciò ci si riferisce all'ipotesi in cui non tutte le imprese aderenti ad una rete, ma solamente alcune di queste, pongano in essere (per il tramite di un organo comune mandatario senza rappresentanza) una determinata attività: in questo caso, l'attività sarà imputabile a tutte le imprese retiste o solamente a quelle effettivamente coinvolte nella specifica attività?

Nel silenzio della norma dovrà guardarsi alle previsioni contrattuali ma, in assenza anche di queste, si ritiene debba trovare applicazione un criterio sostanziale di imputazione, quindi il criterio dell'inerenza degli atti posti in essere rispetto al programma comune, e all'interno di questo perimetro, si dovranno individuare le imprese per conto (nell'interesse) delle quali l'organo comune abbia agito.

In sintesi, ritenendo che per gli atti posti in essere in seno alla rete debba prevalere il criterio di imputazione sostanziale su quello formale, nelle reti meramente contrattuali le situazioni giuridiche saranno riconducibili in capo alle imprese retiste, e questo pare succeda anche quando gli atti vengono posti in essere per il tramite dell'organo

comune che agisce quale mandatario pur privo di poteri di rappresentanza.

3. Reti dotate di soggettività giuridica

3.1. Natura della rappresentanza in capo all'organo comune

Come anticipato nelle pagine del capitolo introduttivo, perché la rete sia dotata di “soggettività giuridica” devono essere presenti i seguenti presupposti:

- a) l'istituzione di un fondo patrimoniale comune;
- b) l'indicazione, in sede di atto costitutivo, della denominazione e della sede della rete;
- c) l'esercizio della facoltà di iscrivere la rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

Se questi sono i requisiti espressamente previsti ed elencati dal legislatore delle reti, si rende opportuno sottolineare un'assenza alquanto singolare. La norma, infatti, apparentemente non prevede la necessaria presenza dell'organo comune nelle reti dotate di soggettività. Limitando l'osservazione a quanto prescritto nel testo normativo, il comma 4-*quater* dell'art. 3 d.l.n.5/09 e ss.mm.ii., si richiede la sola presenza del fondo patrimoniale per poter iscrivere la rete “*nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua*

sede;[...]”, iscrizione cui consegue l’acquisizione di soggettività giuridica “*[...]con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica*”¹⁴⁴.

Sul punto sono state espresse alcune opinioni secondo cui la rete, pur dotata di soggettività giuridica, potrebbe non corredarsi di un organo comune¹⁴⁵. Pertanto, in mancanza di una delle due condizioni, chieste dalla norma (organo comune che svolga attività con i terzi e fondo patrimoniale comune), affinché trovi applicazione il regime di autonomia patrimoniale perfetta, quest’ultimo non opererebbe. Non si ritiene condivisibile la premessa a questa tesi, poiché non risulta comprensibile come possa esistere un ente non dotato di un organo comune. È nozione che traiamo fin dalle conoscenze istituzionali il fatto che gli enti necessitino, per esprimere la propria volontà, dell’intervento di un soggetto (organo), investito della rappresentanza organica¹⁴⁶. La rappresentanza organica indica il potere rappresentativo che compete agli organi esterni di un ente giuridico e l’organo è l’ufficio competente ad esercitare le funzioni di un ente giuridico.¹⁴⁷

L’elaborazione di un concetto di organo è operazione che permette di distinguere l’organo dal rappresentante e risponde all’esigenza indeclinabile di permettere agli enti collettivi di diventare titolari di

¹⁴⁴ L’articolo *de quo* è stato inserito con L. n.134/2012 (conversione con modifiche di D.L.n.83/2012).

¹⁴⁵ In questo senso GRANELLI C., *In margine alla ricerca della “Fondazione Bruno Visentini” sulle prassi applicative del contratto di rete*, I contratti ,2013,833 ss., mentre in chiave dubitativa in *Postilla di aggiornamento in Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, CAFAGGI, IAMICELI, MOSCO (a cura di) Quaderni di Giur.comm., Milano 2012.

¹⁴⁶ VISINTINI G., *Della rappresentanza*, Comm. Scialoja Branca, 198 ss.; GALGANO F., *Il negozio giuridico*, Tr. Cicu Messineo, 441; BIGLIAZZI GERI L., *Il contratto in generale*, Tr. Bessone vol.XIII, t. VI, Torino 2000, 11 ss..

¹⁴⁷ BIANCA C.M., *Il contratto*, 2 ed. Milano 2000, 78.

fattispecie giuridiche, oltre che di effetti giuridici: di essere cioè fonti di produzione di fattispecie giuridiche¹⁴⁸. Questa possibilità si realizza attraverso una particolare forma di imputazione, diversa da quella che opera nella rappresentanza. Secondo la teoria predominante la rappresentanza organica non si presenta esteriormente nei termini di una relazione tra due soggetti distinti, bensì l'organo ha competenza a manifestare all'esterno la volontà dell'ente in quanto costituisce parte della sua struttura organizzativa dell'ente stesso e con questo si immedesima¹⁴⁹: mentre rappresentante e rappresentato sono soggetti distinti, l'organo è parte dell'ente e ne attua la capacità giuridica e di agire¹⁵⁰. Quando si parla di immedesimazione organica si descrive il meccanismo di imputazione al soggetto collettivo dell'azione di chi è qualificato come "organo", un'imputazione più ampia di quello che viene nella rappresentanza volontaria, in quanto il rappresentante attribuisce al rappresentato solo gli effetti degli atti che compie, mentre quando agisce l'organo è la fattispecie stessa che viene riferita alla persona giuridica¹⁵¹, mentre nella rappresentanza volontaria prenderebbe rilievo l'imputazione dell'effetto, che si svolge in rapporto ad un soggetto diverso da quello a cui si riferisce l'imputazione dell'atto¹⁵². Quando ricorre il fenomeno dell'organo, invece, coincidono i soggetti

¹⁴⁸ FALZEA A. "Capacità (teoria generale)", voce in Enc. dir. VI, 1960.

¹⁴⁹ BIGLIAZZI -GERI L., *La rappresentanza in generale*, in Tr. Bessone, XIII, Il contratto in generale, 11; SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966, 273.

¹⁵⁰ FODERARO, "Organo (teoria dell')" voce in Noviss. Dig. it. XII, Torino, 1965; SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966, 45; MINERVINI, *Alcune riflessioni sulla teoria degli organi delle persone giuridiche private*, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1953, 953.

¹⁵¹ GIANNINI M.S., "Organi (teoria dell')" voce in Enc. dir. XXXI, Milano, 1981, 40 così scrive: "è che le fattispecie giuridiche poste in essere o subite dall'organo, che la norma dica rilevanti per l'ente, si imputano all'ente"; CAMPOBASSO M., *L'imputazione di conoscenza nelle società*, Milano 2002, 177; SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966, 45.

¹⁵² Di diverso avviso rispetto all'impostazione secondo cui l'imputazione degli effetti e l'imputazione degli atti vanno tenute distinte, in DELLE MONACHE S. La "contemplatio domini", Milano 2001, 221.

delle due imputazioni, in quanto anche l'atto, oltre che l'effetto, è imputato all'ente collettivo nell'ambito del quale l'organo ha agito¹⁵³. Il rapporto organico, dunque, produce un risultato giuridico che il rapporto di rappresentanza non può mai determinare: l'imputazione dell'atto medesimo all'ente¹⁵⁴. La necessità di un meccanismo giuridico che valga a rendere gli enti collettivi fonti di produzione di fattispecie giuridiche discende dalla stessa natura della soggettività giuridica la quale implica la partecipazione dei soggetti alla vita attiva del diritto, mentre questa partecipazione la rappresentanza non è in grado di assicurare. L'organo è dunque indispensabile per la esistenza medesima della persona giuridica: esso rende alieno l'atto rispetto al suo autore permettendo che l'atto sia attribuito ad un soggetto diverso (l'ente appunto) con tutti gli effetti che l'atto porta con sé, sia diretti che indiretti, sia immediati che riflessi¹⁵⁵. La rappresentanza organica è, in conclusione, lo strumento tecnico di cui si avvale la legge, in aderenza alla realtà economico-sociale del fenomeno, per realizzare la inserzione degli enti collettivi personificati nel processo attivo della vita giuridica.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che la rete quando strutturata e dotata di soggettività giuridica, non possa prescindere dall'esistenza (e quindi istituzione) di un organo comune.

¹⁵³ Si è sostenuto in dottrina, FERRARA F.sr., *Le persone giuridiche*, 2ed. , in Tr. Vassalli, torino,1956, 24, che oggetto di imputazione nella rappresentanza organica sarebbero solo gli effetti, mentre nella rappresentanza volontaria si imputa la fattispecie. La tesi è stata superata, giungendo a conclusioni opposte in DELLE MONACHE S., *“La contemplatio domini”*, Milano 2001 112, ¹⁵³ CAMPOBASSO M., *L'imputazione di conoscenza nelle società*, Milano 2002

¹⁵⁴Cfr. FALZEA A., *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939;., 168 ss., e, adesso, in adesione, MINERVINI, *Alcune riflessioni sulla teoria degli organi delle persone giuridiche private*, Riv. trim. dir. proc. civ., 1953, 942.

¹⁵⁵ Conclude in questo senso anche DELLE MONACHE S., *“La contemplatio domini”*, Milano 2001, 115.

3.2. La soggettività giuridica della rete

Tornando alle linee fondamentali di questa analisi, la previsione che la rete, in presenza dei suddetti presupposti, acquisti soggettività giuridica, richiede una premessa.

Sono due le questioni che emergono sul punto: innanzitutto ci si dovrebbe chiedere quale sia il significato da attribuire all'espressione "soggettività giuridica", e di conseguenza, se esser dotate di soggettività significhi vedersi attribuire una posizione autonoma.

Quando viene impiegato il termine "soggettività giuridica", esso è generalmente considerato un *minus* rispetto al concetto di personalità giuridica. Hanno personalità giuridica le società di capitali e le società cooperative, le associazioni riconosciute e i comitati con personalità giuridica, invece la personalità non spetta alle società di persone, ai consorzi, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati senza personalità.

La constatazione deriva dalla normazione positiva in cui si distingue fra "*società aventi personalità giuridica*" e "*società non aventi personalità giuridica*", fra "*associazioni*" e "*associazioni non riconosciute come persone giuridiche*", "*comitati*" e "*comitati che non hanno ottenuto la personalità giuridica*". La distinzione emerge innanzitutto dal dettato dell'art. 2331 c.c., 1° comma, che fa riferimento al momento in cui la società per azioni acquista personalità giuridica¹⁵⁶, nonché dal codice di procedura civile che, all'art. 19, 2° comma e 145, 2° comma, determina la

¹⁵⁶ Norma che trova applicazione estensiva anche per le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni e le società cooperative.

sede e le modalità di notificazione alle società non aventi personalità giuridica, dall'art. 36 c.c. e dall'art. 41 c.c. che prevedono le associazioni non riconosciute come persone giuridiche e i comitati che non hanno ottenuto la personalità giuridica.

Nel silenzio della legge, che non riconosce personalità giuridica alle società di persone, alle associazioni n.r. e ai comitati (n.r.), si potrebbe porre una *summa distinctio*: avere personalità giuridica, per un ente, significherebbe che esso costituisce un autonomo soggetto distinto ed altro rispetto ai soci/aderenti; per converso, dire che un ente non ha personalità giuridica potrebbe significare che l'ente si traduce nella pluralità dei soci/aderenti, e pertanto che diritti ed obbligazioni dell'ente sarebbero diritti ed obbligazioni di quest'ultimi. E proprio su questa base argomentativa, secondo un primo orientamento dottrinale¹⁵⁷, le società di persone, non elevandosi ad autonomi e distinti soggetti, si risolverebbero nelle persone dei soci.

L'autonomia patrimoniale loro riconosciuta avrebbe rilevanza soltanto sul piano oggettivo: la titolarità dei beni e dei rapporti giuridici farebbe capo direttamente ai soci sebbene secondo un regime di contitolarità e corresponsabilità diversi da quelli ordinari¹⁵⁸.

Questa tesi appare recessiva e non è condivisa dalla dottrina maggioritaria¹⁵⁹.

¹⁵⁷ FERRI G., *Le società*, in Tr. Vassalli, vol. X, t.III, 77 ss., 1987 e GHIDINI M., *Società personali*, Padova 1972, 194 ss.

¹⁵⁸ In giurisprudenza: Trib. Cagliari 16/8/1985 in *Riv. Giur. Sard.* 1988, 65; Cass. 1984/907 in *Giur.comm.* II, 240; Trib. Bergamo 478/1997 in DG Agr.Amb. 1988, 366; Trib.Catania 8/6/2000 in *Giur. comm.* 2001, II, 476; Cass. 7663/1990 in *Soc.* 1991,185; Trib. Genova 2675/1994 in *Soc.* 1994, 1395 e Trib. Venezia 15/9/1981 in *Giur. It.* 1982, I, 2, 612.

¹⁵⁹ Parla di dottrina unanime sul punto BUONOCORE V., *Le società. Disposizioni generali. Art. 2247-2250*, Tr. Schlesinger, Milano 2000. Ritiene superata e non condivisibile l'opinione di

Nel passato, secondo altra tesi di segno opposto, si era sostenuto¹⁶⁰ la sussistenza della personalità giuridica anche per le società di persone. L'opinione maggioritaria e oggi prevalente¹⁶¹ afferma che le società di persone sono dotate di autonomia soggettiva, di grado inferiore rispetto alla personalità giuridica,¹⁶² ma tale da erigerle a centri di imputazione di rapporti giuridici distinti dai soci. A riprova di ciò stanno anche le previsioni contenute nella disciplina codicistica: dall'art. 2266 c.c. che riconosce l'acquisto dei diritti e l'assunzione delle obbligazioni in capo alle società, agli artt. 2292 e 2295 c.c. che prevedono l'attribuzione alle società di persone di nome e sede, nonché l'art. 2659 c.c. e l'art. 2839 c.c. che riconoscono la trascrivibilità di atti a favore e contro le società di persone.

Ancora più decisiva e rilevante è la constatazione che, nelle società di persone, i rapporti giuridici instaurati con terzi si presentano insensibili al mutare della compagine societaria.

Ad un'analisi dei dati normativi, già nella Relazione al Codice Civile si trova scritto che *“alle società di persone non è riconosciuta la personalità giuridica”*, tuttavia è applicato loro il principio per cui *“il*

Ferri, Ghidini, CIAN M., *Autonomia patrimoniale e personalità giuridica*, in Cian M., (a cura di) *Diritto Commerciale*, vol. II, Torni 2013, 65.

¹⁶⁰ GRAZIANI A., *Diritto delle società*, 5ed., Napoli, 1962, 47

¹⁶¹ BUONOCORE V., *Le società. Disposizioni generali. Art. 2247-2250*, Tr. Schlesinger, Milano 2000, 205 ss; CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale*, II, *Diritto delle società*, 5 ed. Torino, 2002, 47; DI SABATO F., *Manuale delle società*, 5 ed., Torino, 1995, 46, GUERRERA F. *“Società in nome collettivo”*, voce in Enc. Dir., XVII, Milano 1990, 947, MARASÀ G., *Le società, I, La società in generale*, in Tr. Iudica-Zatti, Milano 2000, 88. In giurisprudenza: cass.816/2009 in Foro It. 2010, I, 215; Cass. 12125/2006, Cass. 1394/1999, Cass.12833/1999, Cass. 3773/1994; Cass. 26012/2007, Cass. 5642/1984, Cass. 8079/2003; cass. 2676/1998.

¹⁶² Sic CIAN M., *Autonomia patrimoniale e personalità giuridica*, in CIAN M., (a cura di) *Diritto Commerciale*, vol. II, Torino 2013, 65.

gruppo sociale e il loro patrimonio sono distinti dai singoli soci e dal loro patrimonio”¹⁶³.

Un lungo ed articolato *excursus* ha investito pure la questione della soggettività delle associazioni non riconosciute: dall’esser esse ritenute “*una pluralità di soggetti in comunione di diritti*”¹⁶⁴, fino a giungere ad un consolidarsi, in dottrina¹⁶⁵ e giurisprudenza¹⁶⁶ nei decenni successivi, della tesi secondo cui le associazioni non riconosciute sono da considerarsi dei soggetti di diritto seppure non dotati di personalità giuridica¹⁶⁷.

Alla luce di questi dati, tutte le fattispecie in esame rientrerebbero in un *tertium genus*, (terzo rispetto a persone fisiche e giuridiche) per il quale si parla di soggettività. A questo punto è inevitabile rilevare che mentre per le società di persone e per le associazioni non riconosciute la soggettività è concetto desunto, in presenza di determinati indici, dall’interpretazione che ne dà la scienza civilistica, diversamente per la rete la soggettività è definita, o meglio affermata dalla legge, ma sta agli interpreti ricostruirne i tratti e l’estensione.

¹⁶³ Relazione Ministeriale al Codice Civile, nn. 927 e 931

¹⁶⁴ FERRARA F., *Le persone giuridiche*, Tr. Vassalli, 2ed. Torino 1958 cit. 413

¹⁶⁵ *Ex plurimis* GALGANO F., *Le associazioni, le fondazioni, i comitati*², Padova 1996, 90.

¹⁶⁶ Cass. 4252/1976; Cass. 1022/1979, Cass.13338/1999, Cass.8239/2000

¹⁶⁷ Sul punto, tuttavia, va dato conto che ancora nel 2000 si registra giurisprudenza non ancora uniforme circa la soggettività delle associazioni non riconosciute, e muovendoci a ritroso giungiamo ad una pronuncia (Cass. 26/4/1960) in cui la Suprema Corte afferma che: “*Le associazioni non riconosciute, a differenza di quelle rivestite di personalità giuridica, non sono configurabili come soggetti autonomi di diritto e non sono, quindi provviste di capacità giuridica: in conseguenza, sebbene si debba ad esse riconoscere la possibilità di agire giuridicamente e di compiere negozi giuridici per mezzo degli amministratori, la titolarità dei rapporti giuridici costituiti ad opera di costoro, e dei relativi diritti ed obblighi, spetta non già all’associazione, come entità giuridica a sé stante, ma al gruppo degli associati, all’uopo considerati “uti singuli” e lo stesso patrimonio, dalla legge denominato “fondo comune” e costituito dai beni acquistati con i contributi degli associati pur essendo sottoposto ad un regime particolare (come può desumersi dagli artt. 37 e 38 c.c.), che soprattutto ai fini di una più efficace garanzia dei terzi, imprime al patrimonio stesso una certa autonomia, forma pur sempre oggetto di un rapporto di comproprietà, di cui sono partecipi i singoli associati*”.

A questo proposito, si condivide la riflessione secondo cui soggettività e personalità giuridiche non sono qualità ontologiche di un essere reale, ma semplicemente esprimono il fatto che l'ordinamento tratta un certo ente come se fosse un soggetto autonomo, cosicché la portata di questo trattamento non costituisce un dato assoluto, ma dipende dalla disciplina normativa e dalle sue finalità, quindi può variare. Il minor grado della soggettività rispetto alla personalità giuridica dipenderebbe dall'inferiore autonomia patrimoniale¹⁶⁸, autonomia che presenta diversa intensità a seconda dei casi (autonomia più attenuata nelle società semplici rispetto a quella delle società in nome collettivo e in accomandita semplice). Emerge evidente una peculiarità: nelle reti, al ricorrere dei presupposti indicati dalla norma, il regime di autonomia si presenta "completo" o a massima intensità. Pertanto, l'equazione soggettività-ridotta autonomia patrimoniale parrebbe venir meno o esser sconfessato dall'assetto di disciplina che la norma sul contratto di rete pone (e sulle cui caratteristiche avremo modo di indagare in seguito). Ciò detto, soggettività e personalità finiscono sostanzialmente per coincidere poiché la titolarità dei rapporti fa capo all'ente rivelandosi indifferente il fatto che l'ente sia dotato di personalità o soggettività.

La sostanziale neutralità, ai fini dell'indagine in corso, che la rete sia dotata di soggettività o personalità è un dato che rileviamo e che trova a propria conferma argomenti rinvenibili in relazione alla disciplina delle società.

¹⁶⁸ CIAN M., *Autonomia patrimoniale e personalità giuridica*, in CIAN M., (a cura di) *Diritto Commerciale*, vol. II, Torino 2013, 65.

Innanzitutto, mentre prima della riforma societaria del 2003 si tendeva ad affermare che la personalità era essenzialmente legata ad un'organizzazione interna di tipo corporativo (attraverso una rigida ripartizione di competenze tra gli uffici); ora, poiché la nuova disciplina delle società a responsabilità limitata può avere un'organizzazione quasi identica a quella delle società di persone, il ricorso a questo criterio è precluso: pertanto lo sforzo di capire quale elemento conduca il legislatore ad attribuire personalità a certi enti e non ad altri è sforzo destinato a rivelarsi sterile.¹⁶⁹ In sintesi, i dati legislativi nel nostro ordinamento¹⁷⁰ mostrano la sostanziale indifferenza del concetto di persona giuridica rispetto alla condizione giuridica delle società non aventi personalità giuridica¹⁷¹.

Altro argomento è fornito dal dato normativo costituito dal d. lgs. 231/2001¹⁷² sulla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza distinzione tra enti con ed enti senza la personalità giuridica (art.1 2° comma¹⁷³). L'innovatività sta nella impostazione del decreto che attesta l'esistenza di problematiche che vanno affrontate con riguardo al concreto atteggiarsi dell'organizzazione interessata superando schemi tradizionali fondati su natura e tipo di ente.

¹⁶⁹ Sic. CIAN M., *Autonomia patrimoniale e personalità giuridica*, in Cian M, (a cura di) *Diritto Commerciale*, vol. II, Torino 2013, 65 n. 18.

¹⁷⁰ E anche in altri ordinamenti: in Germania vige la differenza tra società con personalità giuridica e società non aventi personalità, in Francia, invece, la distinzione è sconosciuta e tutte le società, anche di persone, acquistano la personalità giuridica per effetto dell'iscrizione nel registro del commercio, cfr. art. 3 Legge sulle società commerciali 24/7/1966 n.537.

¹⁷¹ In questo senso GALGANO F., *Diritto commerciale, II, Le società*, 18 ed. Bologna 2013, 35

¹⁷² D.lgs. 8/6/2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300".

¹⁷³ Art. 1 Soggetti.

"1. *Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.*

2. *Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.*

3. *Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.*"

Figure associative diverse, entro certi limiti, possono presentare moduli organizzativi simili¹⁷⁴ e questa consapevolezza che traiamo dalla disciplina societaria e degli enti in generale trova asilo anche nelle riflessioni sulle reti.

Ai fini della presente indagine non rileva che alla rete si attribuisca l'etichetta della "soggettività", piuttosto che quella della "personalità", in quanto il dato gravido di effetti è solo che la rete - alla quale il legislatore riconosce la possibilità che i contraenti facciano acquisire la soggettività (cd. rete-soggetto) - viene a costituire un soggetto altro e distinto rispetto alle imprese contraenti.

3.3. La soggettività e il ridimensionamento del campo di attività della rete.

Come si è detto in premessa, dopo aver cercato di stabilire il significato del termine soggettività, si rende necessario individuarne i connotati.

Se generalmente, con un'operazione di tipo induttivo, la scienza civilistica (e commercialistica) ha ricostruito il concetto di soggettività partendo dagli indici normativi che delineano le caratteristiche di disciplina (in termine di acquisizione di diritti, assunzione di obbligazioni etc.), invece nel caso oggetto della nostra ricerca

¹⁷⁴ CAMPOBASSO M., *L'imputazione di conoscenza nelle società*, Milano 2002. Lo stesso rilievo è in SPADA P., *La tipicità delle società*, Padova 1974, 77, in cui osserva che un disegno organizzativo di tipo corporativo è tanto delle società di capitali quanto delle associazioni non riconosciute.

disponiamo, per esplicita previsione normativa, del “contenente” (la rete-soggetto), ma dobbiamo indagarne il contenuto.

L'imputazione è l'operazione attraverso la quale si attribuisce a taluno la titolarità di una determinata situazione, ossia è l'azione che rivela un nesso tra un qualcosa e un qualcuno. Il nostro ragionare sul “chi” non può, pertanto, prescindere dal “cosa”, anzi l'osservazione deve proprio prender le mosse da ciò che si imputa, per risalire a chi lo si imputa.

Partendo dalla considerazione che *“un atto, una fattispecie non si imputa, si produce (e solo reificando l'atto si può dare un quesito di imputazione)”*¹⁷⁵, riteniamo che un'indagine in ordine all'imputazione debba muovere dall'individuazione degli atti che si producono.

Alla luce di ciò, in questo nostro cercare ci convince l'impostazione argomentativa ¹⁷⁶ secondo cui il presupposto ad un regime di imputazione e produzione di effetti metaindividuali, ossia il criterio di imputazione ad un ente è da ricercarsi nell'attività da imputare, attività che deve presentare i tratti della comunanza. A ben vedere l'aggettivo “comune” dell'attività non nasce dal semplice fatto di esser prevista da una struttura bi o plurilaterale di produzione di regole, qual è il contratto, bensì origina da un nesso che deve sussistere tra attività e contratto, cioè da un modo di esser dell'attività che il contratto deve contemplare.

Si ponga mente al fatto che la produzione di un atto giuridico o di più atti giuridici da parte di più soggetti non è tecnicamente un'attività comune: non può ravvisarsi un'attività comune nel caso in cui più

¹⁷⁵ Sic SPADA P., *La tipicità delle società*, Padova 1974, 227

¹⁷⁶ SPADA P., *La tipicità delle società*, Padova 1974. Le riflessioni dell'Autore sono tutte riferite ai modelli societari, tuttavia si ritiene siano mutuabili anche per le reti, nella misura in cui esse si pongano quali soggetti di diritto.

individui producano congiuntamente più atti giuridici, quand'anche si siano convenzionalmente impegnati a far ciò¹⁷⁷. La presenza di una organizzazione che traduce una “volontà comune” e mette capo a momenti deliberativi non individua necessariamente un'attività comune, (nel senso di attività che faccia capo ai fenomeni associativi), ma può condurre ad una disciplina comune di attività individuali contigue.

L'azione congiunta di più soggetti non necessariamente altera la dimensione individuale del loro agire: l'intervento di tutti gli interessati nella produzione di fattispecie giuridiche può conservare l'individualità di ognuno.

Perché una identità possa porsi quale antecedente di regimi non individuali di imputazione, bisogna che il fenomeno della pluralità di attività si presenti in una dimensione metaindividuale, e non quindi come la mera somma dell'attività di Tizio, con l'attività di Caio e l'attività di Sempronio, ma come l'attività di un gruppo.

Ciò che garantisce l'unitarietà del fenomeno attività in una dimensione non individuale va identificato in termini di funzione della produzione rispetto ad un'area di interessi precostituiti con il contratto.

In sintesi, ciò che permette di connotare l'attività come comune e quindi la sua riferibilità ad un ente, è il suo esser diretta e funzionale alla produzione di atti che afferiscono ad un'area di interessi spettanti al gruppo.

¹⁷⁷ Interessante la lettura che venne data al consorzio di cui all'art. 2602 c.c. prima della riforma introdotta con la legge n.377/1976 da SPADA P. *La tipicità delle società*, Padova 1974 140 ss.

Seguendo tale ordine di idee, fino a questo punto dell'argomentare, potrebbe ritenersi che sempre le attività poste in essere con la rete siano comuni, giacchè esse sono preordinate al conseguimento di uno scopo comune, ossia ad un'area di interessi appartenenti alla pluralità.

Ciò che preme evidenziare è che la qualificazione "comune" dell'attività, non va considerata tanto e solo da un punto di vista funzionale, quanto sul versante del profilo oggettivo, pertanto la comunanza dell'attività dev'esser recuperata in sede di esecuzione o attuazione del rapporto.

Riassumendo: presupposto, per aversi un'imputazione metaindividuale, è il fatto che l'attività posta in essere sia comune; comune da intendersi come funzionale al perseguimento di interessi facenti capo ad un gruppo, ma comune anche da intendersi come diversa dalla mera somma delle attività individuali.

In sostanza, perché un'attività possa imputarsi ad un soggetto, è da questo che devono essere posti in essere gli atti. Pertanto venendo alle reti, bisogna prendere in esame il profilo dell'oggetto e chiedersi se lo scambio di informazioni o prestazioni, piuttosto che le forme di collaborazione previste dalla norma dell'art. 3 comma 4-ter D.L.m.5/09 possano essere attività imputabili al soggetto rete.

Sul piano dell'oggetto la norma sul contratto di rete prevede una tripartizione cui consegue la possibilità di costruire diverse tipologie di reti. Tra gli interpreti di queste norme, è invalsa l'espressione "forma leggera di rete"¹⁷⁸ quando essa sia diretta allo scambio di informazioni o

¹⁷⁸ CAFAGGI F., *Il nuovo contratto di rete: "Learnig by doing"?*, I contratti 2010, 1146; espressione ripresa anche ad LOPREIATO S., *Programma comune di rete ed efficacia normativa*

prestazioni, ritenendo che si tratti di un contratto plurilaterale di scambio che troverebbe proprio in questa previsione un “*primo diretto riconoscimento legislativo e una prima ancorché incompleta disciplina*”¹⁷⁹. In questo primo caso la rete consente di condividere informazioni o prestazioni, ma la dizione utilizzata dal legislatore sembra fare riferimento solo all’ipotesi in cui lo scambio avvenga tra i retisti e non dai retisti verso terzi¹⁸⁰.

Lo scambio di informazioni o prestazioni è attività dai rilevi prettamente interni, ossia le imprese scambiano tra di esse informazioni o prestazioni utili al perseguimento degli scopi prefissati con la rete, ma l’attività resta *inter partes*, ossia non viene posta in essere verso terzi e soprattutto è attività che non si vede come possa esser riferita al soggetto rete, bensì essa può far capo esclusivamente ai soggetti partecipanti alla rete.

Una forma più intensa di rete è quella avente ad oggetto la collaborazione, e la terza (nonché originaria perché presente fin dalla prima formulazione della norma) consiste nell’esercizio in comune di attività.

Per quanto concerne la collaborazione, viene osservato che essa differisce rispetto all’esercizio in comune perché mantiene un grado di indipendenza delle singole attività di impresa più elevato rispetto all’esercizio in comune. Con l’utilizzo del termine descrittivo ed atecnico di “collaborazione” il legislatore ha voluto probabilmente riconoscere la possibilità di disciplinare uniformemente con il contratto

variabile, in CAFAGGI - IAMICELI - MOSCO, (a cura), *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Quaderni della Giurisprudenza commerciale, Milano 2012

¹⁷⁹ Testualmente CAFAGGI F., in *op. ult. cit.* p.1146. Di avviso contrario DELLE MONACHE S., *Il contratto di rete*, in Tr. Roppo, in corso di pubblicazione

¹⁸⁰ Diversamente CAFAGGI, in *op. ult. cit.*, prevede che lo scambio possa anche avvenire da parte delle imprese retiste verso terzi, ad esempio una società di ricerca.

normativo di rete le prestazioni obbligatorie tra le parti aderenti al contratto¹⁸¹. Si rileva che anche la collaborazione ha in sé gli elementi delle attività imputabili alle singole imprese, sono le imprese che collaborano e nel farlo possono instaurare rapporti con i terzi, ma è pur sempre alle singole imprese che fa capo la collaborazione e i rapporti a questa conseguenti.

È all'ultimo dei tre modelli di rete che va posta attenzione, ossia alla formula che presenta maggiori affinità con quella societaria: le affinità, che ritroviamo nella dizione “*ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa*” (formula che evoca in parte la norma di cui all'art. 2247 c.c.), esprimono una comunanza di struttura tra la rete soggetto e la società. Per comunanza di struttura si intende la presenza, in ambedue le ipotesi, di un unico ed unitario centro di imputazione, autonomo rispetto alle parti aderenti. E come per la società, altrettanto vale per la rete-soggetto, solo l'esercizio comune rappresenta la tipologia di attività ad esse imputabili.

Pertanto, si ribadisce che solo l'esercizio in comune di una o più attività pare essere sussumibile nel concetto di attività comune. Già sotto la vigenza della precedente versione della norma, il riferimento normativo a un esercizio in comune di una o più attività economiche consentiva alle imprese di affidare alla rete un'attività economica nella sua interezza, “*svolgendo in questo caso la rete tutto il processo produttivo*

¹⁸¹ Osserva queste caratteristiche LOPREIATO S., *Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile*, in CAFAGGI – IAMICELI- MOSCO., (a cura), *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Quaderni della Giurisprudenza commerciale, Milano 2012 ed aggiunge la considerazione che attraverso la formula “collaborazione” nel contratto di rete può esservi la possibilità che le parti introducano eventuali doveri di comportamento normalmente dal legislatore disciplinato con il ricorso a clausole generali (quale la clausola di buona fede, di correttezza).

*relativo a tale attività che può liberamente dirigersi al mercato*¹⁸². Tuttavia in dottrina, stante la allora ritenuta impossibilità di utilizzare il contratto di rete per dare vita ad un soggetto distinto dai suoi partecipanti, si è sostenuto che fosse la stessa disciplina positiva ad impedire al programma comune di rete di acquisire contenuti coerenti con tale oggetto¹⁸³. Con la riforma del 2012, che ha recato il riconoscimento legislativo della possibilità che la rete acquisisca soggettività giuridica, sono venuti meno i motivi per i quali si riteneva che il programma comune non potesse declinare, tra possibili oggetti della rete, l'esercizio in comune di attività. Quello che maggiormente interessa e rileva di questa opinione, è il fatto che essa attesta espressamente quanto oggetto della nostra interpretazione, ossia solo alla rete soggetto è possibile esercitare attività in comune, e secondo il nostro parere solo l'esercizio di attività in comune è possibile per la rete-soggetto, mentre le altre due formule, in cui può articolarsi il programma comune (ossia scambio di informazioni o prestazioni e collaborazione), sono appannaggio esclusivo delle imprese aderenti a una rete meramente contrattuale.

Si è così pervenuti ad una restrizione del campo di operatività della rete-soggetto rispetto al ventaglio di possibili attività che la norma prevede in ordine al profilo oggettivo dei contratti di rete.

¹⁸² MOSCO G.D., *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, Giur. commerciale 2010, I, 848.

¹⁸³ LOPREIATO S., *Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile*, in CAFAGGI, IAMICELI, MOSCO, (a cura), *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Quaderni della Giurisprudenza commerciale, Milano 2012

In sintesi, la riflessione, condotta nelle pagine che qui si vanno a chiudere, si è limitata a prendere in considerazione due aspetti concernenti il profilo dell'imputabilità dell'agire reticolare al soggetto rete: innanzitutto si è proceduto a verificare il significato del termine "soggettività", concludendo che con il suo impiego il legislatore delle reti abbia inteso indicare l'esistenza di un autonomo centro di imputazione, in quanto tale distinto rispetto alle imprese retiste.

In secondo luogo si è pervenuti a ritenere che l'ambito di operatività della rete-soggetto subisce una riduzione rispetto al ventaglio tripartito di attività che la norma descrive quale possibile oggetto del contratto di rete.

CAPITOLO TERZO

RETI DI IMPRESA

E RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Il profilo della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte in forza del contratto di rete, va analizzato tenendo innanzitutto distinte due ipotesi: a seconda che vi sia, o meno, la costituzione del fondo patrimoniale comune. Dal primo intervento di novellazione del 2009 fino (e soprattutto) a quello più significativo del 2012, il legislatore alla presenza del fondo patrimoniale comune ha correlato un particolare regime di responsabilità patrimoniale. Di conseguenza l'analisi, che si appresta in queste pagine, cercherà di delineare e analizzare il profilo della responsabilità patrimoniale tenendo distinta l'ipotesi in cui la rete non sia dotata del fondo patrimoniale comune, da quella in cui, invece, avvenga la costituzione del fondo. Dall'angolo prospettico degli effetti in termini di responsabilità patrimoniale, la *summa distinctio* va operata tra reti con fondo e reti senza fondo, e questo criterio discrezionale informerà l'analisi che segue.

1. Rete priva di fondo patrimoniale comune: ambito di indagine

Le riflessioni che verranno svolte in relazione alle reti prive di fondo patrimoniale comune, comportano una riduzione del campo di indagine alla sola fattispecie delle reti prive di soggettività giuridica. Il dato normativo, al comma 4-quater dell'art.3 D.L.n.5/09, subordina infatti la possibilità di iscrivere il contratto di rete nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (con conseguente acquisizione della soggettività giuridica alla rete) esclusivamente per i contratti in cui sia prevista la costituzione del fondo comune, pertanto le reti prive di fondo patrimoniale non possono essere reti-soggetto, ma esclusivamente reti-contratto.

Si osserva, preliminarmente, che mentre la norma di cui al comma 4-ter dell'art. 3 D.L.n.5/2009 detta una disciplina (che abbiamo in precedenza definito "sub disciplina") concernente il profilo della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'organo comune in una rete dotata di fondo patrimoniale comune (e delle questioni ad esso relative ci si occuperà nei paragrafi successivi); invece, il profilo della responsabilità, nelle reti prive di fondo patrimoniale, necessita di essere ricostruito sulla base dei principi e delle regole che governano le obbligazioni plurisoggettive. Il tentativo di ricostruzione ed analisi distinguerà l'ipotesi in cui le obbligazioni siano contratte in una rete non dotata di organo comune, dall'ipotesi in cui, invece, le obbligazioni siano contratte per il tramite dell'organo comune.

1.1. Rete priva di organo comune

Per le attività rientranti nell'oggetto del contratto di rete è possibile che i terzi entrino direttamente in contatto con i partecipanti alla rete o con alcuni di essi che operano per conto della rete: in questo modo si configurano rapporti contrattuali con i terzi, talora di natura bilaterale, talaltra di natura plurisoggettiva.

La configurazione plurisoggettiva può costituire la modalità con cui le imprese aderenti alla rete si relazionano al mercato, ciononostante non sono precluse anche altre soluzioni: bisogna verificare quali e quanti soggetti aderenti al contratto di rete si rendano assuntori delle obbligazioni verso i terzi.

La rete, infatti, può comportare lo svolgimento di attività condivise attraverso l'esercizio in comune o attraverso forme di collaborazione che possono declinarsi in diversi modi: con la stipulazione di distinti contratti in capo alle singole imprese, o con la stipulazione di contratti in capo ad una pluralità di imprese aderenti alla rete.

Nel caso dell'assunzione di obbligazioni, da parte di più imprese, si versa in un'ipotesi in cui più soggetti (i partecipanti alla rete) sono co-obbligati nei confronti di una medesima controparte contrattuale, ossia si è in presenza di un'obbligazione soggettivamente complessa.

Si ponga mente al fatto che la pluralità di soggetti obbligati non dev'esser confusa con un complesso di contitolari unitariamente inteso, ossia un gruppo unitario, nel qual caso non si tratterebbe di obbligazioni solidali, ma di obbligazioni sociali¹⁸⁴. Le obbligazioni sociali sono

¹⁸⁴ BIANCA C.M., *Tr. Diritto Civile*, vol. 4 *Obbligazioni*, Milano 1993, ristampa 1999, 700.

obbligazioni giuridicamente imputate ad un gruppo, mentre le obbligazioni solidali fanno capo ai singoli condebitori e concreditori

Nell'affrontare l'analisi della fattispecie si è, fin dalle prime battute, fatto riferimento alla categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse, categoria di matrice puramente dottrinale¹⁸⁵ (in quanto ad essa non corrisponde una apposita regolamentazione normativa) non volendo, intenzionalmente, richiamare direttamente le figure tipiche di plurisoggettività delle obbligazioni disciplinate nelle Sezioni III e IV del Capo VIII Titolo I del Libro delle obbligazioni nel Codice civile .

L'inquadramento della questione, infatti, deve prender l'avvio da due considerazioni: da un lato bisogna guardare alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività poste in essere dalle imprese in forza dell'operare della rete, dall'altra bisogna valutare la portata della categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse.

La natura delle attività, che possono realizzarsi in forza della rete, può esser molteplice: le imprese possono assumere obblighi di *dare*, di *facere*, di *non facere* e di *praestare* e le prestazioni oggetto di tali obbligazioni possono presentare i caratteri della divisibilità o indivisibilità.

Nel contempo, le figure di obbligazioni soggettivamente complesse si prestano, a loro volta, ad essere ordinate alla stregua di due distinti criteri di distinzione: il primo avente come punto di riferimento la natura divisibile, o indivisibile, della prestazione; il secondo avente come punto di riferimento il modo di attuazione (parziaria, solidale, congiunta) del

Parla di obbligazioni collettive, BRANCA, *Obbligazioni solidali, correali, collettive*, *Riv. dir. civ.*, 1957, I, 151; DI MAJO A., "Obbligazioni solidali (e indivisibili)", voce in *Enc.dir.*, XXIX, Milano, 1979, 298

¹⁸⁵ RUBINO D., *Delle obbligazioni*², in *Comm. Scialoja- Branca, Libro quarto. Delle obbligazioni*, Bologna-Roma, 1963, sub art. 1292, 130.e BUSNELLI F.D., "Obbligazioni, IV) Obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali," voce in *Enc. giur. Treccani*, Roma 1991.

rapporto obbligatorio¹⁸⁶. Dalla combinazione dell'operare di questi due diversi criteri, risultano quattro diverse figure di obbligazioni soggettivamente complesse:

- a) obbligazioni con prestazione divisibile ad attuazione solidale (art. 1294 c.c.);
- b) obbligazioni con prestazione indivisibile ad attuazione solidale (art. 1317 c.c.);
- c) obbligazioni con prestazione divisibile ad attuazione parziaria (art.1314 c.c.);
- d) obbligazioni con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta¹⁸⁷.

Come si è anticipato, il problema della qualificazione delle obbligazioni che sorgono in capo alle imprese retiste dovrà passare attraverso l'esame della natura divisibile o meno delle prestazioni, nonché della natura solidale, parziaria o congiunta della relativa attuazione¹⁸⁸.

¹⁸⁶ In queste riflessioni si accoglie la teoria secondo cui la solidarietà funziona come strumento di attuazione di un'obbligazione soggettivamente complessa, BUSNELLI F.D., *L'obbligazione soggettivamente complessa*, Milano 1974, 53. Critico in merito a quest'opinione, DI MAJO A., "Obbligazioni solidali (e indivisibili)", voce in Enc.dir., XXIX, Milano, 1979, 309, che descrive in questi termini la tesi di Busnelli "il rapporto tra indivisibilità e solidarietà è il rapporto che corre in sostanza tra il modo di essere della prestazione dovuta (divisibile e/o indivisibile) e la particolare forma di un vincolo in executivis, appunto il vincolo di solidarietà, prospettandosi dunque l'ipotesi che al modo di essere (indivisibile) della prestazione venga ad aggiungersi «un'attuazione solidale del rapporto»", Miraglia C., *Pluralità di debitori e solidarietà*, napoli 1984, 70. e BIANCA C.M., Tr. Diritto Civile, vol. 4 *Obbligazioni*, Milano 1993, ristampa 1999,701.

¹⁸⁷ Un'ulteriore suddivisione è operata da BUSNELLI F.D. in *Obbligazioni soggettivamente complesse*, voce in Enc.dir., Milano 1979, 342, che intravede una quinta categoria di obbligazioni soggettivamente complesse: quelle con prestazione divisibile ad attuazione congiunta ex art. 1840 e 1854 c.c.

BIANCA C.M., Tr. Diritto Civile, vol. 4 *Obbligazioni*, Milano 1993, ristampa 1999,770, ritiene non appropriato ricondurre queste obbligazioni (che l'A. definisce collettive) alla categoria delle obbligazioni indivisibili. L'indivisibilità che si riscontra in queste obbligazioni avrebbe un significato diverso rispetto a quella delle obbligazioni indivisibili,. In queste ultime rileverebbe l'indivisibilità della prestazione in parti separate, mentre le obbligazioni collettive si caratterizzano per l'inscindibilità degli adempimenti

¹⁸⁸ Propriamente si verte in tema di obbligazioni solidali, categoria della quale sono stati identificati quali elementi costitutivi: una pluralità di soggetti, un'unica prestazione per tutti i più creditori o debitori (*eadem res debita*) ed un'unica causa (*eadem causa obligandi*). Sull'argomento v. BUSNELLI F.D., *L'obbligazione soggettivamente complessa*, Milano 1974. In giurisprudenza si è giunti a riconoscere che per la configurazione di un'obbligazione

Nell' esaminare la natura solidale o parziaria delle obbligazioni divisibili assunte per un medesimo interesse, si pone mente, con particolare riguardo alle obbligazioni dei condomini, ad un contrasto giurisprudenziale risolto a Sezioni Unite¹⁸⁹. Per quanto concerne la responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal condominio, l'opinione maggioritaria riteneva che operasse il principio di solidarietà¹⁹⁰, ma, con pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione¹⁹¹ ha accolto la tesi secondo cui le obbligazioni, contratte dal condominio, hanno natura parziaria rispetto ai terzi creditori. Le Sezioni Unite hanno affermato che, in difetto di espressa previsione normativa che stabilisce il principio di solidarietà, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, in quanto tale divisibile, e poiché l'amministratore vincola i condomini nei limiti delle sue

solidale sia sufficiente la presenza della pluralità di condebitori e la comunanza di debito, non essendo invece necessaria l'identità della causa. Cass. 18939/2007: *“Nell'ambito di un'obbligazione il principio, previsto dall'art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, ove dalla legge non risulti altrimenti, non è escluso per il fatto che i titoli della responsabilità facenti capo ai coobbligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una causa promossa da una società cooperativa nei confronti dei propri amministratori per inosservanza dei doveri inerenti alla carica - aveva riconosciuto, nella determinazione del danno, il concorso della responsabilità degli amministratori per fatto illecito con quella contrattuale di terzi in relazione ad un contratto di appalto)”*. Nello stesso senso: Cass. 5131/2007: *“La responsabilità del progettista - direttore dei lavori - per inadempimento dei suoi obblighi di redazione di un idoneo progetto e di una realizzazione conforme all'incarico ricevuto è concorrente e solidale con quella dell'appaltatore”*. Cass. 8235/2001: *“In tema di obbligazioni solidali, nel rapporto con pluralità di debitori sussiste una presunzione di solidarietà passiva, ai sensi dell'art. 1294 c.c. - la cui "ratio" è quella di tutelare l'interesse del creditore a disporre, ai sensi dell'art. 1292 c.c., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto - mentre tale presunzione di solidarietà è del tutto esclusa nel caso di rapporto obbligatorio con pluralità di creditori (anche se essi invochino la medesima fonte del loro diritto nei confronti del debitore), salva la sola ipotesi di una espressa pattuizione di solidarietà da parte dei creditori stessi”*.

¹⁸⁹ Cass. SS.UU.08/9148

¹⁹⁰ In questo senso *ex plurimis* Cass. 82/2085; Cass.93/4558; cass.04/14593; Cass. 05/17563.

¹⁹¹ Cass. SS.UU.08/9148: *“Le obbligazioni condominiali, essendo pecuniarie e, come tali, naturalmente divisibili ex "parte debitoris", difettano del requisito dell'unicità della prestazione, ragion per cui, in assenza di una disposizione normativa diversa, non sono soggette al regime della solidarietà bensì a quello della parziarietà. Il principio generale di cui all'art. 1292 c.c., infatti si applica in caso di obbligazioni per loro natura indivisibili, là dove, se la prestazione è divisibile, la solidarietà deve essere prescritta da un'apposita disposizione normativa, in mancanza della quale il regime della parziarietà prende il sopravvento”* (banca dati De jure).

attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la responsabilità dei condomini è retta dal principio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti in proporzione alla quota di ciascuno.

Questa pronuncia che, come detto, ha risolto un contrasto giurisprudenziale registratosi sul punto, getta luce sulla questione concernente l'inquadramento delle obbligazioni plurisoggettive nel novero delle obbligazioni solidali o parziarie. Pertanto, anche in forza di questa posizione giurisprudenziale, può forse porsi in dubbio che, quando le obbligazioni si caratterizzano per avere ad oggetto prestazioni divisibili, pur in assenza di diversa pattuizione, operi sempre e comunque il regime di solidarietà in capo alle imprese retiste per le obbligazioni assunte in esecuzione del programma comune.

A ben vedere, stante la variabilità delle situazioni che possono verificarsi nell'operare delle imprese retiste attraverso la rete, non appare peregrina l'ipotesi che le obbligazioni, assunte in seno ad una rete, possono presentarsi quali obbligazioni con prestazioni indivisibili ad attuazione congiunta¹⁹². Questo si verifica quando l'obbligazione dev'esser eseguita congiuntamente da parte di tutti i debitori o a favore di tutti i creditori. È una figura che in dottrina viene ritenuta atipica poiché essa non è contemplata e regolamentata in termini generali, ma solo presupposta da singole norme di settore¹⁹³, Per qualificare

¹⁹² Definite obbligazioni collettive da BIANCA C.M., *Diritto Civile, 4 Obbligazioni*, Milano 1993, ristampa 1999, 767

¹⁹³ BUSNELLI F.D., “*Obbligazioni, IV) Obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali*,” voce in Enc. giur. Treccani, Roma 1991. L'A. ravvisava una peculiare figura di obbligazione indivisibile ad attuazione congiunta nella disciplina per le obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 20 ss. L.n.584/1977 in relazione alle imprese riunite secondo la cd. associazione verticale. La legge è stata abrogata per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 163/2006 (cd.

un'obbligazione in suddetti termini, la dottrina¹⁹⁴, ritiene che non sia sufficiente l'esistenza di un nesso di utilità e che tutte le prestazioni siano strumentali rispetto al risultato perseguito dal creditore, bensì l'impegno della pluralità di debitori deve esser accertato in base all'interpretazione del titolo (e in tal senso può deporre la circostanza che le obbligazioni siano state assunte congiuntamente e mediante un unico contratto). Con riferimento alla responsabilità per inadempimento imputabile ad uno dei condebitori, si sostiene che ciascun debitore risponda interamente e solidalmente per il danno derivante dalla mancata esecuzione congiuntiva¹⁹⁵. Sul punto non si registra unanimità di interpretazioni in dottrina: secondo una prima tesi¹⁹⁶, la responsabilità di ciascun debitore troverebbe fondamento nell'impegno di esecuzione dell'intero contratto e cioè della promessa del fatto proprio e del fatto altrui (e in quanto ciascuno è poi tenuto alla medesima obbligazione risarcitoria questa assume carattere solidale); diversamente secondo altra tesi¹⁹⁷ dovrebbe trovare applicazione la norma ex art. 1307 c.c..

Come si è più volte ribadito, sarà la valutazione del caso concreto, che di volta in volta potrà verificarsi nelle dinamiche dell'operare della rete, a ricondurre la fattispecie nel novero delle obbligazioni solidali o parziarie o ad attuazione congiunta.

Codice degli Appalti), e la previsione di cui all'art. 21 della L. abrogata è stata ripresa dall'art. 37 comma 5 del D.lgs. 163/2006.

¹⁹⁴ BIANCA C.M., *Diritto Civile, 4 Obbligazioni*, Milano 1993, ristampa 1999, 767

¹⁹⁵ BIANCA C.M., *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in Comm. Scialoja Branca, Libro IV. Delle Obbligazioni, Bologna-Roma, 1967, 73. Dello stesso avviso già, BRANCA G., *Obbligazioni solidali, correali, collettive*, Riv. dir. civ., 1957, I, 162. Soluzione recepita dal legislatore della L. n.584/1977 e poi del D.Lgs. 163/2006 in materia di appalti

¹⁹⁶ BIANCA C.M., *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in Comm. Scialoja Branca, Libro IV. Delle Obbligazioni, Bologna-Roma, 1967, 73. Dello stesso avviso già, BRANCA G., *Obbligazioni solidali, correali, collettive*, Riv. dir. civ., 1957, I, 162. Soluzione recepita dal legislatore della L. n.584/1977 e poi del D.Lgs. 163/2006 in materia di appalti

¹⁹⁷ BUSNELLI F.D., *“Obbligazioni, IV) Obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali,”* voce in Enc. giur. Treccani, Roma 1991.

L'analisi che ha affrontato, seppure brevemente, il tema della solidarietà, non può prescindere dal prendere in considerazione le questioni attinenti i rapporti interni tra i condebitori.

La solidarietà presenta un lato esterno che attiene al rapporto debitori-creditori e un lato interno che concerne, invece, il rapporto tra i condebitori. Guardando al piano dei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298 c.c., l'obbligazione si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuni di essi, e, se non risulta diversamente, le quote di ripartizione si presumono uguali.

A questo proposito ci si deve chiedere se, nella divisione tra condebitori dell'obbligazione (sul piano interno), possa ammettersi una totale esclusione di responsabilità in capo a taluni. Sul piano dei rapporti esterni la solidarietà può essere esclusa dal titolo, mentre, sul piano interno la ripartizione delle obbligazioni solidali avviene *pro quota* salva la diversa e specifica regolamentazione legale o convenzionale (art. 1298 c.c.). Nei rapporti interni fra condebitori non c'è normalmente solidarietà¹⁹⁸, mirando l'azione di regresso alla ripetizione da ciascuno dei condebitori di *quantum*, determinato in via legale o convenzionale, sia dovuto da ognuno di essi¹⁹⁹. E proprio sulla determinazione di questo

¹⁹⁸ SINESIO D., *Le obbligazioni soggettivamente complesse. Obbligazioni solidali e parziarie, divisibili ed indivisibili*, in Tr. Lipari Rescigno, vol. III, t.I, Milano, 2009, 427. e Cass. 84/459 secondo cui “*Nei rapporti interni tra i condebitori solidali (nella specie per debito d'imposta) cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione, e pertanto, nel caso di parziale pagamento del debito solidale, al condebitore solvente spetta l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori, soltanto se la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza.*”

¹⁹⁹ In tema di condominio, si v. *ex plurimis* Cass.99/1510 “*Il condomino può esser escusso per l'intero debito del condominio da un terzo, nei cui confronti è un condebitore solidale, indipendentemente dall'adempimento del suo obbligo nei confronti del condominio, ed ha diritto di regresso nei confronti degli altri condomini limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi, mentre la morosità di taluno di questi verso il condominio può dar luogo alla domanda di risarcimento per i maggiori, conseguenti esborsi.*”

quantum, si registra una pronuncia in giurisprudenza²⁰⁰ secondo cui l'onere dell'intero pagamento può esser fatto cadere su un solo condebitore e, pertanto il debito può non essere, in tutto o in parte, ripartibile. Osservando quanto la dottrina ha elaborato in merito alla disciplina consortile,²⁰¹ in nome dell'ampia autonomia contrattuale dei consorziati, ad eccezione del completo esonero di responsabilità per taluno (nel qual caso si potrebbe integrare un patto leonino), sarebbe da ritenersi ammissibile ogni regolamentazione convenzionale della responsabilità patrimoniale, sia nei rapporti interni, sia nei confronti dei terzi, i quali devono, però, essere preventivamente messi a conoscenza dell'esistenza del patto limitativo²⁰².

Ci si deve ulteriormente interrogare su quale possa essere il criterio da applicare per la suddivisione del debito tra i singoli partecipanti sul piano dei rapporti interni tra condebitori.

Anche nei rapporti interni, infatti, se non risulta diversamente, opera la presunzione di parità delle parti (art. 1298 2° comma c.c.). Proprio nell'ipotesi in cui, in base a volontà negoziale, il debito possa dividersi in parti non uguali, ci si chiede a quale criterio si possano (debbano) ancorare le regole per la divisione. Poiché in questa ipotesi ricostruttiva si è esclusa la costituzione del fondo, non può pensarsi di ricostruire la quota di partecipazione al contratto (e di conseguenza la quota di assunzione dell'obbligazione) guardando alla quota di partecipazione al fondo²⁰³, pertanto non si potrà che guardare all'interesse che la parte

²⁰⁰ C. 67/692 .

²⁰¹ DE ANGELIS L., *Appunti sulla responsabilità patrimoniale nei consorzi con attività esterna*, Riv. soc. 1983, 1421.

²⁰² I terzi possono esser edotti del patto limitativo o tramite la sua indicazione nell'estratto del contratto di consorzio iscritto presso il Reg. Imprese, o con altri mezzi idonei.

²⁰³ Al di là del fatto che resta da dimostrare se questo possa valere come criterio per stabilire la "quota" di partecipazione. In tema di consorzi, (distingue tra quote di partecipazione al

detiene nell'assunzione dell'obbligazione. Tuttavia, anche questo principio può essere suscettibile di deroga, potendo i contraenti, in virtù dell'autonomia contrattuale ad essi devoluta, pattuire che nei rapporti interni le eventuali perdite prodotte per affari posti in essere in forza della rete, vengano ripartite tra tutti, anziché tra i solo interessati, in un'ottica mutualistica di distribuzione del rischio imprenditoriale, tesi che la dottrina²⁰⁴, in relazione ai consorzi, sostiene anche a fronte di alcune pronunce giurisprudenziali.²⁰⁵

In sintesi, il profilo della responsabilità patrimoniale nelle reti prive di fondo comune, non operando alcuna forma di autonomia e separazione patrimoniale (prevista dalla norma solo nel caso di reti dotate di fondo comune) si presenta con i tratti della responsabilità contrattuale per obbligazioni plurisoggettive, quando debitori siano una pluralità di retisti. A fronte di questa ricostruzione si pongono margini alquanto ampi di riflessione circa il carattere solidale, o meno, delle obbligazioni e i criteri di ripartizione interna nel regresso tra condebitori.

consorzio e quote di intervento DE ANGELIS L., *Appunti sulla responsabilità patrimoniale nei consorzi con attività esterna*, Riv. soc. 1983 p.1418), va invece sottolineato come il criterio dell'interesse sconta il limite di non essere di facile "operazionalizzazione" come, in relazione ai criteri di allocazione del rischio e dei risultati rileva CAFAGGI F., *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, in Reti di impresa e contratto di rete, a cura di MACARIO SCOGNAMIGLIO, I Contratti, 2009, cit. p.922

²⁰⁴ DE ANGELIS L., *Appunti sulla responsabilità patrimoniale nei consorzi con attività esterna*, Riv. soc. 1983. cit. p.1418

²⁰⁵ C.App. Firenze, 13/6/1977 in *Giur.comm.* 1978, II, 583 ss."L'atto costitutivo di un consorzio volontario non è un contratto normativo, ma un contratto in senso proprio, del quale i consorziati possono liberamente determinare il contenuto. È legittima, ancorché assunta a maggioranza, la deliberazione con la quale le perdite derivanti dalle operazioni compiute dal consorzio per conto di singoli consorziati vengono ripartite tra tutti i consorziati"

1.2. Rete dotata di organo comune

Precedentemente alle novità introdotte con la novella ex Legge n.134/2012, per espressa previsione normativa²⁰⁶ il rapporto tra organo comune e imprese era qualificato come rapporto di mandato.

Con le modifiche portate dalla legge sopradetta, il riferimento esplicito al mandato è stato soppresso, tuttavia, a ben vedere, in una rete contrattuale²⁰⁷ il rapporto tra l'organo comune e le imprese aderenti alla rete non può che esser ricostruito su un piano meramente contrattuale. La figura in cui inquadrare tale rapporto di natura gestoria appare essere il mandato dato che esso rappresenta l'archetipo²⁰⁸ dei rapporti gestori e la "forma di collaborazione nell'altrui attività giuridica di valenza generale"²⁰⁹.

Tanto in una prospettiva codicistica²¹⁰, quanto extracodicistica²¹¹, nell'articolato quadro dei contratti di collaborazione il mandato detiene

²⁰⁶ Al comma 4 ter lett.e) dell'art. 3 D.L.n.5/09 e ss.mm.ii. "[...] e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;"

²⁰⁷ Per la qualificazione invece, della funzione dell'organo comune in una cd.rete- soggetto, v.cap. I par.4.2.

²⁰⁸ FERRARI C., *La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio*, in D'AMICO - MACARIO (a cura di) *Contratti di rete,; prime applicazioni pratiche*, I contratti, 2013, cit. p.817

²⁰⁹ DI ROSA G., *Il mandato*, in SIRENA P. (a cura di), *I contratti di collaborazione*, Torino 2011, 32.

²¹⁰ Fanno riferimento alla disciplina del mandato nell'ambito del codice civile: artt. 18 co.1 (amministrazione in associazioni e fondazioni), art. 217 co.2 (amministrazione dei beni dei coniugi in regime di separazione), 1800 co.3 (amministrazione beni gravati da sequestro convenzionale), 1856 (responsabilità della banca per esecuzione incarico ricevuto dal cliente), 1903 co.2 (incarico conferito agli agenti di assicurazione), 1958 e 1959 (mandato di credito), 2030 e 2032 (negotiorum gestio); 2259 co.2 e 2260 (revoca amministratori di società di

un ruolo centrale in forza della sua spiccata attitudine a rispondere alle esigenze organizzative e funzionali dell'impresa.

In opposizione a quanti sostengono che il contratto di mandato, eclissato da schemi negoziali ritenuti maggiormente rispondenti alle logiche della cooperazione, abbia conosciuto un inevitabile ridimensionamento, in ragione delle considerazioni sopra esposte, si preferisce aderire alla tesi secondo cui il mandato rappresenta “una piattaforma di riferimento rispetto alla complessa ed ampia fenomenologia dei rapporti di cooperazione gestoria”.²¹²

All'interno di strutture ordinamentali, quali ad esempio i contratti con comunione di scopo²¹³, il mandato rappresenta un importante strumento gestorio: pur essendo la funzione del contratto di mandato quella di produrre immediati spostamenti a livello di situazioni giuridiche soggettive concrete, e non quella di creare un piano d'azione diretto ad uno scopo, tuttavia esso si presta ad essere ricollegato ad altro contratto attraverso il quale si declina e articola il piano d'azione.

In particolare per quanto concerne il profilo gestorio nel contratto di rete, stante la comunanza²¹⁴ dell'affare, per il quale il mandato è

persone e disciplina diritti e degli obblighi degli stessi); 2609 (cessazione mandato per scopi consortili)..

²¹¹ CAPO G., *Il mandato commerciale*, in GITTI - MAUGERI - NOTARI, *I contratti per l'impresa*, Bologna 2012, 348 e nt. 19 a titolo esemplificativo cita l'associazione temporanea di imprese ed il contratto di rete appunto, oltre a quanto previsto da D.lgs. 15/2011 e dall'art. 32 L.n.99/2009 nel campo dell'energia.

²¹² Sic, CAPO G., *Il mandato commerciale*, in Gitti - Maugeri - Notari, *I contratti per l'impresa*, Bologna 2012, cit. p. 350.

²¹³ MAIORCA, “*Contratto plurilaterale*”, voce in *Enc. Giur. Treccani*, vol. IX, Roma, 1988, 12; FERRO LUZZI, *I contratti associativi*, Milano 1976, 78

²¹⁴ In dottrina si parla di affare di interesse comune: GAZZONI F., *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2009, 1182, TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova 1997, 37° ed., 759; TORRENTE-SCHLESINGER. *Manuale di diritto privato*, Milano 2007, 18ed., 691. In giurisprudenza Cass. 16678/2002: “*Qualora più persone conferiscano mandato ad una terza persona, si ha mandato collettivo solo se coesistono due requisiti: esso deve essere conferito con un unico atto nonchè per un interesse comune. Di per sè, il conferimento del mandato con unico atto costituisce un elemento a favore della coincidenza di interessi, ma non dimostra*

conferito, ed il fatto che l'incarico viene conferito da parte di più mandanti in un unico atto²¹⁵, la regolamentazione di riferimento appare risultare quella del mandato collettivo di cui all'art. 1726 c.c..

Secondo un'opinione in dottrina, la comunanza dell'affare andrebbe valutata esclusivamente sul piano oggettivo del contenuto del mandato, mentre il profilo soggettivo dell'interesse dei mandanti dovrebbe continuare ad esser caratterizzato dall'autonomia della posizione di ciascuno di essi²¹⁶, in quanto ciascuno dei mandanti conserva il proprio interesse, personale, indipendente, ancorché non divergente né contrastante rispetto a quello degli altri. Contrariamente a questa opinione, si ritiene che al contratto di rete sia sottesa anche la condivisione, da parte dei retisti, di un medesimo interesse, pertanto i presupposti perché si configuri un mandato collettivo appaiono ricorrere pienamente. Non è esclusa, in ogni caso, la possibilità che i singoli

tuttavia, l'esistenza di un affare unico, indivisibile e indistinto. Solo nel caso in cui sia dimostrata l'unicità dell'affare la volontà di ciascun mandante è legata da una dipendenza causale tale da giustificare l'applicazione della norma contenuta nell'art. 1726 c.c., che prevede, per la sola ipotesi del mandato collettivo, l'inefficacia della revoca prestata da uno solo dei mandanti. (Nel caso di specie, facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato, la S.C. non ha ritenuto che si abbia mandato collettivo qualora i comproprietari di un bene indiviso conferiscano ad un terzo mandato per la vendita del bene)" , Cass. 22529/2011: *"Si ha mandato collettivo - per la cui revoca, a norma [dell'art. 1726 cod. civ.](#), occorre il consenso di tutti i mandanti - quando la volontà di ciascuno di essi sia legata da vicendevole dipendenza a causa di un affare comune, che interessi egualmente tutti i vari mandanti per l'identità dell'oggetto o del contenuto, cioè di un affare unico, indivisibile ed indistinto, non bastando la semplice coincidenza di interessi diversi e divisi, associati solo casualmente o per opportunità, la quale può dar luogo, invece, ad un mandato plurimo. (Rigetta, App. Napoli, 01/06/2005)"* , Cass. 20482/2011: *" Il mandato collettivo non si perfeziona per il mero fatto che l'incarico venga conferito da più persone per il medesimo atto, ma richiede anche che il conferimento congiunto venga disposto per un affare d'interesse comune. Tale requisito non può farsi derivare dalla mera presenza di un unico atto di conferimento dell'incarico, ma è necessario dimostrare che la volontà di ciascun mandante sia legata alla volontà degli altri e che, di conseguenza, ognuno di essi si sia determinato al conferimento dell'incarico in ragione dell'adesione degli altri, in vista del compimento dell'affare unico, indivisibile ed indistinto. Ne consegue che, in conformità alla previsione [dell'art. 1726 cod. civ.](#), ove manchi la prova di tale unicità di interessi, la revoca del mandato non deve necessariamente provenire da tutti i mandanti. (Rigetta, App. Napoli, 29/04/2005)"* (banca dati Pluris Cedam).

²¹⁵ Sul mandato: LUMINOSO A., *Il mandato*, Torino 2000, 58

²¹⁶ Sic DAMIANO A., *L'organizzazione nella rete*, cit. 214, in CAFAGGI - IAMICELI- MOSCO (a cura), *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Quaderni della Giurisprudenza commerciale, Milano 2012

partecipanti alla rete affidino all'organo comune incarichi individuali, che si traducono così in un fascio di mandati plurimi²¹⁷, ammettendo, in tal modo, che l'esecuzione del contratto sia il risultato della combinazione di un mandato collettivo con una serie di mandati individuali²¹⁸; tuttavia, ai fini della presente ricerca, rileva che l'incarico conferito dai retisti all'organo comune, per dare esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, sia inquadrabile come mandato collettivo. In ordine alla struttura dell'organo comune, non fornendo il dato normativo alcuna indicazione, ampio spazio è lasciato all'autonomia negoziale: l'organo comune può assumere configurazione monocratica (persona fisica o ente giuridico) o pluripersonale e la prassi sta dimostrando l'adozione delle diverse formule²¹⁹. Quando l'organo comune sia costituito in forma collegiale, allora il rapporto di mandato che si innesta nell'accordo reticolare sarà non solo collettivo ex art. 1726 c.c., ma anche congiunto ai sensi dell'art. 1716 c.c. (dal lato dei mandatari) e l'esecuzione potrà esser congiuntiva o disgiuntiva a seconda della volontà dei partecipanti alla rete²²⁰.

Ma al di là della composizione delle parti, rispettivamente mandanti e mandatari, la riflessione deve portare a considerare i poteri conferiti con il mandato, e specialmente a verificare se il mandato si configuri con rappresentanza o senza rappresentanza. Riprendendo quanto argomentato nel capitolo precedente, si ammette che l'organo comune,

²¹⁷ Si ha mandato plurimo quando il conferimento dell'incarico avvenga da parte di una pluralità di soggetti (mandanti), anche con atto unico, ma senza comunanza di interesse. LUMINOSO A., *Mandato, commissione, spedizione*, in Tr. Cicu Messineo, Milano 1984, 159.

²¹⁸ GALLO D., *Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità*, La Resp. civile, 2012, 6 ss.

²¹⁹ CAFAGGI, IAMICELI, MOSCO, *Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo*, I contratti, 2012, 799 ss.

²²⁰ Ai sensi dell'art. 1716 c.c., nel mandato conferito ad una pluralità di mandatari, questi possono operare disgiuntamente se nel mandato non è dichiarato che devono agire congiuntamente.

in una rete priva di soggettività giuridica, possa agire con rappresentanza o senza, a seconda di quanto disposto dai contraenti. Nell'analizzare il profilo della responsabilità patrimoniale, preme focalizzare l'attenzione sull'ipotesi in cui il mandatario agisca senza rappresentanza, poiché quando il mandatario agisce con poteri rappresentativi, gli effetti giuridici si producono direttamente nelle sfere giuridiche dei rappresentati (retisti), e valgono, perciò, le considerazioni esposte al paragrafo precedente. Per converso, nel mandato senza rappresentanza, il mandatario, pur agendo nell'interesse del mandante, spende tuttavia il proprio nome, in guisa che gli effetti giuridici, con l'eccezione di cui alle norme degli artt. 1705 e 1706 c.c., si producono nella sfera giuridica del mandatario, il quale poi provvederà a ritrasferirli nella sfera del mandante.²²¹ A fronte, dunque, dell'assunzione di un'obbligazione in seno ad un mandato soggettivamente complesso, quando cioè un mandatario agisce per conto di più mandanti, questi sono tenuti, per le obbligazioni assunte dal mandatario in forza del rapporto di mandato, a

²²¹ Con le norme di cui agli artt. 1705, 1706 e 1707 c.c., è stata rafforzata la posizione del mandante nei rapporti con il mandatario e con i terzi. Il codice civile con la norma di cui all'art. 1705, prevede che, sebbene nessun rapporto contrattuale si instauri tra terzo contraente e mandante, questi può tuttavia sostituirsi al mandatario per esercitare tale credito (sempreché ciò non pregiudichi i diritti che la legge accorda al mandatario). La norma, anche a causa della non felice formulazione ha dato origine svariate teorie. Sulla base del disposto del primo comma dell'art. 1705, in dottrina vi è accordo sul punto che per le obbligazioni nascenti dal rapporto gestorio a carico del mandatario non si trasmettono al mandante, di talché il terzo non può domandare l'adempimento al mandante. (in questo senso: SACCO " *Principio consensualistico ed effetti del mandato*" in Foro Italiano 1966, I, 1384 ss., SANTAGATA C. " *Del mandato. Disposizioni generali (1703-1709)*" Comm. Scialoja Branca, 1085, 297 ss.. La giurisprudenza sul punto è oscillante: nello stesso senso della dottrina Cass. 2202/1977 "Nel mandato senza rappresentanza nessun rapporto si costituisce fra mandante e terzo, e il mandatario è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante e l'altro contraente non ignori l'esistenza di costui."; nel senso, invece, che intervenuta la sostituzione del mandante nei crediti, il terzo possa domandare a costui l'adempimento delle obbligazioni: Cass. 92/1990 "L'esercizio, da parte del mandante, dei diritti di credito sorti in esito all'attività del mandatario, viene a configurare una modificazione soggettiva, in forza della quale il terzo può rivolgersi direttamente contro il mandante in esercizio di ogni azione derivante dalla conclusione del contratto" (in Giust. Civ., 1990, I, 1252) e nello stesso senso Cass. 2714/1964.

rispondere in solido²²². La regola della solidarietà passiva, nei rapporti esterni, trova fonte nella norma di cui all'art. 1294 c.c. con cui si prevede che i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Sulla possibilità che operi il criterio della parziarietà, in luogo della presunzione di solidarietà, si richiamano le considerazioni espresse nel paragrafo precedente anche alla luce degli arresti giurisprudenziali in tema di natura parziaria e non solidale delle obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni divisibili nel condominio²²³.

A prescindere dalla considerazione che non trovi applicazione in via presuntiva la regola della solidarietà, resta, invero, da considerare la possibilità che, in sede di assunzione dell'obbligazione, sia accordata una diversa ripartizione della responsabilità.

Anche l'indagine in ordine alla responsabilità patrimoniale nelle reti-contratto dotate di organo comune conducono alle medesime riflessioni cui si è accennato in relazione alle reti-contratto prive di organo comune. È di tutta evidenza che la presenza di un organo comune, che agisce quale mandatario, lo interpone nelle relazioni tra retisti e terzi, intermediazione che presenterà caratteristiche ed effetti diversi a seconda che all'organo comune siano stati conferiti, o meno, poteri rappresentativi.

²²² LUMINOSO A., *Mandato, commissione, spedizione*, Tr. CM, Milano 1984, cit. 169, nt.46 :nel senso della solidarietà passiva del vincolo dei mandanti nel mandato collettivo si esprimeva espressamente l'art. 1756 del codice civile del 1865, oggi invece, la presunzione di solidarietà passiva discende dalla regola generale dell'art. 1294 c.c..

²²³ Cass. SS.UU.9148/2008 e vd. nt. 3 e nt.5.

2. Rete con fondo patrimoniale comune

Il regime della responsabilità patrimoniale, nelle reti dotate di fondo patrimoniale comune, aveva dapprima seguito le non facili sorti della disciplina consortile, a cui l'articolato dell'estate del 2009 faceva rinvio, con il limite della compatibilità, per poi trovare un assetto affatto diverso con la novella *ex L. n.134/2012*.

Il testo normativo attualmente vigente presenta un quadro di disposizioni attinenti alla struttura del contratto, e nel mezzo di esse la norma introduce una sorta di sub-disciplina concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale verso i terzi, in parte richiamando le norme sul fondo consortile²²⁴, in parte prevedendo espressamente una limitazione di responsabilità patrimoniale relativamente al fondo. L'interpolazione del dettato del comma 4-*ter* ha introdotto una sorta di “disciplina nella disciplina”, perché, con essa, è stata inserita la previsione di un regime di responsabilità patrimoniale che concerne solamente i contratti che presentino i due requisiti organizzativi, la cui istituzione/costituzione è eventuale e pertanto rimessa alla determinazione negoziale, ossia solo quando il contratto preveda l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi. Solo quando sussistono questi due presupposti, al fondo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 2614 e 2615 2 co.c.c. e la rete è assistita da un regime di responsabilità patrimoniale limitata alla capienza del fondo patrimoniale comune. A corollario di questa

²²⁴ Le norme di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c. erano precedentemente previste, salvo il giudizio di compatibilità, alla lettera c).

previsione, il legislatore chiede che entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune rediga una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la depositi presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede (e prevede che trovi applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, 3 co. c.c.).

2.1. Il profilo della responsabilità sotto la vigenza della precedente disciplina

Stante la disciplina previgente (rispetto alle modifiche ex L. n.134/2012), la responsabilità patrimoniale - quando la rete era dotata di fondo - era dettata dal rinvio, con clausola di compatibilità, alle norme in tema di fondo consortile di cui agli artt.2614 e 2615 c.c.. Codesto rinvio era foriero di difficoltà interpretative ed applicative per un duplice ordine di motivi: innanzitutto per la discussa portata delle norme già in *sedes materiae*²²⁵, e, a seguire, per l'incertezza data dall'inciso che ne prevedeva l'applicazione al contratto di rete in quanto compatibili. I due articoli fanno parte della disciplina dei consorzi con attività esterna: il primo riguarda il fondo consortile prevedendone la costituzione con i contributi dei consorziati e la sua alimentazione attraverso i beni con questi acquistati, nonchè esclude che per la durata del consorzio i consorziati possano chiederne la divisione e che i loro creditori possano aggredirlo, ponendo in tal modo un vincolo di destinazione del fondo

²²⁵ Per una recente riproposizione delle diverse tesi in merito PERONE G., *L'interesse consortile*, Milano, 2008.,217 e ss.

all'attività ed alle obbligazioni consortili rilevante anche per i terzi. Il secondo articolo concerne la responsabilità patrimoniale, responsabilità che è circoscritta al fondo consortile per le obbligazioni del consorzio e, in via di eccezione, si estende ai singoli consorziati per le obbligazioni assunte per conto di essi. Tuttavia nei contratti di rete un'identica conclusione doveva passare (e deve passare) attraverso un giudizio di compatibilità. Diverse riflessioni e ricostruzioni esegetiche si sono sviluppate sul punto, cercando in special modo di spiegare e giustificare la compatibilità lì dove l'autonomia del fondo consortile viene riconosciuta e sistematicamente giustificata in quanto il fondo è attribuito ad un ente (il consorzio), mentre nel contratto di rete si intravedeva, prima delle modifiche ex L. n. 134/2012 (secondo le interpretazioni della maggior parte degli interpreti) e tutt'oggi per l'ipotesi nella rete-contratto, un fondo senza poterlo riferire ad un nuovo soggetto giuridico. A tal proposito, in quest'ultimo caso, si è parlato di “*contratto di rete come tecnica di separazione patrimoniale non soggettivizzata*”²²⁶: già sotto il vigore delle precedenti versioni della norma, s'erano sviluppate lungimiranti interpretazioni della stessa, in forza delle quali si sosteneva la possibilità di riconoscere nel fondo patrimoniale comune un patrimonio separato a prescindere dalla soggettivizzazione della rete.²²⁷ Con attenzione alle questioni attinenti al

²²⁶ M.SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)* in www.associazionepreite.it/scritti/sciuto004.php M, ora in CAFAGGI-IAMICELI-MOSCO (a cura di) , *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Quaderni di Giur.com., Milano 2012.

²²⁷ Sul punto M.MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L.n.122/2010*, Notariato, 2011, p.75. BIANCA M., *Il regime patrimoniale delle reti*, relazione tenuta presso l'Università di Pescara il 10 giugno 2011 nell'ambito del convegno “*Le reti di imprese. Uno strumento di sviluppo per le imprese*”; e ID. *Il regime patrimoniale delle reti, intervento tenuto in Convegno “Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell'impresa*”, Roma, Teatro Capranica, il 25 novembre 2011, La Fondazione Italiana per il Notariato. MALTONI-SPADA, *Il contratto di rete*, in Studi d'impresa CNN 1-2011/I; SCIUTO M., *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza*

rapporto soggetto giuridico-patrimonio autonomo, vigente la disciplina ex l. n.122/2010, in dottrina²²⁸ si è sostenuta la tesi dell'autonomia patrimoniale non soggettivizzata della rete, giungendo ad affermare che la rete rappresentasse un'ipotesi normativa di patrimonio autonomo, da intendersi quale somma dei patrimoni separati appartenenti alle imprese partecipanti e la cui separazione era subordinata alla realizzazione della destinazione.

Conclusioni analoghe si traevano anche con riferimento all'ipotesi che la dotazione patrimoniale della rete si formi attraverso la costituzione di patrimoni destinati allo specifico affare ex art. 2447-bis primo comma lett. a) c.c.²²⁹, al punto che veniva invocata la fungibilità delle regole applicabili alle tecniche di conferimento al fondo patrimoniale comune, e si rilevava l'emersione di un vincolo interpretativo ad una ricostruzione omogenea²³⁰. Invero sul punto, che rappresentava un interessante indice nella ricostruzione esegetica del profilo della responsabilità, ci sarebbe forse dovuto chiedere se la possibilità di

del patrimonio separato) in www.associazionepreite.it/scritti/sciuto004.php M, ora in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, CAFAGGI-IAMICELI-MOSCO (a cura di) Quaderni di G.comm., Milano 2012. BIANCA M., *Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale.*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, CAFAGGI-IAMICELI-MOSCO (a cura di) Quaderni di G.comm., Milano 2012. ONZA M., *Il contratto di rete, Il contratto di rete: alcuni profili di qualificazione della disciplina (riflessioni sui commi 4 ter – 4 quinquies, l. 9 aprile 2009, n. 33)*, rielaborazione dell'intervento presentato al convegno di studi *Il diritto commerciale europeo di fronte alla crisi* organizzato dall'associazione —Orizzonti del Diritto Commerciale il 29 e 30 gennaio 2010 presso l'Università di Roma Tre, nella *Postilla*. DONATIVI V., *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, Le Società, 2011, 1435.

²²⁸ Con ciò riferendoci all'ampia disamina operata da M.Bianca nei suoi interventi e suoi scritti citati in precedente nota.

²²⁹ Va considerato che prima delle modifiche introdotte con la Lln.122/2010, l'ipotesi in cui la norma richiamava l'art. 2247 bis c.c., era quella di poter costituire, in alternativa, al fondo patrimoniale comune, un patrimonio destinato, o meglio l'impresa retista poteva costituire un patrimonio destinato, potendosi così pervenire ad avere più patrimoni destinati, ciascuna riferibile alla singola società costituente. Dopo le modifiche introdotte con la L. n. 122/2010, il patrimonio destinato diviene una modalità, alternativa, di contribuire al fondo patrimoniale comune.

²³⁰ In questo senso, SCIUTO M., *Imputazione e responsabilità nelle "reti di imprese" non entificate*, Riv.dir.comm., 2012, 481.

costituire il fondo patrimoniale, attraverso dei patrimoni destinati, dovesse valere come indicazione da cui trarre elementi di analogia o di differenziazione rispetto alla costituzione del fondo attraverso altri conferimenti²³¹. Non risultava di immediata comprensione se il richiamo alla tecnica dei patrimoni destinati volesse significare che la *ratio* sottesa alla disciplina del fondo patrimoniale fosse tutta improntata ad un regime di separazione ed autonomia, o se, al contrario, il legislatore avesse previsto la costituzione attraverso i patrimoni destinati per il caso in volesse assicurare un regime di separazione ed autonomia, mentre così non potesse valere nell'altra diversa ipotesi. Va rilevato che, se si aderisse a quest'ultima tesi, il regime di separazione sarebbe stato possibile esclusivamente per le società per azioni e le società cooperative (uniche formazioni societarie per le quali il nostro ordinamento riconosce la possibilità di costituire patrimoni destinati²³²), con un trattamento diseguale ed impari tra soggetti, tutti aderenti ad una stessa rete, ma aventi forme societarie diverse. La previsione della possibilità di costituire un fondo patrimoniale attraverso dei patrimoni destinati, è tuttora vigente²³³, ma dal punto di vista esegetico-interpretativo assumeva un particolare rilievo prima delle modifiche introdotte con la L.n.134/2012, dato che poteva costituire un indice di

²³¹ SANTAGATA R., *Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società consortile*, Riv. dir. civ., 2011, I, 349, sostiene che tra conferimento al fondo e apporto di un patrimonio destinato corra una netta differenza. Di diverso avviso SCIUTO, M., *op. ult. cit.* Riporta entrambe le posizioni e dedica un'analisi alla previsione contenuta nella norma ex art. 3 comma 4 ter lett. c) DELLE MONACHE S., *Contratto di rete*, in Tr. Roppo, in corso di pubblicazione.

²³² Ammette tuttavia, seppure in termini dubitativi, la possibilità anche per società con forma diversa dalla s.p.a. di conferire al fondo attraverso patrimoni destinati, GENTILI A., *Il contratto di rete dopo la legge n. 122/2010*, in *i contratti*, 2011, p.625 ss.

²³³ I quali, peraltro, non risulta abbiano trovato impiego nella costituzione dei fondi patrimoniali delle reti. A ben vedere scarso impiego hanno trovato anche nella vita stessa delle società per azioni. vd. SCIUTO M., *op. ult. cit.*, nt.54

riferimento grazie anche al quale corroborare²³⁴, o meno, la tesi del regime separato del fondo patrimoniale della rete. Questa istanza interpretativa è venuta a scemare poiché la tesi della separazione del fondo, che fino a poco meno di un anno e mezzo fa, era frutto di alcune elaborazioni della dottrina (peraltro non da tutti condivise²³⁵) è diventata previsione normativa, disponendo ora la norma che “[...]in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”.

2.2. Il profilo della responsabilità vigente l'attuale disciplina

La norma, introducendo siffatta ipotesi di limitazione della responsabilità patrimoniale, parrebbe collocarsi in un complesso contesto di innovazioni normative che, specialmente negli ultimi anni, hanno realizzato una profonda rivoluzione delle regole in tema di responsabilità patrimoniale²³⁶. Nel nostro ordinamento sono sostanzialmente due le tecniche impiegate per la creazione di patrimoni separati in deroga al principio dell'unità del patrimonio e conseguente responsabilità illimitata del soggetto debitore. La prima tecnica è quella che vede la creazione di patrimoni separati attraverso la creazione di

²³⁴ Il principio di fondo su cui si basa l'istituto è quello della separazione patrimoniale: io patrimonio destinato risponde in via esclusiva delle obbligazioni nascenti dallo specifico affare, mentre su di esso non possono soddisfarsi i creditori estranei all'affare medesimo (art. 2447 *quinquies*).

²³⁵ D.SCARPA, *La responsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni assunte a favore di un arete tra loro costituita*, La Respons. civile , 2010, 406..

²³⁶ Sull'evoluzione delle teorie sul tema del patrimonio e la sua relazione con la persona, si v. oltre in questo stesso paragrafo.

nuovi soggetti, nuove persone giuridiche, siano esse società commerciali, associazioni, fondazioni²³⁷. La seconda tecnica impiegata nel nostro ordinamento per la creazione di patrimoni separati è definita “*tecnica delle articolazioni patrimoniali*”, ossia si assiste alla creazione di patrimoni separati in funzione, in relazione agli scopi perseguiti (familiari, economici, finanziari²³⁸), creando così una frammentazione del patrimonio e del conseguente regime della responsabilità patrimoniale del titolare, localizzando la responsabilità di una certa massa di patrimonio a garanzia esclusiva di distinte classi di creditori²³⁹. A seguito di questa complessa evoluzione, pur rimanendo salvo il principio formale del secondo comma dell’art. 2740 c.c., secondo il quale le limitazioni della responsabilità patrimoniale si possono creare solo attraverso la costituzione di un altro soggetto o nei casi previsti dalla legge, di fatto l’allargamento degli scopi perseguibili dalle persone giuridiche e la moltiplicazione dei patrimoni separati depotenziano

²³⁷ Nel settore del *non profit*: con il d.p.r. 361/2000 è stata introdotta una nuova disciplina del riconoscimento delle persone giuridiche private, stabilendo che le associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, previo accertamento che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. Questa modificazione qualitativa è rilevante in quanto segna l’abbandono di un’impostazione in cui il privilegio della limitazione della responsabilità patrimoniale era giustificato solo dall’interesse pubblico all’attuazione di finalità di utilità sociale dell’ente ed era perciò accompagnato da un sistema di incisivi controlli pubblici sull’attualità del fine, sulla effettiva realizzazione etc... (vd. art. 12 e 16 co 3, 17, 23, 25, 26, 27 co3, 28, 31 c.c. ante riforma). Da ciò deriva che la persona giuridica del libro primo del codice civile diventa strumento per la realizzazione di *qualunque* interesse anche meramente individuale, a fronte del quale viene concessa l’autonomia patrimoniale. Nel settore *profit* si è assistito dapprima all’emersione della società a responsabilità limitata unipersonale, poi alla società per azioni unipersonale ed all’interno di questa alla introduzione dei “*patrimoni destinati ad uno specifico affare*” ex art. 2447-bis ss c.c.

²³⁸ Basti pensare alla previsione degli atti negoziali di destinazione ex art. 2645-ter c.c., e ai fondi comuni di investimento ex art. 36, 6° co. T.U.F. v. BULLO L., *Separazioni patrimoniali e trascrizione: nuove sfide per la pubblicità immobiliare*, I Quaderni della Riv. dir. civile Padova 2012..

²³⁹ SPADA P., *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, Riv. dir. civ., 2002, 837 ss; SALAMONE L., *Gestione e separazione patrimoniale*, Padova, 2001, 14 e 19

molto quel principio²⁴⁰. Nel quadro così descritto parrebbe inserirsi anche la norma *de qua*, la quale formalizza il principio per cui il regime di responsabilità limitata al fondo sarebbe correlato non tanto all'imputazione del fondo ad un soggetto giuridico autonomo, né alla spendita del nome della rete o dei retisti, bensì sarebbe correlato all'assunzione delle obbligazioni in relazione al programma di rete.

Nelle riflessioni che seguiranno si cercherà di approfondire il significato e la portata di questa previsione, in forza della quale la limitazione di responsabilità, se nel caso delle reti- soggetto può ritenersi collegata alla spendita del nome della rete, ossia all'imputazione ad un soggetto²⁴¹, diversamente dovrebbe predicarsi nell'ipotesi di rete-contratto. A ben vedere sembrerebbe trattarsi di una limitazione operante secondo il criterio della "relazione" ad una destinazione, o meglio in relazione alla realizzazione di un programma. La limitazione di responsabilità, poiché opera tanto per le reti dotate di soggettività, quanto per quelle meramente contrattuali²⁴², non risulta sia stata ancorata tanto e solo alla soggettivizzazione o comunque parrebbe poter prescindere dall'imputazione ad uno/ o più soggetti, mentre, invece risulta ancorata alla destinazione, ossia al fatto che le obbligazioni siano state contratte in relazione al programma comune, permettendo forse di formulare la locuzione "fondo patrimoniale destinato e, in quanto tale, autonomo".

²⁴⁰ Nella concreta applicazione giurisprudenziale il principio della responsabilità illimitata del debitore degrada da principio di ordine pubblico internazionale, come tale impeditivo dell'ingresso nel nostro ordinamento di norme di altri ordinamenti limitative di quel principio, a norma imperativa la quale se costituisce limite alla autonomia privata, non impedisce l'ingresso nell'ordinamento interno di figure straniere che consentono una limitazione della responsabilità patrimoniale, si pensi alla Convenzione de L'Aja sul trust.

²⁴¹ Come avviene per il regime di responsabilità patrimoniale che assiste il fondo consortile ai sensi dell'art. 2615 1°co. c.c..

²⁴² Nel proseguo di questa analisi, per semplicità e speditezza, definiremo le reti dotate di soggettività: reti-soggetto e le reti prive di soggettività giuridica reti-contratto, mutuando la terminologia che è invalsa nella prassi e che l'Agenzia delle Entrate ha utilizzato nella Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013.

2.3. Il richiamo alle norme consortili

Per quanto l'attenzione tenda a concentrarsi sulla previsione relativa alla limitazione della responsabilità patrimoniale, non si può ad essa guardare se non prendendo preliminarmente in considerazione la parte iniziale della disposizione normativa concernente il fondo patrimoniale comune. La previsione originaria²⁴³ operava un rimando, sempre salvo vaglio di compatibilità, alle norme di cui agli art. 2614 e 2615 c.c., ora, mentre il richiamo è rimasto immutato per l'art. 2614 (che sancisce l'indivisibilità del fondo e non aggredibilità dello stesso da parte dei creditori particolari degli aderenti alla rete), invece per l'art. 2615 il richiamo è stato limitato al secondo comma (ossia la previsione che riguarda l'ipotesi di responsabilità solidale del fondo e del singolo consorziato per le obbligazioni assunte dall'organo per conto del singolo partecipante).

Ribadendo quanto già detto, la non agevole lettura del rinvio è dovuta a un duplice ordine di motivi: innanzitutto al fatto che le norme sono dettate per il consorzio con attività esterna, ossia un autonomo centro di imputazione che, in quanto tale, è dotato se non di personalità giuridica, quanto meno, di soggettività. In secondo luogo per il fatto che il rimando è verso norme la cui interpretazione non è pacifica. Quanto al primo ordine di motivi, stante la mancanza, fino a prima della novella ex L.n.134/2012, di autonoma soggettività alla rete²⁴⁴, vi è stato chi, tra i

²⁴³ Introdotta in forza delle modifiche operate con la L. n. 99/2009 e rimasta invariata fino ad agosto 2012 quando, con la L.n. 134/2012 l'intero profilo della responsabilità patrimoniale è stato modificato ed il richiamo all'art. 2615 limitato solo a secondo comma.

²⁴⁴ Mancanza di autonoma soggettività della rete secondo l'opinione di certa parte della dottrina sotto il vigore della precedente versione della norma. Con l'attuale formulazione normativa si può aver rete "senza soggettività" e rete "con soggettività giuridica".

primi interpreti²⁴⁵, ha espresso un giudizio negativo in ordine alla applicabilità della disciplina consortile, non essendo ravvisabili obbligazioni della rete (come previsto al primo comma dell'art. 2615 c.c.) ma soltanto obbligazioni dei partecipanti alla rete, assunte per loro conto dall'organo comune. Al contempo vi è stato chi ha ritenuto compatibile l'intero richiamo alle norme sulla responsabilità patrimoniale nel consorzio e questa tesi va attentamente considerata, tanto più ora che, almeno in parte, è venuto meno il fondamento dell'obiezione di quanti negavano la compatibilità per mancanza di soggettività alla rete. La tesi della compatibilità, con la rete, delle norme consortili richiamate porta con sé la difficoltà²⁴⁶ di individuare una distinzione tra obbligazioni “della rete” ed obbligazioni assunte “per conto dei partecipanti alla rete”²⁴⁷. Si rammenta, infatti, che la portata

²⁴⁵ Sic MALTONI-SPADA. in Studio CNN n. 1/2011 “Visto il segnalato richiamo alle regole di azione previste nel IV Libro del Codice Civile, è altamente opinabile che il giudizio di compatibilità delle norme in tema di consorzio con attività esterna, alle quali la legge in discorso rinvia, possa concludersi con un esito positivo “ e MOSCO G.D. in *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, Giur. Comm., I, 2010, 859, per il quale “maggiori e più sostanziali perplessità emergono con riguardo al primo comma dell'art-2615, che limita la responsabilità patrimoniale del consorzio sul fondo consortile. Soprattutto, l'organizzazione comune del consorzio, elemento qualificante della stessa definizione consortile, è un'organizzazione che, secondo molti interpreti, è di tipo corporativo, tale da attivare un controllo reciproco tra gli organi. In mancanza, nella disciplina legale della rete, di ogni analoga previsione, viene revocato in dubbio il superamento della prova di compatibilità richiesta dal legislatore.”

²⁴⁶ La difficoltà di distinguere le due categorie di obbligazioni è ampiamente discussa in dottrina: PAOLUCCI, *Consorzi e società consortili nel diritto commerciale*, Dig.4ed., sez. comm., 4346 n.15.

²⁴⁷ Secondo altra lettura: SANTAGATA R. , *Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società consortile*, Riv. dir. civ., 2011, I, 323 ss. ritiene che il richiamo risulti decisivo nell'escludere l'imprescindibile inquadramento del «contratto di rete» nello schema del consorzio e, di riflesso, la sua possibile configurazione anche in termini di società consortile di diritto speciale. La clausola di compatibilità potrebbe anzi assumere un significato più generale, reagendo sull'interpretazione dell'art. 2615-ter c.c.: ciò nel senso di escludere l'operatività del regime patrimoniale dei consorzi là dove il «contratto di rete» sia costituito in forma di società consortile per azioni o a responsabilità limitata, vigendo in tal caso le regole inderogabili stabilite per il tipo societario prescelto. Risulterebbe così consacrata la tesi – di recente patrocinata dalla Suprema Corte con Sentenza 27 novembre 2003, n. 18113 (in Società, 2004, 717, con commento di BONAVERA, *Disciplina applicabile alle società consortili a r.l.* e, Giur. comm., 2005, II, 387, con nota di SARALE) tesi per la quale la responsabilità dei soci nelle società consortili è regolata esclusivamente secondo il regime patrimoniale del tipo societario prescelto, qui sostitutivo di quello consortile. Corollario di tale ricostruzione – tuttora non pacifica – è dunque che, in caso di società consortile per azioni o a

delle norme di cui all'art. 2615 c.c. non risulta affatto pacifica, a tal proposito diverse sono state le interpretazioni fornite circa la distinzione tra le due categorie di obbligazioni: a fronte di tesi dottrinali e giurisprudenziali²⁴⁸ che distinguevano tra obbligazioni “interne” o schiettamente consortili²⁴⁹ (assunte per far fronte alle esigenze di funzionamento del consorzio), ed obbligazioni “esterne” o verso terzi, si sono sostenute tesi²⁵⁰ di diverso avviso, secondo le quali tutte le obbligazioni consortili sono assunte dal consorzio, quale autonomo

responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, risultando inapplicabile l'art. 2615, 2° comma, là dove prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio. Né sarebbero ammissibili, per contrasto con le regole inderogabili del tipo, clausole atipiche dello statuto di società consortile per azioni o a responsabilità limitata che, riproducendo il disposto dell'art. 2615, 2° comma, c.c., contemplassero un regime di responsabilità solidale dei soci per le obbligazioni consortili.

²⁴⁸ ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 3ed. 1960, 131 e 132; MINERVINI G., *Concorrenza e consorzi*, in Tr.Grosso Santoro-Passarelli, Milano, 1961 95; GALGANO F., *Le fasi dell'impresa nei consorzi far imprenditori*, in Contr.e impr. 1986, 9., JAEGER P.G., *Responsabilità verso i terzi delle persone che hanno la rappresentanza del consorzio e dei singoli consorziati*, Riv. dir. ind. 1960, II, 186. MORELLI M.R., *Il regime di responsabilità patrimoniale dei consorzi ad attività esterna tra istanze di snellezza operativa ed esigenze di tutela dei terzi contraenti*, in Foro it., 1980 c.1994; in giurisprudenza: Cass. 79/4130 secondo cui: “Le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza - per le quali, a norma dell'art. 2615, comma 1 (nel testo anteriore alla riforma della legge n. 377/1976), rispondono soltanto il fondo consortile e le persone che hanno agito in nome del consorzio - non sono soltanto quelle assunte dal consorzio in via strumentale per la sua stretta organizzazione materiale, ma sono tutte quelle assunte nella gestione rappresentativa degli interessi del consorzio in generale, secondo le finalità risultanti dall'atto costitutivo del medesimo; sono invece obbligazioni assunte dal consorzio per conto dei singoli consorziati - per le quali rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile, ai sensi del comma 2 dell'art. 2615 citato - tutte quelle che riguardano operazioni commerciali relative ai beni prodotti dai singoli consorziati, i relativi diritti e i trasferimenti di tali diritti, in quanto il consorzio è costituito come organismo preordinato all'attuazione di una disciplina unitaria di tali attività, e non del loro assorbimento o sostituzione. Conseguentemente, le singole imprese consorziate non sono passivamente legittimate rispetto alla azione diretta al pagamento delle provvigioni e delle indennità derivanti da un contratto di agenzia stipulato dal consorzio per l'attuazione delle finalità consortili.” E Cass. 51/387, Riv. dir.ind., 1952, II,32 (con nota di CARRÀ R.) e F.it. 1951,c.422; e Cass. 51/1382.

²⁴⁹ Le obbligazioni sono definite “schiettamente consortili” da VOLPE PUTZOLU, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, Tr. Galgano, IV, 1981 418, anche da PERONE G. *L'interesse consortile*, Milano, 2008, 226 ss. In gp. Cass. 4130 /1979 in Giur. Comm. 1980, I, 179 con nt. di Volpe Putzolu e Trib. Napoli 24/6/2000 in Giur. Comm. 2002, II, 641.

²⁵⁰ MOSCO, G. *I consorzi tra imprenditori*, 218 ss. e SARALE, *Consorzi e società consortile*, Tr. Cottino, III, 2004, 535 e, in una diversa prospettiva DE ANGELIS L., *Appunti sulla responsabilità patrimoniale nei consorzi con attività esterna*, Riv.soc. 1983, cit. p.1411 e 1431 che ritiene applicabile l'art. 2615 2 comma anche per le obbligazioni assunte per conto della generalità dei consorziati. Di diverso avviso, invece, SANTAGATA R., *La cooperazione tra imprenditori*, in Diritto Commerciale, CIAN M. (a cura), cit. p.286 nt.26

soggetto di diritto, per la soddisfazione di un interesse proprio, con l'unica differenza che nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 2615 c.c., le obbligazioni assunte sono quelle derivanti da un'attività svolta per soddisfare un interesse facente capo ad uno o più consorziati²⁵¹. Il criterio discrezionale, tra i due tipi di obbligazioni e il conseguente regime di responsabilità, è stato ravvisato nell'interesse che l'atto è destinato a realizzare: pertanto opererebbe il regime di responsabilità limitata al fondo consortile per le obbligazioni contratte nell'interesse di cui il consorzio è titolare, mentre si verserebbe in un regime di responsabilità illimitata e solidale in capo alle imprese per il cui esclusivo interesse il consorzio abbia assunto obbligazioni. Viene sottolineato come l'interesse, facente capo al consorzio, sia sostanzialmente l'interesse della generalità dei consorziati, mentre l'ipotesi di cui al secondo comma della norma in commento concerne obbligazioni assunte per uno o più consorziati esattamente individuati²⁵², tanto che da taluni è attribuito alla prima ipotesi (ossia l'agire da parte del consorzio per il diretto soddisfacimento di un interesse proprio) la natura di regola, mentre l'agire per l'interesse altrui (ossia l'agire degli organi consortili per conto di singoli consorziati) rappresenterebbe l'eccezione²⁵³, in quanto si tratterebbe di obbligazioni che eccezionalmente sono compiute dal consorzio, rendendo di ciò edotti i

²⁵¹ Per invocare la responsabilità illimitata del consorziato si reputa sufficiente individuare l'imprenditore nel cui interesse è stata compiuta l'operazione, non essendo affatto necessaria l'indicazione del nome (in questo senso in Gp. Cass. 3664/2006; Cass. 3829/2001, Cass. 9509/1997 in Giust. Civ. 1998, I,437; Cass. 6993/1986; Cass. 4130/ 1979. Nel senso che l'art. 2615 2 co. non trovi applicazione quando l'operazione è stata compiuta in nome e per conto del singolo consorziato in base a procura conferita al direttore del consorzio o quando il consorziato ha stipulato direttamente il contratto con il terzo pur avvalendosi dell'intermediazione del consorzio è orientata la dottrina: MINERVINI G., *Concorrenza e consorzi*, in Tr.Grosso Santoro-Passarelli, Milano, 1961 p.85 e MARASÀ G., *Consorzi e Società consortili*, Torino 1990, 81.

²⁵² BORGIOLO A., *Consorzi e società consortili*, in Tr. Cicu-Messineo, Milano 1985,374.

²⁵³ MOSCO G.D., *I consorzi tra imprenditori*, 232

terzi, nell'interesse dei singoli consorziati e sulla base di un loro specifico mandato senza rappresentanza; mandato distinto da quello consortile ma a questo collegato.

Siffatta lettura della norma, che fa leva su un elemento sostanziale (la riferibilità dell'interesse per soddisfare il quale è contratta l'obbligazione) e che sembra prescindere dal dato formale cioè dalle modalità (in nome di chi) con le quali l'obbligo è stato assunto, rappresenta oggi la tesi prevalente e ha trovato l'avallo anche della giurisprudenza²⁵⁴, la quale riconosce, in sintonia con la dottrina, la natura derogatoria di questa regola rispetto alla disciplina dettata dall'art. 1705 c.c.^{255 256}.

Passando all'esame dell'ultima parte della disciplina contenuta nell'art. 2615 c.c., non è chiaro se la norma si riferisca all'insolvenza del solo consorziato per conto del quale è stata assunta l'obbligazione ovvero di

²⁵⁴ Cass. 01/3829 “*I consorzi, contrattando con i terzi, operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato, senza bisogno della spendita del nome dello stesso.*”

²⁵⁵ Cass. 97/9509 “*In deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 c.c., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal comma 2 dell'art. 2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, non richiede la spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse.*” E Cass. 06/3664 “*I consorzi, contrattando con i terzi per conto dei consorziati, operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi; tuttavia, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 cod. civ., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell'art. 2615 cod. civ. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del consorzio e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse. Trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, grava unicamente su quest'ultimo.*”

²⁵⁶ Il sistema delineato dalla disciplina dei consorzi è derogatorio rispetto alla disciplina codicistica in tema di mandato, tuttavia vi si può ravvisare prossimità con la disciplina che questa figura trova negli ordinamenti di Common Law, ove il terzo, per ottenere il soddisfacimento dei propri diritti derivanti da obbligazioni, assunte nei suoi confronti dal mandatario (*agent*) ha facoltà di rivolgersi sia all'*agent* che al *principal*, indipendentemente dalla disclosure circa l'esistenza del rapporto di agency o circa l'identità del *principal*. V. DE ANGELIS L., *Appunti sulla responsabilità patrimoniale nei consorzi con attività esterna*, Riv.soc. 1983, cit. p.1416.

entrambi i debitori solidali (consorzio interessato e consorzio). A favore della primo capo dell'alternativa deporrebbe la mancata riproduzione, nel testo della disposizione, del riferimento all' insolvenza "di un consorzio". In dottrina si dividono le opinioni tra quanti ritengono che la norma si riferisca all'insolvenza del solo consorzio e quanti, invece, sostengono che la norma trovi applicazione quando l'obbligazione non sia stata adempiuta né dal consorzio con il fondo, né dal singolo consorzio. Sempre in dottrina si sostiene che la norma riguardi solo i rapporti interni tra consorziati, pertanto sarebbe da escludersi la possibilità per i terzi di agire direttamente verso i singoli consorziati. Inoltre, alla tesi secondo cui il consorzio risponde del debito con il fondo consortile e poi, stante l'insolvenza del singolo, il consorzio si rivale verso tutti i singoli consorziati ripartendo così la perdita, si contrappone una diversa opinione da parte di altri autori in dottrina, secondo i quali l'insolvenza è da intendersi come insolvenza del singolo consorzio e del fondo e tale insolvenza si rifletterebbe verso il terzo, con conseguente insorgenza, *ex lege*, di un obbligo in capo a tutti i consorziati di versare nel fondo consortile, ognuno in proporzione alla propria quota, contributi pari all'ammontare (residuo) del credito vantato dal terzo verso i condebitori insolventi, potendo così il terzo soddisfarsi sul fondo rimpinguato dai versamenti.

Descritto il quadro delle interpretazioni che si rinvergono in dottrina e giurisprudenza in merito alle norme relative al fondo consortile, si dovrà stabilire quale sia l'ambito di applicazione di queste rispetto al regime che specificatamente disciplina il profilo di responsabilità nei contratti di

rete, ossia la limitazione di responsabilità al fondo patrimoniale comune della rete.

2.3.1. In particolare: il vaglio di compatibilità

L'applicabilità delle norme sul fondo consortile è circoscritta dal criterio di compatibilità, pertanto si deve preliminarmente convenire su quando si ritengano compatibili, o meno, le norme consortili con la restante parte della disciplina sui contratti di rete.

Si considera la compatibilità quale criterio selettivo che misura le norme dei casi regolati sulle caratteristiche intrinseche dei casi non regolati²⁵⁷, e con ciò si ritiene che l'applicazione delle norme compatibili non possa essere contraddittoria con le caratteristiche della fattispecie “non regolata”; tuttavia sulla portata del criterio di compatibilità non si registra unanimità di pensiero. Si distingue in dottrina un'opinione in forza della quale la compatibilità andrebbe valutata secondo il criterio della *ratio legis*, ossia si avrebbe compatibilità nel caso di somiglianza data dall'elemento teleologico della fattispecie disciplinata con quella da disciplinare; e altra diversa opinione secondo cui il vaglio di compatibilità dovrebbe accertare il ricorrere di medesime caratteristiche strutturali del caso o della materia regolata con quella non regolata.²⁵⁸ Se accedessimo a quest' ultima interpretazione (secondo cui il vaglio di compatibilità deve presentare carattere strutturale) dovremmo sostenere

²⁵⁷ Sic, IRTIN., *Per una lettura dell'art. 1324 c.c.*, Riv. dir. civ. 1994, I, 561

²⁵⁸ Sul carattere teleologico, ossia sulla opportunità che il vaglio di compatibilità sia indirizzato alla valutazione legislativa della fattispecie, CIAN G., *Annulamento, ratifica e tutela della controparte*, Riv. dir.civ. 1973, I, p.552 . Sul carattere strutturale della valutazione di compatibilità, IRTI N, *Per una lettura dell'art. 1324 c.c.*, Riv. dir. civ. 1994, I, 561

che le norme consortili trovino asilo sul terreno delle reti poiché le norme consortili sono dal legislatore richiamate per le reti che presentano elementi strutturali simili a quelli che caratterizzano i consorzi (fondo comune, organo comune). A diversi risultati si potrebbe pervenire se si accedesse alla tesi secondo cui il vaglio di compatibilità deve sottendere la ricerca di una medesima *ratio*: a questo proposito si prova a verificare la compatibilità, nell'accezione di condivisione della medesima *ratio*, della norma di cui all'art. 2614 c.c. con la disciplina sui contratti di rete.

Due i quesiti che si pongono in ordine a questa ricerca: per poter comparare il profilo teleologico si renderebbe necessario individuare quale sia la *ratio* caratterizzante la disciplina del fondo patrimoniale comune, ma per poter far ciò bisogna stabilire quale sia la disciplina che regola la gestione del fondo. Si tratta, infatti, di capire, se il richiamo alla norma di cui all'art. 2614 c.c. debba valere quale norma enunciativa di un risultato che comunque si conseguirebbe tramite l'analogia, e quindi se la ragione giustificatrice insita nella disciplina sul fondo patrimoniale comune sia la medesima del fondo consortile, oppure se l'inciso "in quanto compatibili" stia a significare che è rimessa alla determinazione delle parti contraenti la definizione della disciplina concernente il fondo patrimoniale e quindi anche la possibilità di richiamare, o meno, in via suppletiva, le norme consortili. Mentre nei consorzi la disciplina in punto di indivisibilità del fondo è dettata da norma di carattere inderogabile; invece, come si è più volte ribadito, nei contratti di rete la disciplina e la regolamentazione degli interessi è ampiamente rimessa, dal legislatore, all'autonomia negoziale e, a questo

punto del nostro incedere, è inevitabile doversi porre il quesito se la libertà di determinazione si estenda anche al profilo concernente la divisibilità, o meno, del fondo.

Nel tentativo di formulare una risposta a questa domanda, si cercherà di allargare leggermente l'angolo prospettico, valutando quali diverse discipline potrebbero trovare applicazione su questo punto.

Invero, si dovrebbe partire dall'analisi di un costruendo regime di disciplina del fondo patrimoniale comune, ma stante la varietà di soluzioni, adottabili in forza dell'autonomia negoziale, può risultare più agevole ripercorrere la ragione giustificatrice che caratterizza la disciplina degli altri fondi patrimoniali previsti nel nostro ordinamento per capire se le caratteristiche di questi possano essere riferite o predicabili anche per il fondo patrimoniale comune delle reti. Il richiamo alla norma dell'art. 2614 c.c. in tema di consorzio, che prevede l'indivisibilità del fondo finché dura il consorzio, porta a prendere in considerazione anche la norma di cui all'art. 37 c.c. nonché l'ultimo comma dell'art. 24 c.c. (in tema di associazioni riconosciute e non riconosciute). Tuttavia va dato conto che la titolarità del fondo, in specie nel caso delle reti-contratto, integra un'ipotesi di comunione, pertanto ci si potrebbe trovare di fronte a due tipologie di regolamenti diametralmente opposti: da un lato, se si invoca la disciplina della comunione, dovrebbe ritenersi applicabile l'art. 1111 c.c. che riconosce il diritto al comunista di domandare lo scioglimento della comunione con conseguente divisione del bene comune in natura, ove possibile (ex art. 1114 c.c.), oppure con assegnazione del bene ad un comunista o vendita all'incanto; dall'altro lato, invece, si hanno norme che

prevedono l'impossibilità di chiedere la divisione del fondo comune finché dura l'associazione o il consorzio. A questo proposito in dottrina²⁵⁹ si sostiene che, proprio in forza di questa differenza, al fondo comune delle associazioni non possa applicarsi la disciplina dalla comunione, e qualora nell'atto costitutivo o nello statuto sia prevista la separata liquidazione della quota in caso di allontanamento (recesso) di un associato, tale clausola debba essere considerata nulla²⁶⁰. La ragione delle norme relative alle associazioni è la tutela dei creditori dell'associazione, poiché, secondo la Relazione al codice civile (n.58), il fondo rappresenta la garanzia dei terzi. Tuttavia per le società, nonostante il fatto che anche in esse il patrimonio sociale costituisca garanzia per i terzi, è previsto il diritto del socio uscente alla liquidazione della quota (art. 2289, art. 2437-ter, art. 2585 c.c.). A ben vedere, fra gli opposti interessi in gioco (quelli dei creditori e quelli dell'associato uscente), il legislatore ha operato, per le associazioni, una scelta diversa rispetto al caso delle società: la ragione di questa scelta risiederebbe, secondo un'opinione dottrina²⁶¹, nella natura lucrativa o quanto meno economica dello scopo perseguito dal socio, rispetto alla natura ideale o comunque non economica degli scopi perseguiti dall'associazione. Quest'ultima considerazione induce a riflettere, in quanto se questa fosse la *ratio* che informa la differente disciplina prevista dal legislatore per le associazioni rispetto alle società, allora dovremmo ricostruire la disciplina del contratto di rete secondo le regole

²⁵⁹ PERSICO G., "Associazioni non riconosciute", voce in Enc. dir., 887; BALZANO M., "Associazioni. III) Associazioni non riconosciute", voce in in Enc. Giur. Treccani.

²⁶⁰ In questo senso sia PERSICO, *in op. ult. cit.*, 887 che RUBINO D., *Le Associazioni non riconosciute*, Milano 1952, .176

²⁶¹ GALGANO F., *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, Comm. Scialoja Branca, 2ed. Bologna-Roma 1976, 209; RUBINO D., *Le Associazioni non riconosciute*, Milano 1952, 174

previste per le società ma, nel contempo, non riusciremmo a spiegare perché per i consorzi, il cui scopo perseguito è indubbiamente economico²⁶², non sia prevista la liquidazione della quota. La ragione va dunque ravvisata altrove, ossia nel fatto che il legislatore ha voluto evitare che la forza economica dell'associazione e del consorzio si indeboliscano per l'uscita di ogni singolo membro, oltre al fatto che la norma è volta a tutelare la stessa collettività degli associati o consorziati che hanno destinato²⁶³ un patrimonio ad uno scopo. Viene aggiunta, da altro autore²⁶⁴, per lo specifico campo dei consorzi, un'ulteriore ragione consistente nell'interesse del gruppo a salvaguardare la propria compattezza anche a discapito dello stesso interesse del singolo membro, interesse che giustifica anche la perdita da parte del consorziato uscente della quota di partecipazione. In sintesi, per tutte queste ragioni ora esposte, il diritto sulla quota (tanto nelle associazioni, quanto nei consorzi) è un diritto derivante dalla posizione di membro (associato o consorziato), diritto di titolarità inscindibile dalla posizione di partecipazione, sicché con la perdita di quest'ultima si perde anche il primo. Quest'ordine di considerazioni, relative al prevalere dell'interesse del gruppo a mantenere la compattezza della compagine, potrebbero valere anche per il contratto di rete e ci indurrebbe a formulare un positivo giudizio di compatibilità tra la disciplina del contratto di rete e quella dettata dall'art. 2614 c.c. nella misura in cui riconoscessimo, anche nel contratto di rete, il prevalere di un interesse

²⁶² Nel senso che i consorzi sono un fenomeno associativo che persegue un interesse economico, FERRI G., *Le società*, 3ed. Torino, 1987,14 BORGIOLO A., *Consorzi e società consortili*, in Tr. Cicu-Messineo, Milano 1985,110 ; MARASÀ G., *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, 1984, 221

²⁶³ Parla di vincolo di destinazione BORGIOLO A., *Consorzi e società consortili*, in Tr. Cicu-Messineo, Milano 1985, 364

²⁶⁴ MOSCO G., *I consorzi tra imprenditori*, Milano 1988, 214

collettivo a mantenere compatta la dotazione patrimoniale funzionale alla realizzazione del programma comune. Non va tralasciato di considerare che il contratto di rete si caratterizza per lo scopo, non solo collettivo ma anche individuale, di accrescere la capacità innovativa e la competitività (nonché per la finalizzazione dell'intero assetto contrattuale al perseguimento di tali obiettivi), pertanto, un giudizio di prevalenza dell'interesse della collettività dei retisti sull'interesse dei singoli partecipanti potrebbe esser formulato solo in seguito alla presa in esame delle specificità del caso concreto.²⁶⁵ In sintesi, a voler individuare, partendo da questo angolo prospettico, la *ratio* che dovrebbe informare il regime che disciplina il fondo patrimoniale comune, il percorso ricostruttivo si rivela non piano. Nonostante non si intenda aprioristicamente definire prevalente l'interesse della collettività dei retisti sull'interesse individuale, non può tacersi la considerazione che al contratto di rete è riconosciuta la caratteristica di esser contratto

²⁶⁵ A tal proposito, fermando ancora un istante la riflessione sull'applicabilità delle norme consortili, alla luce di queste considerazioni, si ritiene che neppure l'applicazione della norma, ex art. 2609 c.c., debba esser considerata inderogabile, bensì proprio perché si ritiene di dover riconoscere le specificità del caso concreto, la norma può andar soggetta a deroghe per volontà negoziale dei contraenti. La norma dell'art. 2614 c.c., secondo alcune interpretazioni in dottrina, comporterebbe anche l'applicazione della norma di cui all'art. 2609 1° comma c.c. (secondo cui la quota di partecipazione al fondo consortile del consorzio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri) (In questo senso e sostenendone il carattere cogente: MOSCO G., *op.ult.* cit. p.212 n.243. Diversamente, sostengono che la norma dell'art. 2609 c.c. non si riferisce alle quote di partecipazione ma alle quote di contingentamento: MINERVINI G., *Concorrenza e consorzi*, in Tr. Grosso Santoro-Passarelli, p.84; FRANCESCHELLI R., *Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in Comm.Scialoja Branca, 3ed.Bologna-Roma 1992, 185.). Va dato conto, tuttavia, che in giurisprudenza vi sono state pronunce secondo le quali è da riconoscersi il diritto del recedente al rimborso della propria quota . C. 72/1667; App. Milano, 5/12/1975; e Cons. Stato Sez. V Sent.,08/ 4952 secondo cui: "Poiché il concetto di "quota" non appartiene alla disciplina di tutti i tipi di consorzi, ma solo a quelli per il contingentamento della produzione e degli scambi, si deve ritenere che l'art. 2609 c.c. per il caso di recesso del consorzio, che dispone che la "quota" lasciata libera dal recedente viene ripartita tra gli altri in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione fissata dal contratto, non può essere applicata alla pretesa del Comune, recedente da un Consorzio tra Enti locali, a vedersi liquidata la quota patrimoniale corrispondente alla partecipazione, concernendo, questo, un fenomeno del tutto estraneo al consorzio tra enti locali per l'esercizio di servizi pubblici."

plurilaterale con comunione di scopo²⁶⁶, ossia contratto centrato sulla sussistenza di una particolare funzione associativa che si traduce nel fatto che gli apporti delle singole imprese concorrono alla realizzazione dello scopo comune. Oltre a queste considerazioni che attengono alla natura associativa del contratto di rete, si rende opportuna un'ulteriore valutazione, per la quale va invertita la prospettiva da cui osservare la questione. E' ben vero che la regolamentazione che le parti si danno con il contratto di rete è espressione di ampia libertà negoziale, nondimeno non si può prescindere dal valutare la funzione che gli elementi costitutivi del contratto svolgono nell'economia della rete. Pur partendo dal presupposto che le parti sono "sovrane" nello stabilire se dotare la rete di fondo patrimoniale o meno, e nel dettarne le regole per la gestione, ciononostante se viene costituito il fondo assume un ruolo e una funzione che il legislatore ci indica con la previsione che "in ogni caso per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma comune, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente nei limiti del fondo": è innegabile, pertanto, la natura autonoma e separata del fondo. Ed è proprio il fatto che la costituzione del fondo patrimoniale comune conferisca autonomia patrimoniale alla rete a far sì che esso rappresenti l'unica forma di garanzia sulla quale possono istituzionalmente far conto i terzi, pertanto è in nome di questa funzione di garanzia che si ritiene che gli elementi patrimoniali non possano esser sottratti alla loro specifica destinazione finché dura la rete. L'esistenza sul fondo patrimoniale comune di un vincolo di destinazione

²⁶⁶ *Ex plurimis*: GENTILI A., *Il contratto di rete dopo la legge n. 122/2010*, I contratti, 2011, 625, SANTAGATA R., *Il "contratto di rete" fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in Riv. di civ., 2011, I, 323, CUFFARO V., *Contratti di impresa e contratti tra imprese, I contratti di rete*, Corriere del Merito Suppl. al n.5, 2010; DELLE MONACHE S., *Il contratto di rete*, in Tr. Roppo, in corso di pubblicazione

è la ragione per cui si può ritenere che il fondo non sia suscettibile di divisione, né possa esser aggredito dai creditori particolari dei retisti, ossia la ragione per la quale si ritiene compatibile la norma di cui all'art. 2614 c.c. con la disciplina del fondo patrimoniale comune.²⁶⁷ Alla luce e in forza della funzione svolta dal fondo, si può sostenere, quindi, che le regole di indivisibilità e non aggredibilità sancite all'art. 2614 c.c. siano compatibili con il regime del fondo patrimoniale della rete. Pertanto, sia il concorrere delle partecipazioni alla realizzazione dello scopo comune (per quanto ad esso possa affiancarsi uno scopo individuale), sia la funzione di garanzia che il fondo svolge, portano ad ammettere la compatibilità tra la disciplina della gestione del fondo patrimoniale comune e la norma di cui all'art. 2614 c.c..

2.3.2. L'art. 2615 2° co. c.c.

Ammessa la compatibilità della norma ex art. 2614 c.c. con la disciplina del fondo e presumendo che possa operare la proprietà transitiva, si prova ad ammettere che la disciplina sul fondo patrimoniale comune della rete sia compatibile anche con la norma di cui all'art. 2615 2° co. c.c. .

Giunti a questo punto bisogna, però, chiedersi quale possa essere l'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 2615 2° co. c.c. e quale l'ambito di applicazione della norma che prevede la limitazione di responsabilità al fondo patrimoniale comune della rete. Il nodo da

²⁶⁷ Residua qualche perplessità in ordine al fatto che le medesime considerazioni possano valere tanto nel caso di rete-soggetto, quanto di rete-contratto.

sciogliere presenta diversi fili intersecati e, nel tentativo di dipanarne (almeno) alcuni, si cercherà di procedere passo passo nell'analisi della norma di cui all'art. 2615 2°co. c.c. e delle possibili aree di interferenza tra questa e la previsione della limitazione di responsabilità. Per cercare di interpretare la portata di queste due distinte norme e quindi le rispettive aree di intervento, bisogna forse soffermarsi sulla ragione per la quale all'introduzione della previsione sulla limitazione della responsabilità sia corrisposto il mancato richiamo alla norma di cui al primo comma dell'art. 2615 c.c.. Si rammenta, infatti, che con l'intervento novellatore dell'agosto 2012, è stato ridotto il richiamo alla disciplina consortile, restringendo il rimando al solo secondo comma dell'art. 2615 e introducendo la previsione che *“in ogni caso per le obbligazioni assunte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”*. La norma di cui al primo comma dell'art. 2615 c.c. prevede che per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Ora, l'aver rimosso il richiamo a questa norma può trovare un duplice ordine di spiegazioni: innanzitutto può ritenersi che il legislatore abbia voluto sottrarre l'ipotesi di responsabilità limitata al fondo a qualsiasi vaglio di compatibilità; in secondo luogo, può ritenersi che il legislatore abbia voluto prevedere ed estendere la limitazione di responsabilità ben oltre l'ipotesi in cui operi il presupposto della spesa del nome della rete. A ben vedere, la vigente previsione di limitazione di responsabilità ha un'estensione maggiore rispetto all'area di applicabilità della norma di cui al primo comma dell'art. 2615 c.c., in quest'ultimo, infatti perché la

responsabilità sia limitata al fondo consortile pare esser sufficiente che le obbligazioni siano assunte in nome del consorzio da parte di chi ne ha la rappresentanza. Nella norma che concerne la responsabilità limitata al fondo patrimoniale comune della rete, il presupposto, richiesto dalla norma, consiste nel fatto che le obbligazioni siano assunte dall'organo comune in relazione al programma di rete, ossia la limitazione di responsabilità opera a prescindere dalla spendita del nome della rete.

Nella previsione normativa vigente, come modificata nel 2012, la distinzione deve correre tra obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma, e obbligazioni per le quali opera la regola prevista all'art. 2615 2° co. c.c.. Si pone il problema in merito al (talvolta) sottile confine tra obbligazioni contratte in relazione al programma ed obbligazioni assunte per conto dei retisti per le quali c'è da chiedersi se possano valere le stesse considerazioni che dottrina e giurisprudenza, in tema di consorzio, hanno elaborato con riferimento alla norma del secondo comma art.2615 c.c. Nel primo caso si tratta di una responsabilità testualmente limitata al fondo patrimoniale comune, mentre nel secondo, in forza del rinvio all'art.2615 2° comma c.c., gli imprenditori, per cui conto sono state assunte le obbligazioni, rispondono solidalmente con il fondo. Si osserva, inoltre, che in quest'ultima ipotesi (con riferimento ai consorzi), se l'obbligazione è assunta per una pluralità di "singoli" imprenditori, secondo parte della dottrina²⁶⁸, questi sarebbero tenuti in solido verso i terzi.

²⁶⁸ In questo senso, per quanto concerne la disciplina consortile ex art. 2615 2 comma c.c., secondo l'interpretazione che si legge in MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, Milano 1988, 243 che richiama la tesi di DE ANGELIS L., *Appunti sulla responsabilità patrimoniale nei consorzi*, Riv. soc. 1983, 1393. Dubbioso sul punto, invece, BORGIOLI A., *Consorzi e società consortili*, in Tr. Cicu-Messineo, Milano 1985. 373 nt.256.

Se, come si è anzidetto per i consorzi, anche per le reti si voglia continuare a ritenere operante il criterio rappresentato dall'interesse sotteso all'assunzione delle obbligazioni, allora, lì dove l'interesse sotteso sia quello rappresentato dal dare esecuzione al programma comune, opererà la limitazione di responsabilità alla capienza del fondo; diversamente, ove l'agire dell'organo comune sia per conto dei singoli retisti, questi risponderanno solidalmente con il fondo comune.

Tuttavia l'acquisizione della disciplina consortile al contratto di rete non va esente da criticità, *in primis* perché, stante la riserva di compatibilità, che si è sopra intesa come riserva di valutare se ricorra la medesima *ratio*, il ricorso a queste norme ed alla disciplina che esse contengono può forse non apparire sicuro. A questo proposito, sorge il dubbio se la norma di cui all'art. 2615 2° co.c.c., stante il suo contenuto derogatorio rispetto al principio di cui all'art. 1705 c.c. possa trovare applicazione in via analogica, ossia se, al di fuori dell'ipotesi della disciplina dei consorzi, un'obbligazione contratta dall'organo comune per conto (e non necessariamente in nome) di un singolo retista, possa comunque comportare la responsabilità in capo a quest'ultimo.

La norma contenuta al secondo comma dell'art. 2615 c.c. parebbe rappresentare un'eccezione rispetto al principio contenuto ed espresso dalla norma di cui all'art. 1705 c.c., pertanto ci si potrebbe chiedere se essa possa, o meno, trovare applicazione in via analogica con conseguente esito positivo del vaglio di compatibilità.²⁶⁹

²⁶⁹ A ben considerare, in questo caso l'applicazione analogica avverrebbe in modo indiretto. Cercando di esporre con maggior chiarezza la questione, il ragionamento è il seguente: se si sostenesse che il vaglio di compatibilità si identifichi con la ricerca degli estremi per ritenere operante l'analogia, (id est, una norma è considerata compatibile con una certa materia nella misura in cui la norma sia applicabile per analogia a quella materia), allora si giungerebbe indirettamente a ritenere applicabile in via analogica una norma eccezionale (l'art. 2615 2 co.c.c. introduce una deroga al principio ex art. 1705 c.c.). Se si ritenesse ammissibile e si avallasse l'equivalenza tra giudizio di compatibilità e giudizio di analogia, allora sorgerebbe il

Lo spunto appare suggestivo, ragione per cui va soppesato attentamente il pensiero in ordine alla natura eccezionale, o meno, di una norma quale quella contenuta al secondo comma dell'art. 2615 2° comma c.c.

Il concetto di diritto “eccezionale”, quale diritto deviante rispetto ai principi che reggono un ramo del diritto o un istituto giuridico²⁷⁰, corrisponde al diritto “singolare” come si apprende nella definizione del Digesto giustiniano²⁷¹, tuttavia secondo talune opinioni dottrinali, occorre considerare che anche le “eccezioni” possono a loro volta costituire delle regole²⁷².

Addentrandoci nel tema, s'impone un “*caveat*” in merito alla distinzione tra la categoria del diritto eccezionale e quella del diritto speciale. Pur presentando entrambi la caratteristica negativa di escludere la disciplina posta dal diritto comune e con ciò occupando una parte della superficie di questo²⁷³ tuttavia una differenza fondamentale li contraddistingue. Il diritto speciale costituisce esso stesso sistema, in quanto gli è attribuito tutto un settore dell'esperienza giuridica, esso è tendenzialmente considerato autosufficiente per la materia cui si riferisce e in forza di questa sua “razionalità” è atto all'espansione analogica. Diversamente, il diritto eccezionale non presenta questa connotazione, bensì appresta le caratteristiche del diritto “non razionale”, della regola che si risolve in

dubbio circa la correttezza ed ammissibilità di questo passaggio interpretativo, o se non si debba, altrimenti, arrestarsi a fronte del divieto posto dall'art. 14 Preleggi.

²⁷⁰ TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, 45ed., Padova 2012, 52

²⁷¹ “*Jus singulare est quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium intoductum est*” (D. I.3,16)

²⁷² BIANCA C.M., *Diritto civile*, vol.I, 2ed., Milano 2002, 102

²⁷³ QUADRI R., *Dell'applicazione della legge in generale. Art. 10-15*, in Comm. Scialoja Branca, Roma, 1974, 307

una rappresentazione puntale, determinata, specifica, e non suscettiva di alcuno sviluppo logico²⁷⁴.

Invero il tentativo di qualificare la norma di cui all'art. 2615 2° comma c.c. come norma eccezionale, piuttosto che norma speciale, è operazione da condursi con cautela²⁷⁵. La regola contenuta nella norma in esame rappresenta una deviazione rispetto al principio di cui all'art. 1705 c.c., tuttavia c'è da chiedersi se questo *quid* diverso e deviante sia proprio esclusivamente della previsione in materia di consorzio, o non sia una regola rinvenibile anche altrove nel sistema del nostro ordinamento. Opportunamente si può operare un raffronto con la norma di cui all'art. 2208 c.c., nella quale è prevista la responsabilità dell'imprenditore per gli atti - pertinenti all'impresa cui è preposto- posti in essere dall'istituto pur in mancanza della *contemplatio domini*.

Ancorchè sia fuor di dubbio che entrambe le norme si pongono in antitesi rispetto al principio posto dall'art. 1705 c.c., non ci si ritiene ancora persuasi del fatto che possano essere assunte quale espressione di un *jus singulare*, ritenendo diversi²⁷⁶ i presupposti dell'operatività della

²⁷⁴ In questo senso Pret. Pisa 8/1/1980, Giur.it., I, 2, 456, riportato in RUPERTO-SGROI, *Nuova rassegna di giur. del codice civile*, I, t.1, Milano 1994

²⁷⁵ Rileva la difficoltà, in molti casi, di determinare il carattere eccezionale di una norma, TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, 21ed., Milano 2013. Rileva la difficoltà di intendere in termini definitivi il rapporto tra regola ed eccezione, ciascuna norma potendo apparire eccezionale rispetto ad altra di carattere più generale, oltre al fatto che le norme eccezionali si inseriscono nella storia dell'esperienza giuridica e quindi sarebbero, secondo questa opinione, inesorabilmente destinate, in funzione della continua evoluzione dei rapporti politici e sociali, a tramutarsi da eccezionali in normali, LIPARI N., *L'interpretazione giuridica*, in Tratt. Lipari-Rescigno, I, t.1 Milano 2009, 179.

²⁷⁶ Molte e diverse interpretazioni sono state offerte della norma di cui alla seconda parte dell'art. 2208 c.c. *Ex plurimis*: PODETTI D., "Istitore", voce in Dig. disc. priv., Torino, 1992, 433; ANASTASI A., "Istitore (dir. vig)" voce in Enc. dir., Milano 1971, 851, CORAPI, *La rappresentanza commerciale*, in Tr. Galgano III, 1979, 320, NIGRO A., *Imprese commerciali ed imprese soggette a registrazione*, in Tr. Rescigno XV, 2ed, 2001, 700 ss. attenta analisi in DELLE MONACHE S., "La *contemplatio domini*", Milano 2001, 470.

Preme rilevare come nella disciplina della responsabilità institoria e del preponente, vi sia un elemento "a monte" che differenzia questa ipotesi da quella di cui all'art. 2615 2° comma c.c.. Nel rapporto institorio esiste la procura institoria, pertanto, sebbene poi al momento del

regola dell'agire institorio rispetto alla regola di responsabilità nel consorzio.

La questione circa la natura eccezionale della norma di cui al secondo comma dell'art.2615 c.c. e pertanto della possibilità, o meno, che essa trovi applicazione analogica è un argomento non scevro da perplessità e la cui soluzione non è facilmente formulabile, ragione per la quale invita l'interprete ad un'attenta riflessione.

In secondo luogo, l'assunzione dell'interesse quale criterio distintivo tra le diverse obbligazioni e la responsabilità conseguente, deve farci procedere con cautela, poiché non è da escludere che talvolta anche alla realizzazione del programma comune sia sotteso un interesse ed un impegno che riguarda solo alcune imprese e non tutte. In questa ipotesi resta da capire quale, tra le due regole, vada assunta: quella della responsabilità patrimoniale limitata al fondo comune, giacché l'obbligazione è contratta in relazione al programma comune, o non piuttosto la regola della responsabilità solidale delle imprese nel cui interesse l'obbligazione è assunta.

Della possibile natura "normativa" del contratto di rete si trovano interpretazioni in dottrina²⁷⁷ e, *a fortiori*, dall'osservazione dei testi

compimento dell'atto l'istitutore non abbia speso il nome dell'imprenditore, preesiste un meccanismo di conoscibilità dei poteri rappresentativi (la procura institoria deve esser depositata per l'iscrizione al Reg. Imprese ex art.2206 c.c.), e questo meccanismo dà avallo al fatto che pur senza spendita del nome il terzo possa agire contro il proponente. Diversamente, nella norma in tema di responsabilità nei consorzi, l'organo agisce per conto, ma non in nome del consorziato (del resto l'organo consortile ha la rappresentanza organica dell'ente consorzio, non la rappresentanza dei singoli consorziati), ciononostante dell'obbligazione contratta per suo conto è chiamato a rispondere, in solido, pure il singolo consorziato.

²⁷⁷ SANTAGATA R. , *Il "contratto di rete" fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, Riv. dir. civile , 2011, I, 323.

contrattuali emerge, frequente, la configurazione di reti multi-progetto. Non sono rari, infatti, i casi in cui i contratti di rete si trovano a coordinare una pluralità di attività, dotate di una certa indipendenza anche se pur sempre relazionate l'una all'altra: in questa tipologia di contratti, si prevede espressamente che il programma di rete possa articolarsi in sotto-progetti, ai quali prenderanno parte, di volta in volta, le imprese retiste interessate allo specifico progetto. In questa ipotesi, c'è da chiedersi se il fondo patrimoniale comune, costituito con l'apporto di beni da parte di tutti i retisti, debba rispondere per le obbligazioni contratte in relazione ad un singolo progetto che, di fatto, pur trovando realizzazione in esecuzione del programma comune non interessa, però, l'intera collettività dei retisti. La questione è, in sintesi, la seguente: per i singoli progetti realizzati in esecuzione del programma comune, che riguardano non l'intera collettività dei retisti ma solo alcuni, trova applicazione la norma di cui all'art. 2615 2° co.c.c, o non piuttosto la previsione di limitazione di responsabilità al fondo patrimoniale? A ben vedere, a seconda del criterio che si decida di assumere, potremmo considerare valida l'una o l'altra risposta: se considerassimo prevalente il criterio dell'interesse facente capo ad alcuni ma non tutti i retisti, troverebbe applicazione il secondo comma dell'art. 2615 c.c.; diversamente, se si ritenesse prevalente il criterio della "attività eseguita in relazione al programma comune", allora vigerebbe la limitazione di responsabilità al fondo. È ben vero che la dizione della norma, con l'utilizzo della locuzione "in ogni caso", parrebbe voler sgomberare il campo da ogni rischio di sovrapposizione tra l'applicazione delle norme consortili e la limitazione di responsabilità. La norma, al comma 4-ter n. 2 così recita: [...]/2) *al fondo*

patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;[...]. Attenendoci all'interpretazione letterale dovremmo ritenere che il legislatore abbia voluto, in ogni caso (appunto) che per le obbligazioni assunte in relazione al programma comune, risponda solo il fondo. Poiché il criterio che informa il regime di responsabilità è la riferibilità delle obbligazioni al programma comune, assume particolare rilevanza ed importanza che il programma comune sia definito in modo chiaro ed esauriente, cosicché sia nitida la previsione delle attività ad esso riconducibili. D'altro canto risulta fuorviante guardare al numero delle imprese retiste per le quali l'organo comune agisce, perché l'interesse, pur sempre collettivo, riconducibile alla rete può esser sotteso anche ad attività che coinvolgono solo alcune e non tutte le imprese.

Attenendoci alle norme in tema di consorzio, per coerenza con l'intero impianto normativo, bisognerebbe guardare all'interesse concretamente coinvolto. Pertanto, lì dove l'interesse sia della collettività delle imprese retiste, delle obbligazioni assunte si risponderà con il fondo comune, mentre quando ad essere interessate siano solamente alcune imprese, saranno esse a dover rispondere in solido con il fondo²⁷⁸.

²⁷⁸ In relazione alla disciplina consortile parla di responsabilità sussidiaria, a mero titolo di garanzia, del fondo consortile SANTAGATA R., *La cooperazione tra imprenditori*, in CIAN M, (a cura di) *Diritto commerciale*, vol. I, Padova 2013. p. 286. La ragione giustificativa di tale responsabilità solidale, (la cui sussidiarietà, inizialmente argomenta da CAMPOBASSO, *Obbligazione cambiaria e solidarietà diseguale*, Napoli, 1974, p. 278 ss., è ora criticata da DORIA, *L'attività consortile tra interessi dei consorziati e danno ai creditori*, Napoli 2011) del fondo consortile è stata individuata in talune limitazioni del terzo contraente determinate

Ed anche su quest'ultimo inciso, ossia sulla solidarietà tra singole imprese e fondo, in tema di consorzio, in giurisprudenza²⁷⁹ e dottrina²⁸⁰ è stato affermato che “[..]trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, grava unicamente su quest'ultimo”, poiché gli organi consortili possono esercitare azione di rivalsa per l'intera somma pagata nei confronti del consorziato interessato (cd. *solidarietà passiva diseguale*²⁸¹) pertanto la solidarietà, testualmente prevista dal secondo comma dell'art. 2615 c.c., opererebbe solamente sul piano dei rapporti esterni. Tuttavia, la *querelle* che riguarda la responsabilità patrimoniale nei contratti di rete, circa l'applicazione del 2615 2°co, o limitazione di responsabilità al fondo, va forse inquadrata e risolta con sguardo scevro da strabismo. Con ciò si intende che non si può pretendere di risolvere il dilemma guardando ora alle norme sul consorzio ed ispirandosi alla *ratio* ad esse sottese, ora alla disciplina sul contratto di rete.

Vero è che il legislatore, con piglio deciso, ha utilizzato l'espressione “in ogni caso”, a significare che in qualsiasi ipotesi, anche e soprattutto di dubbio circa l'applicabilità o meno dell'una o dell'altra disciplina, quando l'attività è posta in essere in relazione al programma comune, la responsabilità è limitata al fondo., ma non è in forza di questo argomento meramente letterale che si intende dirimere la questione.

Si ponga mente al fatto che mentre nel consorzio (sotto il profilo della responsabilità) la dicotomia è tra attività poste in essere dagli organi

dall'esistenza stessa del consorzio: Il terzo, non sarebbe in grado, infatti di scegliere tra i consorziati “il contraente che preferisca” e che possa offrirgli le migliori garanzie, dovendo necessariamente accettare quale controparte l'imprenditore indicato dagli organi del consorzio (FERRI Sr., “*Consorzio*”, voce in Enc. Dir. IX, 1961, cit. p.380)

²⁷⁹ Cass. 06/3664. vd.n.precedente

²⁸⁰ BORGIOLI A., *Consorzi e società consortili*, in Tr. Cicu-Messineo, Milano 1985. 373

²⁸¹ Sic, SANTAGATA R. *La cooperazione tra imprenditori*, in CIAN M, (a cura di) Diritto commerciale, vol. I, Padova 2013 .286.

nell'interesse di tutti e attività poste in essere nell'interesse di singoli consorziati; diversamente nel contratto di rete potrebbe esser improprio utilizzare la medesima suddivisione. Nel contratto di rete il perseguimento dello scopo di accrescere la competitività e la capacità innovativa è riconosciuto in capo a tutte le imprese (*collettivamente*) e a ciascuna (*individualmente*), la qual cosa permette di ritenere ammissibile che le attività siano eseguite anche al di fuori di una logica di partecipazione esclusivamente collettiva (con ciò intendendo una partecipazione di tutte le imprese ad ogni attività). Ammesso questo, ossia poichè già nel dato normativo si rinviene la possibilità che non tutte le imprese siano coinvolte in ogni attività, a suggello e per corroborare questa lettura della disposizione, possiamo ritenere che il legislatore abbia impiegato la locuzione "*in ogni caso*", cioè per ribadire in modo chiaro ed inequivoco che per le attività poste in essere in esecuzione del programma comune, siano esse di interesse di tutte le imprese retiste o di alcune, vige la limitazione di responsabilità patrimoniale al fondo.

Secondo una certa impostazione di analisi, si potrebbe sostenere che tanto la fattispecie contemplata all'art. 2615 2°co.c.c., quanto l'ipotesi in cui vige la limitazione di responsabilità al fondo siano ipotesi riconducibili ad una medesima matrice, quasi a voler considerare l'agire in esecuzione del programma comune il *genus* e l'agire per conto di un aderente la *species*, in cui il denominatore comune è rappresentato dal fatto che le attività sarebbero comunque poste in essere in realizzazione del programma comune. Tuttavia questo tentativo di inquadrare le due fattispecie non risulta convincente, innanzitutto perché il legislatore prevederebbe un certo effetto per la fattispecie "genus"- responsabilità

limitata al fondo- ed un effetto diverso (e più gravoso) per l'ipotesi "species" – responsabilità in solido del fondo e del singolo partecipante.

Risulta maggiormente convincente la tesi secondo cui le due ipotesi configurino due fattispecie diverse e distinte in cui la differenza strutturale genera e giustifica la differenza sul piano degli effetti: nel caso delle attività poste in essere in relazione al programma comune risponde il fondo quale strumento di garanzia e soddisfazione delle pretese dei creditori della rete; diversamente, quando l'attività, pur posta in essere dall'organo comune, mira al soddisfacimento di interessi riconducibili alle singole imprese, con realizzazione di attività non rientranti nel programma comune, si spiega la responsabilità solidale in capo alle singole imprese interessate. L'elemento differenziale risiederebbe, pertanto, nel fatto che nella seconda ipotesi l'organo comune non agirebbe in esecuzione di attività riconducibili al programma comune, ma porrebbe in essere un negozio ulteriore e distinto rispetto a quanto previsto dal contratto di rete, anche se a questo collegato.

Nel tentativo di tracciare i confini applicativi delle norme in esame non si può tralasciare che queste attengono al piano degli effetti e quindi rappresentano le conseguenze, sul piano patrimoniale, rispetto all'attività giuridica posta in essere: è attorno e in funzione di questa attività che ruota l'intero assetto degli interessi e della disciplina scaturente dal contratto.

Come recita la norma, è "sulla base del programma comune di rete" che le parti contraenti si obbligano, ossia le imputazioni di diritti, obblighi e responsabilità sorgono in funzione dell'attuazione del programma concordato. Pertanto, l'analisi delle norme richiede di risalire a ritroso,

id est per capire l'effetto bisogna guardare alla fonte dello stesso, fonte che, in questo caso, è il programma comune. Quest'ultimo rappresenta e costituisce l'orizzonte spaziale e l'ambito in cui le parti agiscono e in relazione alle quali si producono gli effetti. E' solo tenendo conto del piano dell'oggetto che può trovare spiegazione il vincolo di destinazione che connota il fondo patrimoniale comune.

L'argomentare, che fino a questo punto ha costituito terreno comune su cui l'analisi muove i primi passi, deve però arrestarsi per permettere di prendere in esame il profilo della responsabilità patrimoniale nelle due distinte fattispecie: rete senza soggettività giuridica, e pur tuttavia dotata di autonomia patrimoniale, e rete con soggettività giuridica.

2.4. Rete con fondo comune priva di soggettività giuridica

Più volte si è tornati a sottolineare il dato normativo secondo cui la rete, a prescindere dalla soggettivizzazione, purchè dotata di organo e fondo, è o sarebbe²⁸², assistita da un regime di limitazione di responsabilità.

Nel caso di rete priva di soggettività (cd. rete-contratto), *ictu oculi* potrebbe sostenersi che il legislatore abbia operato secondo la tecnica della "articolazione dei patrimoni"²⁸³, ma, data la rilevanza fondamentale del tema²⁸⁴ della separazione patrimoniale e della

²⁸² Di contrario avviso, DELLE MONACHE S., *Il contratto di rete*, Tr. Roppo, opera in corso di pubblicazione e messa gentilmente a disposizione dall'Autore.

²⁸³ V. parag. 2.2.

²⁸⁴ Il tema del patrimonio destinato e autonomo è definito, non tanto un istituto, bensì un "problema" da FERRO LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, Riv.soc. 2002,122.

possibilità che essa si produca a prescindere dalla creazione di un soggetto o dalla necessaria riconducibilità ad un soggetto, si cercherà di riassumere il lungo percorso che ha accompagnato l'evoluzione del pensiero sul punto.

2.4.1. *Excursus* dell'evoluzione del rapporto tra i due termini della questione: soggetto e patrimonio

La questione originariamente ruotava attorno a due concetti la cui importanza e centralità sono proprie non solo del tema in esame, ma di tanti, diversi, ambiti di indagine nella scienza civilistica²⁸⁵: soggetto giuridico e patrimonio autonomo.

Si cercherà, nelle pagine che seguono, di dar brevemente conto dell'evoluzione storica della correlazione tra patrimonio e soggetto, per

²⁸⁵ Si pensi alla nozione di impresa su cui si sono soffermati autorevoli esponenti della dottrina civilistica e commercialistica. Il problema della natura giuridica dell'impresa viene infatti affrontato da esponenti autorevoli della dottrina civilistica e commercialistica. Basti al riguardo menzionare. BIANCA M., *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996, 123, nt. 44. In cui l'A. cita Santoro-Passarelli, Salvatore Pugliatti, Giorgio Oppo, Lorenzo Mossa Per quanto concerne la natura giuridica dell'impresa, collocata in una zona intermedia tra il soggetto e l'oggetto di diritto, v. SANTORO-PASSARELLI F., *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.* 1942, I, 403 e ss. e in *Saggi di diritto civile*, II, Napoli, 1961, 945 e ss. Successivamente tuttavia l'A. propende per la soggettivizzazione dell'impresa, v. ID., *Soggettività dell'impresa*, saggio dedicato alla memoria di Alessandro Graziani e pubblicato in *Libertà e autorità nel diritto civile*, Padova, 1977, 245 e ss.. Si pensi poi ad altri istituti quali le universalità, l'eredità giacente, il fallimento (Sulla considerazione del fallimento quale oggetto o quale soggetto di diritti, v. BIANCA M., *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., 140, nota 95).

Più recentemente, le varie tesi elaborate dalla dottrina sui fondi comuni di investimento, sugli enti associativi (Si rinvia a DE GIORGI M.V., *Le organizzazioni collettive*, in Trattato Lipari Rescigno, Milano, 2009, I,t.1, 336 e ss., sulle società di persone, sulla società di capitali prima dell'iscrizione (*Vorgesellschaft*) e ancora più di recente le riflessioni in ordine alla affermazione o alla negazione della soggettività giuridica del condominio. Anche con riferimento al condominio, si contrappone una tesi che configura lo stesso quale soggetto di diritto (v. per tutti BIANCA C.M., *Diritto civile 6. La proprietà*, Milano, 1999, 502; ID., *Diritto civile 4. L'obbligazione*, Milano, 1990, 774) ad una tesi maggioritaria in giurisprudenza che nega la soggettività del condominio, considerandolo "ente di gestione" (solo a titolo esemplificativo dell'orientamento maggioritario le recenti decisioni: Cass. 12 gennaio 2011, n. 574; Cass. 26 marzo 2011, n. 7300).

individuare i processi e le ragioni che ci guidano nel tentativo di inquadrare il profilo della responsabilità patrimoniale nel contratto di rete.

Secondo una nozione di patrimonio, largamente condivisa in dottrina²⁸⁶, il patrimonio è il complesso di situazioni giuridiche soggettive suscettibili di valutazione economica, la cui unitarietà è legata all'appartenenza ad uno stesso soggetto di diritto²⁸⁷. In questa nozione rilevano due profili: il profilo oggettivo, che attiene alle situazioni giuridiche che ne rappresentano il contenuto, e quello soggettivo, per quanto concerne la titolarità delle situazioni soggettive. Dimensione oggettiva e dimensione soggettiva sono apparse correlate secondo il criterio di unificazione operante sul piano della titolarità, e questo ha indotto una parte del pensiero giuridico ad affermare un principio generale consistente nell'unicità del patrimonio: a ciascun soggetto non potrebbe che corrispondere un solo patrimonio²⁸⁸. Tuttavia, il principio dell'unicità ed indivisibilità del patrimonio originava da una visione antropocentrica propria dell'illuminismo e dell'idealismo romantico tedesco del XVIII sec. secondo la quale i beni erano considerati come la manifestazione esterna della persona ed il loro acquisto come l'estrinsecazione sensibile della personalità umana²⁸⁹. Il dogma dell'unicità del patrimonio traeva forza dalla confusione o identificazione della capacità patrimoniale con la capacità giuridica;

²⁸⁶ FERRARA F. sr, *Dottrine generali*, in Trattato diritto civile italiano vol. I Roma 1921, 865 ss., FEDELE P., "Patrimonio" voce in Diz. prat. Dir. priv. , V, I, 1937-1939 237 ss.; TRIMARCHI V.M. Patrimonio , in Enc. dir. XXXII, 1982, 271 ss., DURANTE V., " Patrimonio" in Enc. Giur. Treccani, XXII, 1990.

²⁸⁷ Sic IAMICELI P., *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova 2003, 1.

²⁸⁸ BIANCHI F.S., *Corso di codice civile italiano*, IX, I, Torino, 1895 7; VITUCCI E., "Patrimonio", in Nuovo Dig. IX, 1939, BIONDI B. "Patrimonio" in Nov. Dig., XII, 1965.

²⁸⁹ F.FERRARA sr., *La teoria della persona giuridica*, Riv.dir.civ, III, 1911, p.665). E nel sistema francese si riporta la definizione di AUBRY E RAU , *Cours de droit civil francais*, Parigi,1917 cit. "l'idée du patrimoine se déduit directement de celle de la personnalité".

mentre, invece va tenuta distinta la capacità giuridica di un individuo, che è unica, indivisibile, inalienabile, dal patrimonio, quale insieme di rapporti giuridici, capace di divisione ed alienazione. Il superamento del dogma dell'unicità ed indivisibilità del patrimonio ha traghettato la scienza civilistica verso un altro principio: il principio della tipicità dei patrimoni separati per cui l' unica fonte cui è riconosciuta la forza e la legittimità di creare la separazione patrimoniale in capo ad un soggetto è la legge.²⁹⁰ L'idea di attribuire rilevanza alla destinazione quale criterio di imputazione alternativo a quello del soggetto è stata inizialmente formulata dalla pandettistica tedesca che ha riconosciuto alla destinazione/scopo (*Zweckvermögen*) la capacità di fungere da criterio di imputazione, in alternativa rispetto al tradizionale criterio della persona.²⁹¹ Sul punto alle antiche configurazioni del patrimonio destinato ad uno scopo quale patrimonio personificato si sono contrapposte le più moderne teorie che concepiscono il patrimonio separato quale speciale regime di responsabilità patrimoniale di una massa di beni che continua ad essere imputata ad un soggetto, se pur da questo distinta sotto il profilo della responsabilità patrimoniale²⁹².

L'evoluzione del concetto di patrimonio ha permesso di estendere la nozione di patrimonio o di spiegare in termini coerenti anche i fenomeni dei patrimoni separati e autonomi.²⁹³ In queste due ipotesi, infatti, si

²⁹⁰ Sic MANES P., *Fondazione fiduciaria e patrimonio allo scopo*, Padova 2005 cit p.163:

²⁹¹ BRINZ A., *Lehrbuch der Pandekten*, Band I, Erlagen- Leipzig, 1889, §61, 230.

²⁹² Per una sintesi di questo dibattito, BIANCA M., *Atto negoziale di destinazione e separazione*, Riv. dir. civ. 2007, I, 197 e ss.

²⁹³ La distinzione tra patrimoni autonomi e separati è stabilita sul profilo dei soggetti cui imputare i diritti inclusi nel patrimonio: nei patrimoni autonomi i rapporti fanno capo a una pluralità di soggetti, mentre nel patrimonio separato i rapporti fanno capo ad un solo soggetto. L'essenza del fenomeno nei due casi è identica: *“in relazione a una certa destinazione specifica una pluralità di rapporti attivi o passivi, facenti capo a più persone, o ad una persona, è costituita in unità e tenuta distinta dagli altri rapporti attivi e passivi delle stesse persone o della stessa persona. Quel complesso di rapporti è un patrimonio autonomo o*

spezza l'equazione un soggetto equivale ad un patrimonio, non ricorrendo il requisito soggettivo della titolarità delle situazioni giuridiche in capo al medesimo soggetto, o perché un medesimo soggetto può risultare titolare di distinti patrimoni (separati appunto) o perché a più titolari possano spettare i diritti inclusi in un patrimonio autonomo senza che un nuovo soggetto ne acquisti la titolarità (patrimonio autonomo).

L'impostazione soggettivistica, ampiamente superata oggi, era il risultato di un sistema monistico soggetto-centrico in cui risultava difficile spiegare fattispecie di limitazione di responsabilità senza ricorrere alla creazione di un nuovo soggetto o senza ipotizzare, con una finzione, l'esistenza di un nuovo soggetto²⁹⁴. Protagoniste di questo dibattito sono state due grandi linee di pensiero: la teoria personalistica del patrimonio elaborata dalla dottrina francese²⁹⁵ e la teoria dei

separato perché ha una funzione propria di garanzia e responsabilità in connessione con la sua destinazione, analoga alla funzione generale di garanzia e responsabilità che ha il patrimonio della persona." SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966, 86.

²⁹⁴ DEL PRATO E., *L'ente privato come atto di autonomia*, Riv. dir. civ. 2009, I, 451 e ss., secondo cui la persona giuridica sarebbe "categoria ordinante funzionale a raccogliere tutti i fenomeni di imputazione ad enti collettivi o a patrimoni entificati".

²⁹⁵ Va dato conto che la visione antropocentrica propria del razionalismo illuministico e dell'idealismo romantico tedesco, tra tutti si volga attenzione al pensiero di Kant ne *La Metafisica dei costumi*, nonché del pensiero della scuola di diritto naturale del Settecento, hanno rappresentato il terreno di crescita di un'idea di patrimonio concepita come diretta emanazione della persona. La prima formulazione della teoria personalistica del patrimonio si trova nell'opera di AUBRY G. e RAU G., *Cours de droit civil français*, 1 ed., Strasbourg, 1839, 2ed., Strasbourg, 1850 e la terza edizione ispirata espressamente all'opera tedesca di Zachariae, che infatti viene intitolata, *Cours de droit civil français d'après la methode de C. S. Zachariae*, Paris, 1857-8, che vede due successive edizioni, la 4° ed. nel 1873 e la 5° ed. nel 1917, cui d'ora in poi si farà riferimento, dove al tomo IX, § 573, 333: "*L'idée de patrimoine se déduit directement de celle de la personnalité*"; 336: "*Le patrimoine est, en principe, un et indivisible comme la personnalité même*". (L'opera di Aubry e Rau ha avuto varie traduzioni in italiano: v. al riguardo: *Corso di diritto civile francese per C. S. Zachariae*, riveduto ed annotato col consenso dell'Autore da Aubry e Rau, Novella edizione e traduzione italiana per FULVIO F., Tomo I, Napoli, 1867, P. II, § 573 e ss., 261 e ss.).

Il pensiero di Aubry e Rau viene adottato da larga parte della dottrina classica italiana, v. ad es. BIANCHI F. S., *Corso di diritto civile italiano*, vol IX, Pt. I, Torino, 1895, § 2, 7: "*Il patrimonio costituisce una universalità giuridica, emanante dalla personalità stessa di colui al quale i beni appartengono e rappresentante il valore pecuniario della complessiva sostanza su cui egli esercita il suo potere giuridico*". L'A., tuttavia, pur aderendo alla concezione generale del patrimonio quale emanazione della personalità, dissente dagli autori francesi sul

patrimoni destinati ad uno scopo elaborata dalla pandettistica tedesca (c.d. *Zweckvermoegeustheorie*)²⁹⁶.

Secondo la teoria personalistica del patrimonio, quest'ultimo è espressione della persona, sua proiezione nel mondo delle cose e, pertanto, non può che esser unitario data l'unicità della persona; di conseguenza viene affermata l'equivalenza un soggetto-un patrimonio, negando la possibilità che un unico soggetto possa essere contemporaneamente titolare di due o più masse patrimoniali²⁹⁷. Nella Scuola storica della Pandettistica tedesca, persistendo il condizionamento del "pregiudizio antropocentrico" era insopprimibile la correlazione tra unicità della persona e unitarietà del patrimonio, tuttavia lì dove mancava il substrato soggettivo in termini naturalistici si richiedeva un diverso fondamento.

Il riconoscimento della persona giuridica come maschera, come finzione giuridica, si era resa necessaria per giustificare il fatto che l'ordinamento trattava, alla stregua di persone, realtà diverse dal singolo individuo. Si è

punto della ricomprensione nella massa patrimoniale dei beni futuri, considerando negativamente l'astrattezza di tale asserzione; VIVANTE C., Nota a Corte d'Appello di Bologna, 8 giugno 1888, in *Foro it.*, 1888, I, 940, il quale, partendo dal fatto che frequentemente la parte di patrimonio che si impiega nel commercio si presenta come distinta per segni esteriori da quella che si destina ai bisogni domestici, rileva che qualche giureconsulto fu indotto a considerare il patrimonio commerciale come un'unità legalmente distinta dal resto del patrimonio: ma da questa opinione dissente, sottolineando che questa affermazione debba considerarsi "anti-giuridica, perchè una persona non ha che un solo patrimonio, qualunque sia lo scopo cui destina i beni che lo compongono".

²⁹⁶ La categoria dei patrimoni di destinazione è stata formulata come categoria unitaria per la prima volta da Alois Brinz: *Lehrbuch der Pandekten*, Band I, Erlangen, 1873, Band III, Erlangen u. Leipzig, 1886. La paternità del Brinz per l'elaborazione della categoria degli *Zweckvermoegeen* è universalmente riconosciuta, venendo egli definito lo scopritore della teoria dei patrimoni destinati ad uno scopo: si v. BEKKER, E. I. *System des heutigen Pandektenrechts*, Band I, Neudruck der Ausgabe Weimar 1886, Aalen, 1979, par. 42, 142: "Brinz ist so zu sagen der Vater des Zweckvermögens"; WOLFF H. J., *Organschaft und juristische Person. I. Juristische Person und Staatsperson*, Berlin 1933, Aalen, 1968, 180.

²⁹⁷ "Il patrimonio non è un oggetto esteriore, ma è una pura astrazione. È la stessa personalità dell'uomo posta in rapporto con i diversi oggetti dei suoi diritti[.] La proprietà del patrimonio è indivisibile come la personalità stessa di colui al quale esso si appartiene." ZACHARIAE C. S., *Corso di diritto civile francese*, Heidelberg 1839, riveduto ed annotato col consenso dell'Autore da Aubry e Rau, Parigi 1850, nuova versione italiana, L. Lo Gatto, Napoli 1851, §§ 573, 575, 270 ss.

assistito, pertanto, ad un processo di personificazione in forza del quale l'unitarietà del patrimonio tornava a dipendere dall'unicità del soggetto, seppure questo fosse prodotto da un artificio giuridico²⁹⁸. Alla medesima constatazione ha indotto altra ricostruzione teorica²⁹⁹ che ravvisa nella personificazione un substrato reale, e non fittizio; tuttavia, che si lo ritenga fittizio, o reale, il presupposto resta invariato, ossia al patrimonio deve sempre corrispondere un soggetto. Secondo altre teorie (cd. teorie patrimonialiste) la correlazione è inversa, ossia si ravvisa nel patrimonio il fondamento stesso della persona: nell'autonomia del patrimonio, determinata dallo scopo, viene individuato il germe della personalità. La pandettistica tedesca nel tentativo di dare una rilevanza tecnica allo *scopo*, in una prima fase concepiva il patrimonio allo scopo quale patrimonio senza titolare³⁰⁰ e successivamente è approdata alla personificazione dello scopo e quindi del patrimonio³⁰¹. La teoria patrimonialista non è andata esente da critiche³⁰², venendo contestata l'attitudine del patrimonio ad assurgere ad elemento fondante della personalità; ciononostante va rilevato come il patrimonio sia stato riconosciuto quale mezzo della persona, emancipandolo dalla

²⁹⁸ Sic IAMICELI P., *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, 2003, 206. Il riferimento è alla teoria della finzione proposta da Savigny. Sul tema si v. GALGANO F., “*Delle persone giuridiche*” in Commentario Scialoja Branca, sub art.11-42, Bologna-Roma 1969, 5 ss; ZATTI P., *Persona giuridica e soggettività*, Padova, 1975, 75 ss.; BASILE M- FALZEA A. “*Persona giuridica (dir.priv.)*” in Enc. dir. XXXIII; 1983, p.235. ORESTANO R., “*Persona e persone giuridiche nell'età moderna*” in Azione. Diritti soggettivi. Persone giuridiche. 193 ss. Bologna 1978

²⁹⁹ Teoria di von Gierke, cd. teoria della realtà.

³⁰⁰ Sic, BIANCA M., *Il normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale*, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, CAFAGGI, IAMICELI, MOSCO (a cura di) Quaderni di Giur.comm., Milano 2012, cit. p. 45. E ID., *Atto negoziale di destinazione e separazione*, Riv. dir. civ. 2007, I, 197.

³⁰¹ Della teoria della personificazione del patrimonio si citano in Germania HELLWIG, *Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts*, Band I, Nedruck der Ausbuge Leipzig, 1903, Aalen 1968, §44, p.295 ss.. In Italia, BONELLI, *Teoria della persona giuridica*, Riv. dir. civ, 1910, p.593. secondo la teoria patrimonialistica di Bonelli, il termine di qualsiasi rapporto giuridico non può che essere il patrimonio, inteso esso stesso come persona: in sostanza nel patrimonio risiede il fondamento della persona

³⁰² F. FERRARA SR, *Trattato di diritto civile italiano*, 1921, 667.

identificazione con il soggetto. Nel contempo, quest'operazione di "sdoganamento" del concetto di patrimonio dall'immedesimazione con la persona, ha permesso di sciogliere l'equazione una persona - un patrimonio. Confutare l'assioma "una persona - un patrimonio" ha condotto all'elaborazione di alcuni corollari: se non vale più, sempre ed esclusivamente, la premessa "una persona- un patrimonio", allora possono valere diverse soluzioni: "una persona-più patrimoni" o "più persone - un patrimonio". In sintesi, è venuto meno il carattere di esclusività, per cui non è predicabile che per ogni persona esista uno e un solo patrimonio.³⁰³

Si è così aperta la via ai patrimoni separati, che rappresentano un centro di responsabilità distinto rispetto al patrimonio che sta loro vicino e condividono con questo solo il legame di avere lo stesso titolare.³⁰⁴ Alla luce del secondo corollario sopra formulato, altrettanto può sostenersi per il patrimonio autonomo ossia patrimonio in cui una pluralità di rapporti attivi e passivi facenti capo a più persone, viene costituita in unità e tenuta distinta dagli altri rapporti attivi e passivi delle stesse persone³⁰⁵.

Si perviene, pertanto a riconoscere che personalità giuridica e articolazione dei patrimoni rappresentano tecniche alternative ed equivalenti di regimi giuridici della garanzia patrimoniale.

³⁰³ G.TUCCI, "Concorso dei creditori, cause di prelazione e revocatoria fallimentare" Dir. Fall., 2000, 604 ss.

³⁰⁴ "Il patrimonio separato è un centro autonomo che non ha altro rapporto col patrimonio che gli sta vicino, che il legame estrinseco di avere lo stesso soggetto..." FERRARA F. sr., Trattato di diritto civile italiano, 1921, 875

³⁰⁵ SANTORO PASSARELLI, *op. ult. cit.* 86

2.4.2. La destinazione quale ragione giustificatrice della separazione

Stante la possibilità³⁰⁶ di separare i patrimoni, o di crearne di autonomi, ossia di articolare i patrimoni, c'è da chiedersi, a questo punto, in ragione di che cosa si articolino i patrimoni. Il legislatore ha introdotto, via via, sempre più ipotesi che derogano al principio di cui all'art. 2740 1° co. c.c., al punto che da taluni si è denunciata la morte del principio³⁰⁷, ma la deroga postula una ragione, ossia si rende necessario individuare a che cosa siano collegati questi “regimi diversificati”.

Il patrimonio destinato è “*un complesso di diritti (e di beni) destinato ad assolvere una determinata funzione, prima di quella generica*”³⁰⁸, pertanto la distinzione del patrimonio sta per “*articolazione dello stesso in funzione della diversificazione del regime della garanzia patrimoniale dei creditori*”³⁰⁹: emerge, con tutta evidenza, che la giustificazione della destinazione risiede nella funzione che quel patrimonio mira a svolgere.

Alla base di ogni fenomeno di “separazione patrimoniale” sussiste l'esigenza di rafforzare il vincolo di destinazione impresso dal disponente su una determinata massa di beni, in vista della realizzazione di uno scopo prefissato.

³⁰⁶ E nel panorama legislativo del nostro ordinamento sono numerosi gli esempi di patrimoni dell'uno e dell'altro tipo, basti pensare alla cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 comma 2° L. 30.4.1999 n.130, fenomeno esteso anche ai crediti d'imposta e contributivi ex l. 23.11.2001 n. 409 e del patrimonio immobiliare pubblico ex l. 23.11.2001 n.410. Con la riforma del diritto societario la tecnica della separazione patrimoniale viene introdotta con i patrimoni destinati allo specifico affare, nella duplice veste : quella cd. operativa ex art. 2447 bis lett. a) c.c. e quella cd. finanziaria art. 2447 bis lett.b) c.c.. altra diversa fattispecie di separazione è quella prodotta con il fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., nonché la separazione dei negozi di destinazione ex art. 2645-ter c.c.

³⁰⁷ GAMBARO A., *Segregazione ed unità del patrimonio* in T.A.F. 2000, 155 ss.

³⁰⁸ Sic PINO, *Il patrimonio destinato*, Padova 1950 cit. 116

³⁰⁹ Sic SPADA P., *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio*, Riv. dir. soc., 2002, cit. 844

È doveroso dar conto del fatto che nel sistema del diritto civile destinazione e separazione non sono situazioni giuridiche necessariamente sempre congiunte, e di conseguenza inscindibili, potendo sussistere una separazione dei beni del patrimonio del destinante senza che i beni separati vengano fatti oggetto d'autonoma destinazione d'utilizzazione - il che avviene nella costituzione di garanzie reali - così possono verificarsi destinazioni di beni a specifiche utilizzazioni senza che vengano giuridicamente separati dal patrimonio del destinante (pertinenza, universalità e servitù)³¹⁰, tuttavia nella nostra prospettiva di indagine, non può contestarsi che destinazione e separazione si accompagnino, rappresentando l'una la causa giustificatrice dell'altra, nonché la seconda il presidio a garanzia della realizzazione della prima.

A ben considerare, è nella destinazione che si rinviene il criterio che permette di operare la separazione, ossia la *ratio*- che giustifica la separazione - risiede nella selezione degli interessi di destinazione al cui soddisfacimento è preordinata la separazione. Così, nel fondo patrimoniale la destinazione è familiare, nei patrimoni destinati del settore finanziario è la destinazione all'investimento che giustifica e legittima la separazione; nei patrimoni destinati allo specifico affare è la destinazione di un certo ramo dell'attività di impresa a giustificare la frammentazione del patrimonio; nell'atto negoziale di destinazione è la destinazione alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela che giustifica il regime di separazione.

³¹⁰ A.FALZEA, "Introduzione e considerazioni conclusive" cit. p.27, in LIBONATI - FERRO LUZZI (a cura di), *Destinazione dei beni allo scopo*, Atti della giornata di studio, organizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato, Roma 19 giugno 2003), Milano, 2003

Il denominatore comune a tutte queste fattispecie caratterizzate da separazione è la destinazione: criterio che legittima e spiega la frammentazione o segmentazione del patrimonio. In questa prospettiva di analisi, superato da tempi risalenti il dogma dell'indivisibilità del patrimonio, per comprenderne le possibili articolazioni si affievolisce il nesso soggetto-patrimonio al punto da perdere completamente di centralità (e finanche di rilevanza) la funzione unificante del soggetto, mentre si fa spazio il criterio della destinazione.

La separazione della massa patrimoniale, quale strumento volto a rendere effettivo il vincolo di destinazione impresso sui beni separati, rende questi ultimi insensibili alle pretese dei creditori personali del titolare del "patrimonio separato", estranei alla vicenda destinataria. Il legislatore, ricorrendo ai patrimoni separati, opera una deroga al principio di cui all'art. 2740 1°co c.c. , secondo cui "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri", così collocando la disciplina nell'alveo delle cd. limitazioni legali della responsabilità patrimoniale contemplate dal secondo comma del medesimo articolo.

La deroga appare giustificata dall'obiettivo di incentivare determinate forme di investimento. L'incentivazione di queste forme di investimento/attività perseguiti attraverso un vincolo di destinazione, appare assurgere a finalità preminente: favorire maggiore circolazione di ricchezza, circolazione che, grazie alla destinazione patrimoniale, consenta un più equilibrato sviluppo delle dinamiche di mercato³¹¹. A ben vedere, la finalità perseguita dal legislatore attiene più in generale al campo delle attività economiche, basti pensare all'ammissione, anche

³¹¹ QUADRI R., *La circolazione dei beni del "patrimonio separato"*, in Nuova Giur. civ. comm., 2006, II, 7.

nel nostro ordinamento, delle società di capitali unipersonali³¹², o al fenomeno dei fondi comuni di investimento³¹³.

Soffermando per un istante l'attenzione sul fondo comune di investimento, questo si caratterizza come autonomo sotto un duplice profilo: autonomo rispetto al patrimonio del gestore (SGR o banca depositaria) ed autonomo rispetto ai patrimoni dei partecipanti investitori³¹⁴; pur non essendo questa la sede per approfondire il dibattito intorno alla natura giuridica del fondo comune di investimento, nella nostra prospettiva di indagine ci è utile ricordare che sulla questione è tornata la Cassazione con la sentenza n. 16605/2010, stabilendo che i fondi comuni di investimento sono privi di autonoma soggettività giuridica.

Alla luce di quanto esposto sopra, si ritiene che il contratto di rete non dia vita ad una soggettivizzazione del fondo patrimoniale comune³¹⁵, bensì il fondo patrimoniale comune, nell'ipotesi della rete senza soggettività giuridica (la cd.rete-contratto) sarebbe, secondo questa nostra ricostruzione, un patrimonio separato da quello delle imprese aderenti al contratto di rete per effetto di un atto negoziale (ed attraverso la *condicio iuris* della pubblicità legale), attraverso cui esse destinano parte delle proprie attività a servizio del programma comune. Un patrimonio appartenente alle singole imprese che hanno il diritto di

³¹² BARBIERA L., *Art. 2740 c.c. (Responsabilità patrimoniale)* in Comm. Schlesinger, 2010, 2 ed. p.44. L'A. parla di "erosione dell'universalità della responsabilità patrimoniale".

³¹³ Parla di fenomeno socio-economico FERRO-LUZZI P., *Un problema di metodo: la natura giuridica dei fondi comuni di investimento*, in Riv.Soc. 2012, 751.

³¹⁴ Per un'attenta disamina della segregazione patrimoniale del fondo comune di investimento ed il problema della trascrizione, BULLO L., *Separazioni patrimoniali e trascrizione: nuove sfide per la pubblicità immobiliare*, Padova 2012, 126

³¹⁵ Di questa opinione, già sotto la vigenza delle precedenti versioni della norma, DI MAJO A., *Contratto e reti. Le tutele* in IAMICELI P.(a cura di).Le reti di imprese e i contratti di rete , Torino 2009, 267 ss., DONATIVI V., *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, *Le Società*, 2011, 1435, SCIUTO M., *Imputazione e responsabilità nelle "reti di imprese" non entificate*, Riv.dir.comm., 2012, 474.

recuperarne la disponibilità quando, allo scadere del contratto, ne cessi la destinazione o, in forza del recesso, venga meno la partecipazione di un aderente (qualora non si ritenga operante la norma ex art. 2614 c.c.).

Il fatto che il fondo patrimoniale sia definito “comune”, sia posto a servizio di un’attività che dovrebbe poterne cambiare la consistenza, destinato pertanto a poter/dover essere alimentato da contributi successivi da parte dei retisti, ed alla fine diviso tra questi, induce alcuni autori in dottrina³¹⁶ a ritenere che la titolarità dei beni apportati al fondo non persista inalterata in capo alle singole imprese, ma che questi beni confluiscono in regime di contitolarità pro quota. Una contitolarità dai tratti peculiari, poiché il regime di comunione del fondo comune, riconoscibile in capo alle imprese retiste, è un regime particolare, tanto che in dottrina c’è chi nega che sia pensabile in termini di vera e propria comunione³¹⁷: la comunione nella sua accezione tradizionale, ossia di comunione volontaria, non sarebbe compatibile con fenomeni dinamici di investimento produttivo, quali quelli che si hanno nel caso dei patrimoni di società e, a quanto pare, nel caso del fondo patrimoniale del contratto di rete.³¹⁸ Secondo altra diversa opinione, il fondo patrimoniale sarebbe il risultato, la somma dei patrimoni separati appartenenti alle singole imprese partecipanti³¹⁹ e pertanto si tradurrebbe in un patrimonio autonomo.

³¹⁶ SCIUTO M., *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell’incapienza del patrimonio separato)* in , CAFAGGI-IAMICELI-MOSCO (a cura di) *Il contratto di rete per la crescita delle imprese* Quaderni di G.comm., Milano 2012; 477, e COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE E RETIMPRESA (a cura di), *Linee Guida per i contratti di rete*, marzo 2012, in <http://www.notaitriveneto.it/download.php> ed in <http://www.retimpresa.it/index.php/it/le-guide-di-retimpresa>

³¹⁷ SCIUTO M., *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell’incapienza del patrimonio separato)* in , CAFAGGI-IAMICELI-MOSCO (a cura di) *Il contratto di rete per la crescita delle imprese* Quaderni di G.comm., Milano 2012; n.47

³¹⁸ FRAGALI M., *La comunione* , in Tr.Cicu Messineo, vol.XIII, t.I, Milano, 1973, 52 e 99

³¹⁹ BIANCA M., *Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale*, 55, in CAFAGGI F. , IAMICELI P.

Con l'istituzione del fondo patrimoniale comune nella rete, l'articolazione del patrimonio si proietta, nella prospettiva della garanzia patrimoniale, in un'articolazione del ceto dei creditori: da un lato la garanzia patrimoniale per le obbligazioni contratte in esecuzione del programma di rete si "localizza" sul compendio patrimoniale rappresentato dal fondo patrimoniale comune, dall'altro il compendio risulta insensibile alla garanzia di ceti di creditori altri e diversi rispetto a quelli della rete.

La separazione risulta bilaterale (o bidirezionale): da un lato, ammessa la compatibilità con la norma ex art. 2614 c.c., il fondo risulta essere appannaggio esclusivo dei creditori della rete, quindi non aggredibile dai creditori personali dei retisti, e dall'altro canto è la destinazione impressa al fondo a dar ragione della localizzazione della responsabilità per le obbligazioni della rete al fondo, dato, peraltro rinvenibile nella stessa dizione della norma: *"per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune"*³²⁰.

Preme ribadire che a codesto risultato si perviene non solo perché così è previsto dalla norma, ma perché se ne rileva tutta la opportunità logico-giuridica, di cui si è cercato di dar conto nel ragionamento fin qui svolto. La separazione patrimoniale che connota il regime del fondo patrimoniale comune della rete è fenomeno in forza del quale il regime di responsabilità patrimoniale di una massa di beni (il fondo patrimoniale appunto), pur imputata a più soggetti (i retisti), dai

, MOSCO G.D., (a cura), Il contratto di rete per la crescita delle imprese, Quaderni della Giurisprudenza commerciale, Milano 2012

³²⁰ Di diverso avviso circa la localizzazione della responsabilità al mero fondo per le reti prive di soggettività: DELLE MONACHE S., *Contratto di rete*, in Tr. Roppo, opera n corso di pubblicazione

patrimoni personali di questi resta distinta sotto il profilo della responsabilità.

2.5. Rete con fondo comune dotata di soggettività giuridica

L'inquadramento del regime di responsabilità patrimoniale in seno alle reti dotate di soggettività giuridica presenta caratteri più facilmente, almeno in apparenza, riconducibili alle categorie tradizionali.

Appare alquanto evidente che in presenza di una cd. rete-soggetto si versi nell'ipotesi di un ente giuridico dotato di un fondo, in cui confluiscono i contributi dei retisti e tale fondo funge da patrimonio della rete.

Questa fattispecie comporta che l'organo comune, nell'assumere le obbligazioni, agisca in nome della rete, pertanto i rapporti giuridici saranno imputabili alla rete e la rete disporrà del fondo quale patrimonio con cui rispondere dei propri debiti.

Il fondo patrimoniale comune si presenta, pertanto, come la dotazione patrimoniale che correda la rete a fronte dei conferimenti (questi di natura traslativa) effettuati dagli aderenti verso la rete.

Si pone, però, la necessità di formulare un paio di considerazioni.

Innanzitutto, nell'ipotesi della rete-soggetto, non può più impiegarsi l'espressione, ampiamente utilizzata nei paragrafi precedenti, "articolazione dei patrimoni". In questo caso, infatti, cambia completamente la prospettiva da cui guardare al fenomeno della separazione della responsabilità patrimoniale: il conferimento al fondo è atto di attribuzione ad un soggetto (la rete) altro e terzo rispetto ai conferenti; vengono meno le premesse per poter ragionare in termini di

patrimoni segregati in seno alle singole imprese aderenti alla rete, qui il patrimonio appartiene alla rete, e rappresenta la dotazione economico-finanziaria con cui essa farà fronte alle attività e ne risponderà.

In secondo luogo si deve rilevare che l'autonomia patrimoniale, che caratterizza la rete-soggetto, presenta caratteristiche peculiari rispetto al regime di responsabilità patrimoniale di altri enti cui il nostro ordinamento riconosce la soggettività giuridica, si pensi alle associazioni non riconosciute, alle società di persone.

L'autonomia patrimoniale che nel nostro ordinamento accompagna gli enti, si configura, a seconda delle fattispecie osservate, con diversi gradi di intensità: un primo grado di autonomia si registra nelle società semplici in cui i beni sociali non sono aggredibili direttamente dai creditori personali del socio e per quanto riguarda i debiti sociali, i beni rispondono prioritariamente o esclusivamente rispetto ai patrimoni personali dei soci. Esclusivamente rispetto ai soci non amministratori la cui responsabilità può esser limitata, in forza di scelta dei contraenti operata nel contratto, al solo conferimento (art. 2267 c.c.), prioritariamente per gli altri soci che sono illimitatamente e solidalmente responsabili.

Maggiore intensità assume l'autonomia nella disciplina delle società in nome collettivo: il creditore particolare non può chiedere la liquidazione della quota del socio, i soci sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, ma i creditori sociali non possono aggredire i patrimoni dei soci se non dopo aver escusso il patrimonio sociale (art. 2304 c.c.)

Nelle associazioni non riconosciute, invece, delle obbligazioni risponde il fondo comune e personalmente e solidalmente coloro che hanno agito

in nome e per conto dell'associazione. Per quanto concerne le società di persone e le associazioni non riconosciute, in dottrina si parla di autonomia patrimoniale imperfetta.

Il massimo grado dell'autonomia, invece, si raggiunge nelle società di capitali e nelle cooperative: qui i patrimoni sono del tutto separati e nessuna interferenza si verifica nell'assoggettamento alla responsabilità per i debiti dei singoli soci e per quelli sociali. Il fenomeno di separazione patrimoniale si determina nella sua compiutezza ponendo il patrimonio destinato alla attività produttiva al centro di questa garanzia esclusiva e indifferente alle vicende che colpiscono i partecipanti.³²¹

A ben vedere, quando, invece, con il contratto di rete le parti contraenti decidano di dar vita ad un autonomo soggetto giuridico, questo sembrerebbe configurarsi come ente dotato di soggettività giuridica, ma assistito da un regime di autonomia patrimoniale perfetta, fuoriuscendo, quindi dai tradizionali binomi: soggettività giuridica-autonomia patrimoniale imperfetta e personalità giuridica-autonomia patrimoniale perfetta.

Riconosciuta ed ammessa questa particolarità, il tentativo ricostruttivo del regime di responsabilità delle reti dotate di soggettività non può esimersi dal prendere in considerazione la applicabilità, o meno, delle norme in tema di consorzio.

Prendendo l'abbrivo dalle stesse considerazioni svolte ai paragrafi precedenti, bisogna nuovamente interrogarsi su quale possa esser il parametro di riferimento per formulare un giudizio di compatibilità della disciplina sul fondo patrimoniale con le norme in tema di fondo

³²¹ CIAN M., *Autonomia patrimoniale e personalità giuridica*, in *Diritto commerciale*, Cian M. (a cura di), vol. II, Padova 2013

consortile: se il parametro fosse la natura “entificata” del contratto associativo, allora il giudizio dovrebbe essere assolutamente positivo. Tuttavia, nelle precedenti riflessioni sul punto si sono presi in esame altri e diversi parametri: se si accoglie il criterio delle medesime caratteristiche strutturali, allora dovrebbe ammettersi la compatibilità; se, invece, si recepisce la tesi secondo cui la compatibilità è ravvisabile lì dove ricorra la medesima *ratio*, varranno le stesse considerazioni svolte in precedenza. Tra queste in particolare va soffermata l’attenzione sulla questione se la ragione giustificatrice, insita nella disciplina sul fondo patrimoniale comune, sia la medesima del fondo consortile, oppure se l’inciso “in quanto compatibili” stia a significare che, essendo la definizione della disciplina concernente il fondo patrimoniale rimessa alla determinazione delle parti contraenti, potrà darsi l’eventualità che la disciplina scelta dai contraenti non sia compatibile con le norme consortili. A mente dell’art. 2614 c.c., si rammenta che nei consorzi la disciplina in punto di indivisibilità del fondo è dettata da norme di carattere inderogabile; mentre, nei contratti di rete la disciplina e la regolamentazione degli interessi è ampiamente rimessa, dalla legge, all’autonomia negoziale, pertanto, deve inevitabilmente chiedersi se la libertà di determinazione si estenda anche al profilo concernente la divisibilità, o meno, del fondo.

Un’attenzione particolare, e diversa rispetto alla medesima ipotesi applicata alle reti-contratto, va posta circa la compatibilità tra la disciplina del fondo consortile di cui al secondo comma dell’art. 2615 c.c. e il regime della responsabilità del fondo comune della rete.

Quando si pensi all'evenienza dell'organo comune che agisce per conto di singoli retisti, come previsto nell'art. 2615 2° comma c.c., bisogna chiedersi a quale titolo possa fare ciò.

Come accennato in apertura del paragrafo, l'organo comune nella rete-soggetto opera in forza di un rapporto di rappresentanza organica della rete, non di un rapporto di mandato facente capo alle imprese retiste: l'agire dell'organo comune nella rete-soggetto è sempre un agire (in nome e per conto) della rete. Non si riesce, dunque, in questa ipotesi in cui l'organo agisce investito della rappresentanza organica, a ravvisare come potrebbe l'organo comune agire per conto dei singoli retisti, se non in forza di un apposito mandato da questi conferito alla rete per il tramite dell'organo comune.

Ammettendo quindi che la rete, per il tramite dell'organo comune, agisca quale mandatario appositamente incaricato dai singoli retisti, c'è da chiedersi se la responsabilità che viene dalla norma ex art. 2615 2° co.c.c. estesa in via solidale al mandante (pur non essendoci la spendita del nome di quest'ultimo), possa trovare applicazione, in via analogica³²², anche nel regime della responsabilità del fondo della rete.

Altra e diversa soluzione si porrebbe qualora l'organo comune agisse, al di fuori del rapporto di rappresentanza organica della rete, come mero mandatario dei singoli retisti: in questa ipotesi, però, non sarebbe possibile spiegare la responsabilità in capo al fondo comune, giacché le parti coinvolte sono il soggetto organo comune, che agisce in qualità di mandatario dei retisti, e costoro quali mandanti, per nulla rilevando la rete e il suo fondo. Tuttavia, questa ipotesi, che non tiene conto del

³²² Il riferimento all'estensione analogica dell'applicabilità della norma ex art. 2615 2 co.c.c. (norma eccezionale perché derogatoria del principio ex art. 1705 c.c.), nasce sulle medesime considerazioni svolte nel paragrafo 2.3.2.

rapporto di immedesimazione dell'organo con l'ente, non convince e non si ritiene di dovervi dare seguito.

Tornando a riflettere in ordine all'ipotesi descritta al secondo comma dell'art. 2615, anche qualora si ritenga esservi compatibilità con la disciplina delle reti, purtuttavia si invita a prestare attenzione al rapporto tra le due norme e alle situazioni da esse regolate: sono due ipotesi distinte, che non conoscono sovrapposizione o aree di intersezione.

In un caso, quando l'organo comune agisce in relazione al programma comune (e, come detto innanzi, l'organo comune agisce in nome della rete), la responsabilità è limitata al fondo comune; diversamente, quando la rete assuma obbligazioni per conto del (o dei) singolo retista, vi sarà una responsabilità in solido, responsabilità che sarebbe opportuno identificare o qualificare come solidarietà passiva diseguale.

Sono e devono essere differenti i presupposti delle due fattispecie: nel primo caso, la rete agisce per le attività oggetto del programma comune, nel secondo caso, invece si ritiene che la situazione non presenti i tratti della stretta pertinenza.

La prassi non ha ancora permesso di osservare se anche per le reti-soggetto si ponga la configurabilità "multi-progetto" (con la riserva che le parti contraenti si riconoscono in ordine alla partecipazione o meno ai singoli progetti), di certo può sostenersi che per ogni attività posta in essere in relazione al programma di rete vi sarà sempre il coinvolgimento e quindi l'imputazione dei rapporti in capo alla rete; mentre quelle che attività che, riguardando solamente le singole imprese, siano poste in essere per conto di queste, deve ritenersi che siano attività che fuoriescono dal perimetro del programma di rete.

In sintesi il regime della responsabilità per le reti soggetto risulterebbe caratterizzato dalla compresenza delle due distinte previsioni: responsabilità limitata ed esclusiva del fondo comune per le obbligazioni assunte dalla rete in relazione al programma comune; responsabilità solidale (ma di solidarietà passiva diseguale si preferisce parlare) di fondo e singolo retista per le obbligazioni che la rete assuma nell'interesse esclusivo del singolo retista.

CONCLUSIONI

Chi abbia osservato la continua evoluzione legislativa del testo delle norme disciplinanti il contratto di rete sarà stato probabilmente colto da un senso di smarrimento; con la medesima reazione ha dovuto misurarsi il percorso di indagine svolto con la tesi che qui si chiude.

A voler accostare il testo normativo ad una mappa, come un navigatore individua la direzione del tragitto traendo indicazione da una mappa, così l'interprete di una fattispecie giuridica guarda alla norma per orientare la direzione della propria analisi.

In questo percorso, la "mappa" è andata soggetta a diverse modifiche, al punto da render necessario individuare alcuni punti cardinali cui ancorare una possibile indagine.

I cardini in un'analisi sono le regole di osservazione, e come si è anticipato nelle note introduttive, si è trattato di capire da quale angolo prospettico fosse preferibile e maggiormente utile analizzare il tema.

Il campo di osservazione, così enucleato, è delimitato da un lato dalle regole di imputazione, dall'altro dalle regole di responsabilità.

L'analisi condotta ha cercato di dar conto dell'evoluzione del testo normativo, ripercorrendo in apertura dell'indagine l'*excursus* delle modifiche apportate alle norme in questi quattro anni dall'introduzione della fattispecie giuridica "reti d'impresa"; nel far ciò, è emerso un movimento ondivago e non sempre coerente nella penna del legislatore. Gli interventi sulla norma si caratterizzano, infatti, talvolta per l'intento di definire con maggior puntualità i tratti caratterizzanti la fattispecie,

altre volte hanno cercato di far indossare alla rete la veste “dell’ente” , per poi tornare a precisarne la natura contrattuale.

Si è così giunti all’attuale versione, in cui sono espressamente previste, e, quanto al profilo della responsabilità soggette ad una medesima disciplina, sia la cd. rete-contratto che la cd. rete-soggetto.

La strutturazione della rete è in larga misura rimessa alla determinazione negoziale e lo spazio, entro cui la libertà negoziale disegna il contratto, è definito e tracciato da alcune disposizioni: nel corso dell’indagine sono state osservate, in particolare, le disposizioni che (tanto per le reti meramente contrattuali, quanto per le reti dotate di soggettività) dettano le regole per il regime di responsabilità patrimoniale.

Carenti sono invece le norme che dettano i criteri di imputazione delle attività nelle reti.

Pertanto, dopo aver tratteggiato il percorso storico che ha condotto all’attuale normativa in tema di rete, l’indagine si è concentrata su due aspetti connessi ma distinti: quello dell’imputazione dell’attività da un lato e quello della responsabilità dall’altro.

L’attenzione si è focalizzata, in via preliminare, sulle regole di imputazione, giacché la responsabilità è un *posterius* rispetto al sorgere di una situazione giuridica soggettiva e di questa bisogna preliminarmente individuare chi sia (o chi siano) il soggetto in capo al quale si produce l’acquisto di un diritto o l’assunzione di un’obbligazione e quindi colui che è legittimato a disporre, ricevere ed esigere.

L’approccio all’analisi è stato guidato tenendo ferma la distinzione tra reti prive di soggettività e reti con soggettività giuridica; all’interno di ciascuna categoria si è posta attenzione a caratteristiche peculiari.

In particolare per quanto concerne le cd.reti-contratto, partendo dal presupposto che in esse l'istituzione dell'organo è facoltativa, si è voluta focalizzare l'attenzione sulle reti in cui l'organo sia istituito e pur tuttavia non sia dotato di poteri rappresentativi.

In questa ipotesi specifica (rete-contratto), si è osservato come la correlazione tra imputazione degli atti posti in essere dall'organo-mandatario senza rappresentanza e la responsabilità patrimoniale conseguente si sottragga ai principi tradizionali, derogando, da un canto, al meccanismo della spendita del nome, dall'altro anche al principio della responsabilità patrimoniale generale ex art. 2740 c.c..

Nell'ipotesi suddetta, infatti, si è osservato come tra l'atto posto in essere da un mandatario privo di poteri rappresentativi e chi risponde di quell'atto, rilevi un criterio di collegamento non basato sui principi della rappresentanza volontaria, bensì sul principio proprio della rappresentanza d'impresa, in specie rinvenibile nella disciplina institoria. Ciò che ha costituito oggetto di particolare attenzione in questa analisi è stato il fatto che dove, nella disciplina institoria, l'imputazione degli atti al preponente non è ancorata ad un criterio soggettivo (la spendita del nome), la norma richiama un criterio che opera sul piano oggettivo: la pertinenza degli atti all'esercizio dell'attività d'impresa. Si ritiene che questo criterio di collegamento trovi applicazione anche per le reti d'impresa, pertanto, ai fini dell'imputazione, degli atti posti in essere dal mandatario. alle imprese retiste, il criterio formale della spendita del nome verrebbe superato dal criterio sostanziale rappresentato dal fatto che gli atti posti in essere, in quanto rientranti nel perimetro del programma comune, siano da attribuire alle imprese.

Passando poi ad analizzare i criteri di imputazione nella rete dotata di soggettività giuridica, l'analisi si è soffermata, in particolare sulla ritenuta necessità che la rete si doti di un organo comune.

Diversamente da come parrebbe emergere dalla lettura della norma e da talune interpretazioni strettamente letterali della stessa, si è giunti con la nostra analisi a ritenere che la rete, quando con essa si configuri un ente, non possa prescindere dall'istituzione di un organo, e sulla natura della rappresentanza di cui è dotato si è cercato di svolgere alcune riflessioni.

Ci si è, indi, soffermati sulla peculiare circostanza secondo la quale il legislatore espressamente menziona al comma 4-ter e 4-quater dell'art. 3 D.L.n.5/09 (e ss.mm.ii.) la soggettività (anziché la personalità), fatto che non risulta esser avvenuto in nessun altro caso nel nostro ordinamento. Nell'articolarsi dell'esposizione si è ripercorso *a contrario* la costruzione del concetto di soggettività. Mentre per altri fenomeni aggregativi, previsti dal nostro diritto positivo, la soggettività è categoria ricostruita, in modo deduttivo, dalla dottrina e dalla giurisprudenza; viceversa, nella normativa in tema di reti, l'utilizzo del termine soggettività è fatto proprio dal legislatore: in questa indagine si è cercato, pertanto, di ricostruire in modalità induttiva il contenuto del concetto positivo. Si è, in tal modo, giunti a prospettare un ridimensionamento delle possibili attività di impresa esercitabili da una rete soggetto rispetto alle attività che possono esser poste in essere dalle imprese in quanto aderenti ad una rete-contratto.

Dalle considerazioni che precedono emerge come, anche in tema d'imputazione, si siano affrontate questioni che, seppure di portata apparentemente secondaria, hanno presentato spunti di riflessione

interessanti, anche in vista dell'ulteriore approdo dell'analisi: il profilo di responsabilità.

In questo ultimo ambito si è dovuto procedere su un duplice piano: innanzitutto distinguendo le reti prive di fondo patrimoniale comune dalle reti dotate di fondo patrimoniale poiché la norma detta una specifica disciplina per le reti di quest'ultimo tipo. In ordine a tale disciplina si è cercato di approfondire il significato del richiamo alle disposizioni codicistiche sul fondo consortile, andando a verificare quali possano essere i margini interpretativi che consentano di ritenere compatibili (o meno) i richiamati artt. 2614 e 2615 2°co.c.c.

In secondo luogo, all'interno delle reti che presentano il fondo comune, si è distinta l'ipotesi della rete meramente contrattuale dalla rete dotata di soggettività.

La ricostruzione del profilo della responsabilità patrimoniale nelle reti meramente contrattuali (dotate di fondo), ha reso opportuno approfondire il rapporto tra soggetto e patrimonio: ciò al fine di ricondurre la limitazione di responsabilità, prevista dalla norma in tema di reti, al novero delle "articolazioni patrimoniali".

Nelle reti meramente contrattuali le risposte in ordine alle questioni poste dal profilo della responsabilità e dal rapporto imputazione-responsabilità si modulano con esiti diversi a seconda delle diverse possibilità di articolazione negoziale della rete.

Viceversa, nell'ipotesi di rete dotata di soggettività, se l'imputazione si compie in capo al soggetto rete, la responsabilità fa capo, secondo i principi generali, alla rete in quanto tale.

Dall'analisi di questi due aspetti è emerso quanto segue: nella rete-soggetto il binomio imputazione-responsabilità è informato ad un

rapporto biunivoco, per cui gli atti si imputano alla rete e la rete risponde con il proprio patrimonio.

Diversamente, nel caso della rete-contratto l'imputazione delle situazioni giuridiche varia a seconda delle scelte organizzative che i contraenti compiono, nell'esercizio dell'autonomia privata riconosciuta dalle norme, in sede di strutturazione negoziale della rete. In una rete meramente contrattuale, infatti, le attività poste in essere sono imputabili alle singole imprese, e di queste attività eseguite in relazione al programma comune, le imprese rispondono, di regola, nei limiti del fondo patrimoniale comune. La pluralità che caratterizza la compagine reticolare o l'aggregazione di imprese retiste che pongono in essere le attività pertinenti al programma comune fa sì che corra un particolare rapporto tra l'imputazione delle situazioni giuridiche in capo alle singole imprese retiste e il profilo della responsabilità patrimoniale.

Non si è in presenza di un unico centro di imputazione cui corrisponda un fondo su cui far valere la responsabilità conseguente alle attività imputate a quel centro (soggetto), bensì si è di fronte a un fascio di obbligazioni imputabili a più soggetti, o un'unica obbligazione con pluralità di soggetti, in sintesi: in presenza di una pluralità di centri di imputazione per l'attività d'impresa posta in essere, la norma sulle reti prevede un unico fondo comune su cui far valere la responsabilità.

Nell'analisi del rapporto tra imputazione e responsabilità, l'ipotesi maggiormente suggestiva per l'interprete è rappresentata dalla possibilità che le imprese di una rete contrattuale, attraverso l'interposizione di un organo comune, che agisce quale mandatario e specialmente mandatario *senza poteri rappresentativi*, rispondano con quella sola parte del loro patrimonio destinata a fondo patrimoniale

comune (si ponga sempre mente al fatto che l'ipotesi considerata presuppone la presenza del fondo patrimoniale comune e di un organo comune che agisca per conto delle imprese) .

Pertanto, tra le diverse ipotesi che astrattamente possono porsi e verificarsi, quella poco sopra evidenziata appare interessante poiché si ritiene che in essa operi una deroga al rapporto biunivoco "imputazione-responsabilità" tra chi agisce e chi risponde.

In tal modo, le reti contrattuali possono esser fatte rientrare nel novero dei fenomeni di scissione tra soggetto agente e patrimonio che ne risponde (si pensi ai fondi di investimento).

Invero, in questa particolare ipotesi che può presentarsi nella rete contrattuale, il nesso tra imputazione ad uno o più soggetti e la loro responsabilità si può interrompere in forza di un collegamento che opera sul piano oggettivo: elemento dirimente e determinante ai fini della responsabilità limitata per le obbligazioni assunte in forza della rete, non è tanto l'imputazione alle imprese, quanto il fatto che le obbligazioni siano state contratte "in relazione al programma comune". Non è la spendita del nome, ma l'inerenza oggettiva che limita la responsabilità: è emblematico, a questo proposito, il caso della rete-contratto in cui l'organo agisca in qualità di mandatario *senza poteri di rappresentanza*: in tale ipotesi le obbligazioni vengono assunte dall'organo comune per conto altrui ma in nome proprio; qui, a ben vedere, gli effetti derivanti dall'atto gestorio potrebbero anche non venire riversati nella sfera giuridiche delle imprese retiste; ciononostante la responsabilità fa capo a queste ultime e solo a queste ultime, e in specie esse rispondono con quella parte del proprio patrimonio destinato e conferito in fondo comune.

La conseguenza, che se ne trae, desta interesse ai fini della nostra tesi circa la biunivocità, o meno, del rapporto imputazione- responsabilità: il criterio in base al quale per le obbligazioni assunte rispondono le imprese attraverso il fondo patrimoniale, non è più, tanto ed esclusivamente, l'imputazione, secondo il criterio formale, delle obbligazioni nelle sfere giuridiche delle imprese, quanto la inerenza, sul piano oggettivo, delle obbligazioni contratte al programma di rete.

Con ciò a dire che le obbligazioni, viste dall'angolo prospettico della responsabilità ad esse conseguente, vanno imputate secondo un criterio oggettivo di "pertinenza" o riconducibilità al programma comune della rete e tutto questo a prescindere, quindi, da un'imputazione secondo il criterio della spendita del nome.

Il caso esaminato dell'organo comune mandatario senza rappresentanza ha permesso di osservare sotto una lente di ingrandimento un'ipotesi che può verificarsi frequentemente nella prassi contrattuale, e nella quale si assiste all'introduzione di un criterio che, per quanto concerne le reti, può assumere carattere e portata generale.

La rete, ed in particolare il contratto di rete, si rivela essere una fattispecie che, sotto diversi profili, può mettere in discussione le categorie tradizionali, invitando l'interprete a un'attenta attività di analisi per poter ricondurre al sistema ed alle categorie generali una regolamentazione positiva posta in via episodica.

Mi sovviene a questo proposito il racconto di una cronaca: una pattuglia di alpini svizzeri, sorpresa da una bufera di neve, venne data per dispersa durante una ricognizione sulle Alpi.

Dopo una settimana dalla scomparsa, gli alpini riuscirono a tornare al campo e l'ufficiale chiese loro come avevano fatto. Avevamo una mappa, risposero. L'ufficiale si congratulò con loro, ma quando guardò la mappa ebbe una sorpresa: essa non di Alpi parlava ma di Pirenei.

Ora, se il tentativo di interpretazione delle norme (sul contratto di rete e le reti) ha portato a intravedere e forse individuare deroghe ai principi ed alle categorie del nostro ordinamento, ci soccorre il pensiero che quella norma non abbia a rivelarsi un giorno una mappa sbagliata.

RIASSUNTO

La tesi si occupa di una selezione di tematiche relative alle reti d'impresa. Alla base della scelta dei profili di indagine vi sono due ordini di ragioni: la prima attiene alla vicenda legislativa in continua evoluzione, la seconda attiene alla caratterizzazione stessa della fattispecie che presenta contorni e contenuti variabili.

Dopo aver ripercorso tutto l'exkursus evolutivo della vicenda legislativa, dando conto delle modifiche apportate alla norma con le conseguenze in termini di qualificazione e inquadramento della fattispecie, si è poi passati ad analizzare le reti dall'angolo prospettico prescelto.

Il campo di osservazione, oggetto della presente tesi è delimitato da un lato dalle regole di imputazione, dall'altro dalle regole di responsabilità.

Si è cercato di individuare quali siano le regole di imputazione che riguardano le operazioni economiche che si producono in forza dell'agire da parte di più imprese legate tra loro in un contratto di rete. Successivamente si è passati a comprendere "chi o come si risponda" per le operazioni intraprese ossia quali regole di responsabilità patrimoniale trovino applicazione. Si è proceduto nell'osservazione della fattispecie "rete d'impresa" dando conto del fatto che suddetta operazione dev'esser condotta secondo criteri in grado di cogliere tutta la complessità e completezza, la molteplicità ed il conflitto di interessi che concorrono nell'attività delle reti d'impresa, di cui l'autonomia privata è espressione, ossia nella dimensione dell'operazione economica. L'approccio all'analisi è stato guidato secondo la distinzione tra reti prive di soggettività e reti con soggettività giuridica, e all'interno di ciascuna categoria si è posta attenzione a caratteristiche peculiari.

L'analisi ha portato a soffermare l'attenzione su questioni che hanno offerto diversi spunti di riflessione: dalla portata del termine "soggettività", alla compatibilità (o meno) della disciplina sulle reti con le norme consortili, fino all'ipotesi dell'agire dell'organo comune mandatario senza rappresentanza e le interessanti considerazioni in ordine alla imputabilità degli atti da questo posti in essere.

Si è giunti ad osservare che nelle reti d'impresa le obbligazioni, viste sotto il profilo della responsabilità ad esse conseguente, vanno imputate secondo un criterio oggettivo di "pertinenza" o riconducibilità al programma comune della rete e tutto questo a prescindere, quindi, da un'imputazione secondo il criterio della spendita del nome.

L'approfondimento del tema della responsabilità patrimoniale nelle reti ha condotto ad analizzare il tema della separazione ed autonomia patrimoniale che caratterizzano il fondo e a rintracciare questa caratteristica tanto nelle reti con soggettività, quanto in quelle meramente contrattuali (purché dotate di fondo).

Entrambi i profili analizzati hanno offerto occasione per comprendere come la rete d'impresa, ed in particolare il contratto di rete, si riveli essere una fattispecie che, sotto diversi aspetti, può mettere in discussione le categorie tradizionali, invitando l'interprete a un'attenta attività di analisi per poter giungere ad inquadrarne le caratteristiche.

ABSTRACT

This essay will discuss a selection of subjects on inter-firm networks.

There are two reasons behind the chosen themes of this study: the first one relates to the continuous evolution of the regulatory framework, the second lies in the variety and diversity of contents and outlines presented by the subject.

This essay, first provides a detailed description of the whole legislative evolution of the regulation of networks, explaining the effects of such evolution on the qualification and classification of the legal model and then analyzes the networks from the outlined perspective.

The research field of the subject of this study is delimited by the rules of attribution on one side and by the liability rules on the other.

We have tried to identify the regulation on accountability for the economic transactions resulting from the interaction of many businesses linked together by a network. Then we attempted to investigate and understand "who is accountable or how to determine accountability" for such transactions, hence which liability rules are applicable.

We progressed in the observation of the "inter-firm network" model with the intent to conduct the investigation applying criteria that enable to understand all its complexity and wholeness, the multiple and conflicting interests concurrent in activities that are the expression of a private autonomy, as in the economic contest.

The guideline applied to the analysis is the distinction between contractual networks that don't entail the creation of a new legal corporation and those with legal subjectivity, but relevance was given ,within each classification of networks, to their distinctive features.

The investigation led to outline issues that have offered several insights: the scope of the term "subjectivity", the compatibility (or otherwise) of the regulation of networks with the standards consortium regulation, then the hypothesis of action by the common agency without representation and some interesting considerations regarding the accountability of such actions.

We came to observe that when it comes to networks the obligations, from the perspective of their consequent accountability, have to be charged according to an objective criteria of "relevance" to the common program of the network, and this applies regardless of the attribution based on the criteria of representative power.

The investigation of the subject of limited liability in networks has led to analyze the issue of separation and autonomy related to the common capital fund and to study it both in networks with subjectivity and in the ones which are purely contractual (provided they have a capital fund).

Both profiles examined have provided us with an opportunity to understand how the network, and the network contract in particular, is a model that in many respects may lead to question the traditional categories, calling the interpreter to perform a careful analysis in order to be able identify its distinctive elements.

BIBLIOGRAFIA

A.I.P. (a cura di), Reti di impresa oltre i distretti, Nuove forme di organizzazione produttiva, di coordinamento e di assetto giuridico. Il Sole 24 Ore, 2008

A.I.P. (a cura di), Reti di impresa: profili giuridici, finanziamento e rating. Il Sole 24 Ore, 2011

AMORTH G., L'obbligazione solidale, Milano, 1959

ANASTASI A., "Institore", voce in Enc. dir, Milano, 1971,

ANTONELLI A., L'economia della rete nel contratto di franchising in *Disciplina commerciale*, 2000, 22

ASSENZA A. e CARUSO B., Le intese restrittive della concorrenza (secondo semestre 2009 e 2010), in *Concorrenza e mercato* , 2011

BALZANO M., "Associazioni. III) Associazioni non riconosciute", voce in in Enc. Giur. Treccani.

BARBIERA L. Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali², Tr. Schlesinger, Milano 2010

BARBA V., Appunti per uno studio sui contratti plurilaterali di scambio, in *Riv.dir.civ.* , 2010, 531

BARBIERA L., Art. 2740 c.c. (Responsabilità patrimoniale) in Comm. Schlesinger, 2 ed., 2010

BASILE M- FALZEA A. " Persona giuridica (dir.priv.)" voce in Enc. dir. XXXIII; 1983

BAVETTA G., "Mandato", voce in Enc.dir., XV, Milano, 1975

BEKKER E.I., System des heutigen Pandektenrechts, band I, Neudruck der Ausgabe Weimar 1886, Aalen, 1979

BENAZZO P., I diritti di *exit* e di *voice* nei contratti di rete “riconosciuti”, *Riv.soc.*,2012, 677

BETTI E., Teoria generale del negozio giuridico, in Tr. Vassalli XV, 2, Torino, 2ed. 2rist. 1955

BIANCA C.M., Diritto civile.3.Il contratto, II ed. Milano 2000

BIANCA C.M., Diritto Civile, 4 Obbligazioni, Milano 1993, ristampa 1999

BIANCA M., Atto negoziale di destinazione e separazione, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, 197.

BIANCHI F.S. Corso di codice civile italiano, IX, p.I, Torino 1895

BIGIAMI W., La professionalità dell'imprenditore, Padova 1948

BIGLIAZZI GERI L., Patrimonio autonomo (voce) in *Enc. dir.*, XXXII, 1982

BIGLIAZZI GERI L., Patrimonio autonomo e separato. In rapporti giuridici e dinamiche sociali. Scritti giuridici. Milano. 1998

BIGLIAZZI GERI L., Il contratto in generale, Tr. Bessone vol.XIII, t. VI, Torino, 2000

BIONDI B. “Patrimonio”, voce in *Noviss. Dig.*, XII, 1965

BONAZZA P. e BONAZZA G., Reti di imprese: un nuovo istituto di diritto societario? in *Rivista e pratica della società*, 2011, fasc. 2, 42

BONAZZA G. e BONAZZA P., Reti di imprese e contratto di rete, in *Rivista e pratica della società*, 2011, fasc. 9, 13

BONELLI G., La teoria della persona giuridica, in *Riv. dir.civ.* 1910, 445.

BORGIOLI A., Consorzi e società consortili, in Tr. Cicu-Messineo, Milano 1985

BRANCA, Obbligazioni solidali, correali, collettive, *Riv. dir. civ.*, 1957, I, 151

BRIGANTI E., La nuova legge sui “contratti di rete” tra le imprese: osservazioni e spunti, in *Notariato*, 2010, 191

BRINZ A., Lehrbuch der Pandekten, Band I, Erlagen- Leipzig, 1889

BRODI E., Coordinamento tra imprese e «contratto di rete»: primi passi del legislatore (commento al d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con modif. dalla l. 9 aprile 2009, n. 33), ne *I contratti*, 2009, 727

BULLO L., Nomina et debita hereditaria ipso iure non dividuntur, Padova, 2005

BULLO L., Separazioni patrimoniali e trascrizione: nuove sfide per la pubblicità immobiliare, I Quaderni della Riv. dir. civile Padova 2012.

BUONOCORE V., Le società. Disposizioni generali art. 2247-2250 in Tr. Schlesinger, Milano 2000

BUSNELLI F.D., L’obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1974

BUSNELLI F.D. in Obbligazioni soggettivamente complesse, voce in Enc.dir., Milano 1979, 342,

BUSNELLI F.D., “Obbligazioni, IV) Obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali,” voce in Enc. giur. Treccani, Roma 1991

BUONFRATE A., Patrimonio destinato e separato, voce in Dig. disc. priv. Agg. III

BUONOCORE V., Le società. Disposizioni generali. Art. 2247-2250, in Tr. Schlesinger, Milano, 2000

BUXBAUM R.M., Is “Network” a Legal Concept? in *Journal of Institutional and Theoretical Economics* (JITE) 149/4, (1993), 698-705

CAFAGGI F. , IAMICELI P. , MOSCO G.D., (a cura), *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Quaderni della Giurisprudenza commerciale, Milano 2012

CAFAGGI F., *Contractual Networks, Inter-firm Cooperation and Economic Growth*, Edward Elgar, Cheltenham U.K., Northampton , MA, USA, 2011

CAFAGGI F., *Il nuovo contratto di rete: “Learning by doing”?*, ne *I contratti*, 2010, 1143

CAFAGGI F., *Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni*, ne *I contratti*, 5/2011,1

CAFAGGI F., *Contractual Networks and the Small Business Act: Towards European Principles?* in *European Review of Contract Law*, 2008, 493 ss.. e reperibile in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156839

CAFAGGI F. (a cura), *Il Contratto di rete. Commentario*. Bologna, 2009

CAFAGGI F. e AA.VV. , *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, 2009

CAFAGGI F. - IAMICELI P. (a cura di), *Reti di impresa tra crescita ed innovazione organizzativa*, Trento 2007

CAFAGGI F. - IAMICELI P., *Contratto di rete - Inizia una nuova stagione di riforme?*, in *Obbligazioni e contratti*, 2009, 595

CAFAGGI F., GALLETTI D., *La crisi dell’impresa nelle reti e nei gruppi*, Milano, 2005

CAFAGGI F., IAMICELI P., *Le reti nel settore vitivinicolo tra crescita e coesione: la sfida europea*. in [www. Informatoreagrario.it](http://www.Informatoreagrario.it)

CAFAGGI F., IAMICELI P., Reti di imprese tra crescita ed innovazione organizzativa , Bologna, 2007

CALISAI F., Riflessioni in tema di contratto di rete: una stringata disciplina normativa con interessanti potenzialità, *Rivista del diritto d'impresa*, 2010, 521

CAMARDI C., I contratti di distribuzione come «contratti di rete», in *Obbligazioni e contratti*, 2009, 200

CAMPOBASSO G.F., Manuale di diritto commerciale, 5ed. Torino 2010

CAMPOBASSO G.F., (a cura di), Diritto Commerciale. Diritto dell'impresa, 6ed. Torino, 2008

CAMPOBASSO M., L'imputazione di conoscenza nelle società, Milano 2002

CARLO A., Il contratto plurilaterale associativo, Napoli, 1967

CARNEVALI, "Mandato", voce in Enc.giur.Treccani, XXII, Roma 1990

CARPINO B., I contratti speciali. Il mandato, la commissione, la spedizione, in Tr. Bessone, XIV, Torino, 2007

CARRESI F., Il contratto, in Tr. Cicu-Messineo; Milano 1987

CASTELLS M., La nascita della società in rete, Milano, 2002

CETRA A., L'impresa collettiva non societaria, Torino, 2003

CIAN G., Annullamento, ratifica e tutela della controparte, in *Riv. dir.civ.* 1973, I, 552

CIAN M.,(a cura di), Diritto commerciale, Torino 2013

CIRIANNI F., Il contratto di rete, in *Notariato*, 2010, 442

CIRIANNI, F., La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi, ne *I contratti di rete, Corriere del Merito Suppl. al n.5, 2010*

COLLINS H., Introduction: The research Agenda of Implicit Dimension of Contracts in CAMPBELL-COLLINS-WIGHTMAN (a cura di), *Implicit Dimension. Discrete, Relational and Network Contracts*, Hart Publishing, Oxford-Portland, , 2003

COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE e RETIMPRESA (a cura di), *Linee Guida per i contratti di rete*, marzo 2012, in <http://www.notaitriveneto.it/download.php> ed in <http://www.retimpresa.it/index.php/it/le-guide-di-retimpresa>

CORAPI D., Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in *Rivista diritto commerciale*, 2010, I, 795

CREA C., Il contratto di rete: un itinerario teorico applicativo di riflessione, in *Rivista giuridica del Molise e del Sannio*, 2010,124

CUFFARO V., (diretta da) *Il mandato. Disciplina e prassi*. Bologna 2011

CUFFARO V., I contratti di rete, in *Riv. dir. alimentare*,1/ 2013, 25

CUFFARO V., Contratti di impresa e contratti tra imprese, ne *I contratti di rete, Corriere del Merito Suppl. al n.5, 2010*

D'AMICO G. - MACARIO F. (a cura) *Contratti di rete: prime applicazioni pratiche*. CAFAGGI F.-IAMICELI P.-MOSCO G.D., Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo; FERRARI C., la governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio; MARSEGLIA C., Modelli decisionali nel contratto di rete tra disciplina generale del contratto e regime di comunione, BEBBER L., Doveri di collaborazione e libertà di uscita dalla rete: il recesso nei contratti di rete, GRANELLI C., In margine alla ricerca

“Fondazione Bruno Visentini” sulle prassi applicative del contratto di rete, ne *I contratti* 8-9/2013, 799

D'AURIA M., Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete, ne *I contratti di rete*, *Corriere del Merito Suppl. al n.5*, 2010

DEAKIN S., *The return of the Guild? Networks relations in historical perspective*, in <http://www.cbr.cam.ac.uk/pdf/WP322.pdf>

DE ANGELIS L., Appunti sulla responsabilità patrimoniale nei consorzi con attività esterna, in *Riv. soc.* 1983, 1421

DE FERRA G., Sulla contitolarità del rapporto obbligatorio, Milano, 1967

DE GIORGI M.V., Le organizzazioni collettive, in Tr. Lipari Rescigno, Vol. I, t. 1, Milano, 2009

DELLE MONACHE S., La “*contemplatio domini*”. Contributo alla teoria della rappresentanza, Milano 2001.

DELLE MONACHE S., Il contratto di rete, in Tr. Roppo, *contributo n corso di pubblicazione*

DEL PRATO E., L'ente privato come atto di autonomia, in *Riv. dir. civ.* 2009, I, 451

DI BATTISTA F., La rete di imprese: nuove opportunità per le P.M.I., in www.altalex.com

DI LIZIA A., (Contratto di) Rete di imprese. Rassegne e clausole contrattuali, in *Notariato*, 2012, 277

DI MAJO A., “Obbligazioni solidali (e indivisibili)”, voce in *Enc.dir.*, XXIX, Milano, 1979, 298

DI SABATO F., *Diritto delle società*, 3 ed., Milano 2011

DI SAPIO A., I contratti di rete tra imprese, in *Rivista notarile*, 2011, 201.

DI ROSA G., L'associazione temporanea di imprese, Milano, 1998

DOMINEDÒ, "Mandato", voce in *Noviss. Dig.*, X, Torino, 1968

DONATIVI V., Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di *governance*, in *Le Società*, 2011, 1429

DORIA G., L'attività consortile tra interessi dei consorziati e danno ai creditori, Napoli, 2012

DRAETTA U. e VACCA' C., (a cura di) *Le joint- ventures. Profili giuridici e modelli contrattuali*, Milano 1997

DURANTE V. , Patrimonio (dir. civ), voce in *Enc. giur. Treccani*

FALZEA A. "Capacità" (teoria generale), voce in *Enc. Dir.* VI, 1960

FEDELE P., "Patrimonio" voce in *Diz. prat. Dir. priv.* , V, I, 1937-1939

FERRARA F. , La teoria della persona giuridica in *Riv.dir.civ*, III, 1911, 665

FERRARA F., Trattato di diritto civile italiano. Vol. I, Dottrine generali, Roma 1921

FERRARA F., Le persone giuridiche, 2ed., in *Tr. Vassalli*, Torino, 1956

FERRARA-CORSI. Gli imprenditori e le società, 14ed., Milano 2009

FERRI G., Delle imprese soggette a registrazione, in *Comm, Scialoja Branca*, 2ed., 1968

FERRI G., Le società in *Tr. Vassalli*, vol. X, 3ed., 1987

FERRI G., Manuale di diritto commerciale, 13ed., Torino, 2010

FERRO LUZZI P., I contratti associativi, Milano 1976

FERRO- LUZZI P., La disciplina dei patrimoni separati in *Riv.soc.* 2002, 121

FERRO- LUZZI P., Un problema di metodo: la natura giuridica dei fondi comuni di investimento (a proposito di Cass. 15 luglio 2010 n. 16605), in *Riv.soc.* 2012, 751

FESTI F., La nuova legge sul contratto di rete, ne *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2011, II, 535

FLICK M., Il contratto nelle reti di imprese: problemi e prospettive, in *Rivista diritto privato* 2008, 339

FODERARO, “Organo (teoria dell’)” voce in *Noviss. Dig.it.* XII, Torino, 1965

FONDAZIONE BRUNO VISENTINI (a cura di Cafaggi, Mosco e Iamiceli) : contratti di rete: un’analisi comparativa, *Executive summary*, in <http://www.retimpresa.it/index.php/it/eventi-e-convegni/documenti-eventi/category/74-pescara-06062012>

FRAGALI M., La comunione , in *Tr.Cicu Messineo*, vol.XIII, t.I, Milano, 1973

FRANCESCHELLI R., Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, in *Comm. Scialoja-Branca*, 3ed.Bologna-Roma 1992

FULVIO F., Corso di diritto civile francese per C.S. Zachariae, riveduto e annotato con il consenso dell’autore Aubry e rau, 2ed. francese 1850. Novella edizione e traduzione italiana, Napoli, 1967

GABRIELLI G., Il negozio preparatorio, Milano, 1974

GALGANO F., “Delle persone giuridiche” in *Commentario Scialoja Branca*, sub art.11-42, Bologna-Roma 1969

- GALGANO F., Le associazioni, le fondazioni, i comitati. Padova 1996
- GALGANO F., Il negozio giuridico, in Tr.Cicu-Messineo, Milano, 2002
- GALGANO F., Diritto commerciale. Le società, 18ed., 3rist., Bologna 2013
- GALLO D., Il contratto di rete e l'organo comune: *governance* e profili di responsabilità, ne *La Responsabilità civile* , 2012, 6
- GAMBARO A., Il diritto di proprietà, in Tr. Cicu-Messineo, Milano 1995
- GAMBARO A., Segregazione ed unità del patrimonio in T.A.F. 2000, 155
- GAZZONI F., Manuale di diritto civile, Napoli, 2009
- GENOVESE A., La nozione giuridica dell'imprenditore, Padova 1990
- GENTILI A., Il diritto come discorso, in Tr. Iudica-Zatti, Milano 2013
- GENTILI A., Il contratto di rete dopo la l. n.122 del 2010, ne *I contratti*, 2011, 617
- GENTILI A., Reti di imprese e contratti di rete, in atti del Convegno “ *Il contratto di rete tra imprese*” Milano, 3 maggio 2011.
- GENTILI A., Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete, in *Obblig. e contr.*, 2010, 87
- GHIDINI M., Società personali, Padova 1972
- GIANNINI M.S., Organi (teoria dell')voce in Enc. dir. XXXI, Milano, 1981
- GITTI G.- VILLA G. Il terzo contratto, Bologna 2008

GITTI G.- MAUGERI M.- NOTARI M., I contratti per l'impresa, Bologna 2012

GRANIERI M. , Il tempo ed il contratto, Milano, 2007

GRAZIANI A., Diritto delle società, 5ed., Napoli 1963

GUERRERA F., Società in nome collettivo, voce in Enc. dir. XLII, 1990

GUERRERA F. , Brevi considerazioni sulla *governance* nei contratti di rete, in *Contr. e impr.*, 2012, 348

GUZZARDI G., Note preliminari allo studio del contratto di rete, in *Contr. e impr.*, 2013, 501

IAMICELI P., Unità e separazione dei patrimoni, Padova 2003

IAMICELI P., (a cura di) Le reti di imprese e i contratti di rete, Torino 2009

IAMICELI P., L'esclusione dal contratto, Torino 2012

IANNACONE M.N., La partecipazione al contratto di rete, in Atti del Convegno “*Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa.*” Roma, 25 novembre 2011 promosso dalla Fondazione Italiana per il Notariato

IRTI N., Per una lettura dell'art. 1324 c.c., in *Riv. dir. civ.* 1994, I, 561

JANNARELLI A., Brevi note a proposito di “soggetto giuridico” e di “patrimoni separati”, in *Riv.trim.dir. e proc. civ.*, 2009, 1253.

JENNEJOHN M., Collaboration, Innovation, and Contract Design
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1014420

LIBONATI B. – FERRO LUZZI P. (a cura di), Destinazione dei beni allo scopo, Atti della giornata di studio, organizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato, Roma 19 giugno 2003), Milano, 2003

- LOFFREDO E., Economicità ed impresa, Giappichelli, Torino, 1999
- LONGOBUCCO F., Abuso di dipendenza economica e reti di imprese, in *Contr. e impr.*, 2012, 390
- LOPES A., MACARIO F., MASTROBERARDINO P. (a cura di), Reti di imprese, Scenari economici e giuridici, Torino 2007
- LUMINOSO A., Il mandato, Torino 2000
- LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione , in Tr. Cicu-Messineo, Milano 1984
- LUPOI M., I trust nel diritto civile, in Tr. Sacco, Torino 2004
- MACARIO F., “Relational contracts and Allgemeiner Teil: il problema ed il sistema” in Il diritto europeo dei contratti tra parte generale e norme di settore. NAVARRETTA E.(a cura di), Milano 2007
- MACARIO F. e SCOGNAMIGLIO (a cura di) Reti di impresa e contratto di rete; CAFAGGI F., Il contratto di rete e il diritto dei contratti; CAMARDI C., Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa; GRANIERI M., Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?; IAMICELI P., Il contratto di rete fra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento; MACARIO F., Il «contratto» e la «rete»: brevi note sul riduzionismo legislativo; MAUGERI M. R., Reti di impresa e contratto di rete e SCOGNAMIGLIO C., Il contratto di rete: il problema della causa, in *Contratti*, 2009, 915 MAIORCA S., Contratto plurilaterale, voce in *Enc.giur. Treccani*, vol. IX, Roma, 1988.
- MAIORCA S., “Contratto plurilaterale”, voce in *Enc. giur. Treccani*
- MALANDRINI S., Dai distretti produttivi ai contratti di rete: l’evoluzione consequenziale degli accordi collettivi di lavoro, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2010, 829
- MALTONI M., Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L.n.122/2010, in *Notariato*, 2011, 64.

MALTONI M.- SPADA, P., Il “contratto di rete”, Studio n. 1-2011/I in *CNN*.

MANES P., Fondazione fiduciaria e patrimonio allo scopo, Padova, 2005

MARASA' G., Consorzi e società consortili, Torino, 1990

MARASA' G., Le società, I, La società in generale, 2ed., in Tr. Iudica Zatti Milano 2000

MARASA' G., Contratti di rete e consorzi, ne *I contratti di rete*, *Corr. Merito*, *Suppl. al n.5*, 2010

MARIOTTI F., Detassazione degli utili destinati al fondo patrimoniale comune per incentivare le reti di imprese, in *Corriere tributario* 2010, 951

MARIOTTI F., Il contratto di rete: eventuale soggettività giuridica e deposito della situazione patrimoniale, in *La gestione straordinaria delle imprese*, n. 1/2013, 73

MASI P., Articolazioni dell'iniziativa economica, e unità dell'imputazione giuridica, Napoli 1985

MAUGERI M.R., Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali, in *Obbligazioni e contratti* 2009, 951

MAUGERI M., La subfornitura, in GITTI G.-MUGERI M.- NOTARI M. (a cura) *I contratti per l'impresa*, Bologna 2012

MAZZEO M., Nasce il contratto di rete (commento all'art. 3 d.l. 10 febbraio 2009, n. 5), in *Obbl. e contr.*, 2009, 567

MAZZU'C., La soggettività contingente, in www.comparazionedirittocivile.it

MILELLA M., La soggettività nel contratto di rete tra imprese, *I Contratti*, 2013, 401

MINERVINI G., Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino 1952

MINERVINI G., Alcune riflessioni sulla teoria degli organi delle persone giuridiche private, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1953

MOSCATELLI V., Note sulla disciplina dei “contratti di rete”, in *Vita notarile*, 2010, 1037

MOSCATELLI V., La cooperazione tra imprese e il contratto di rete, in *Economia e diritto del terziario*, 2011, 33

MOSCO G.D., Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, in *Giur. comm.* 2010, I, 839

MOSCO G.D., I consorzi tra imprenditori, Milano, 1988

NICOLÒ R., Della responsabilità patrimoniale, concorso dei creditori e cause di prelazione, in Comm. Scialoja Branca, 2ed., Bologna-Roma 1958.

ONZA M., La procedura di asseverazione, relazione al convegno Cesifin, Firenze 20 gennaio 2012, *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell'impresa*, in <http://www.cesifin.it/>

OPPO G., I contratti di durata, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, 144

OPPO G., L'impresa come fattispecie, in *Riv. dir. civ.* 1982, I, 109

OPPO G. “Impresa ed imprenditore” voce in Enc. Giur. Treccani.

OPPO G., L'identificazione del tipo “ società di persone”, in *Riv.dir.civ.*, 1988, I, 619

OPPO G., L'impresa come fattispecie, in *Diritto dell'impresa. Scritti giuridici vol. I*, Padova 1992

OPPO G., Patrimoni autonomi familiari ed esercizio di attività economica in Persona e famiglia. Scritti giuridici, vol. IV, Padova 1992

ORESTANO R., Azione Diritti soggettivi e persone giuridiche, Bologna 1978

PALERMO G., Sulla riconducibilità del “trust interno” alle categorie civilistiche, *Riv.dir.comm.*, 2000, I, 133

PELLIZZATI C., Il “nuovo” contratto di rete di imprese, in *FederNotizie*, Novembre 2010

PERONE G., L’interesse consortile, Milano, 2008

PERSICO G., “Associazioni non riconosciute”, voce in *Enc. dir.*, Milano

PINO A., Il patrimonio separato, Padova 1950

PODETTI D., “Institore” , voce in *Dig. disc. priv. sez. commerciale*, Torino 1992

PUGLIATTI S., Studi sulla rappresentanza, Milano 1965

QUADRI R., Dell’applicazione della legge in generale. Art. 10-15. In *Comm. Scialoja Branca*, Bologna-Roma 1974

QUADRI R., La circolazione dei beni del “patrimonio separato”, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 2006, II, 7.

POWELL W.W., Neither market nor hierarchy: network forms of organization, in *Research in Organizational Behaviour*, vol. XII, (1990), 295-336

RIVOLTA G.C., La teoria giuridica d’impresa e gli studi di Giorgio Oppo, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, 203.

ROMANO F., Contratto di rete e processo di modernizzazione dell’economia italiana, in *Notar.*, 2012, 74.

RONALD J. GILSON, CHARLES F. SABEL, ROBERT E. SCOTT,
“*Contracting for innovation: vertical disintegration and interfirm collaboration.*”, *Columbia Law Review*, 109,3,2009

RUBINO D., *Le associazioni non riconosciute*, 2ed., Milano 1952

SACCO R., Principio consensualistico ed effetti del mandato, in *Foro Ital.*, 1966, I, 1384.

SALAMONE L., *Gestione e separazione patrimoniale*, Padova , 2001

SALAMONE L., La cd. proprietà del mandatario, *Riv.dir.civ.* 1999, 77

SALVINI L., Le reti di imprese: profili fiscali, ne *I contratti di rete*, *Corr. Merito Suppl. al n.5*, 2010

SANTAGATA C., Del mandato. Disposizioni generali. Art. 1703-1709, in *Tr. Scialoja Branca, Libro quarto- Delle Obbligazioni*, Bologna-Roma 1985

SANTAGATA C., Del mandato. Disposizioni generali. Libro quarto: Obbligazioni (art. 1703-1709) in *Comm. Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 1985

SANTAGATA R., Il “contratto di rete” fra (comunione di) impresa e società (consortile), in *Rivista diritto civile* , 2011, I, 323.

SANTORO-PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, 9ed.Napoli 1966

SARALE M., Dal gruppo all’impresa a rete: i processi di outsourcing, in *Scritti in onore di V. Buonocore*, II, *Dir. Commerciale*, Giuffrè, Milano 2005

Small Business Act 2008 in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:it:PDF>

SCALFI G., *Persone giuridiche (diritto civile)*, in *Encicl. giur. Treccani*, XXIII., Roma, 1990,

SCARPA D., La responsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni assunte a favore di una rete tra loro costituita, ne *La resp. civile*, 2010, 406

SCIUTO M., Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato) in www.associazionepreite.it/scritti/sciuto004.php e successivamente in *Riv. dir. comm.*, 2012, I, 445 e in CAFAGGI F. , IAMICELI P. , MOSCO G.D., (a cura), *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Quaderni della Giurisprudenza commerciale, Milano 2012

SCOGNAMIGLIO R., Contratti in generale, in Tr.Grosso-Santoro Passarelli, 3ed., Milano 1972, IV,f.II.

SCOGNAMIGLIO C., Il contratto di rete tra tipicità e transtipicità, in atti del Convegno “ *Il contratto di rete tra imprese*” Milano, 3 maggio 2011.

SINESIO D., Le obbligazioni soggettivamente complesse. Obbligazioni solidali e parziarie,divisibili ed indivisibili, in Tr. Lipari Rescigno, vol. III, t.I, Milano , 2009

SIRENA P. (a cura di), *I contratti di collaborazione*, Torino 2011

SPADA P., *La tipicità delle società*, Padova 1974

SPADA P., “Impresa” voce in Dig. disc priv.

SPADA P., Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito, in *Riv.dir.civ.*, 2002, I, 837.

TAFURO A., Il contratto di rete: una lettura in chiave economico-aziendale, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 2011, 643

TASSINARI F., Reti di imprese e consorzi tra imprenditori: interessi coinvolti e modelli operativi, in Atti del Convegno “*Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa.*” Roma, 25 novembre 2011, promosso da Fondazione Italiana per il Notariato

TEUBNER G., Coincidentia oppositorum: Hybrid Networks Beyond Contract and Organization, in <http://www.unifr.ch/obligations/conference/documents/Coincidentia.eng.pdf>

TIDU A., Associazione e fattispecie dell'impresa, in *Riv. dir.civ.*, 1986, II, 507

TORRENTE-SCHLESINGER. Manuale di diritto privato, 18 ed., Milano 2007

TORRENTE A.- SCHLESINGER P., Manuale di diritto privato, 21 ed., Milano 2013

TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, 37ed., Padova, 1997

TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, 45ed., Padova, 2012

TRIMARCHI G.A.M., Gli strumenti agevolativi per le imprese in rete, in *Il nuovo diritto delle società*, 1/2012

TRIMARCHI V.M. Patrimonio , voce in *Enc. dir.* XXXII, 1982

TRIPPUTI E.M., Il contratto di rete (d.l. 10 febbraio 2009 n. 5), commentario (a cura di) ne *Le nuove leggi civili*, 2011, 55

TUCCI G., “Concorso dei creditori, cause di prelazione e revocatoria fallimentare” in *Dir. Fall.*, 2000, 604

UBERTAZZI L.C., Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova, 2003

UBERTAZZI L.C., Commentario breve al diritto della concorrenza. Appendice di aggiornamento, Padova, 2005

VETTORI G., Contratto di rete e sviluppo dell'impresa, in *Obblig. e contr.*, 2009, 390

VILLA G., Reti di imprese e contratto plurilaterale, in *Giur. comm.*, 2010, I, 944.

VILLA G. , Il contratto di rete, in GITTI G.-MUGERI M.- NOTARI M. (a cura) I contratti per l'impresa, Bologna 2012

VISINTINI G., Degli effetti del contratto, della rappresentanza, del contratto per persona da nominare in Comm. Scialoja Branca, Bologna –Roma 1993

VITUCCI E., “Patrimonio”, voce in Nuovo Dig. IX, 1939

VOCINO C., Patrimoni separati (voce) in Diz. Prat. Dir. privato, V, p.I, Milano 1937-39

WINDSCHEID B., Diritto delle Pandette I, traduz. di C. Fadda e P.E. Bensa, Torino 1925, nuova rist.

ZANELLI P., Le reti di impresa dal t.u.f. alla legge 266/2005 fino alle recenti leggi 33 e 99 del 2009, in *Vita notar.*, 2010, 23

ZANELLI P., Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto, in *Contr. e impr.*, 2010, 951

ZANELLI P., La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società?, in *Contr. e impr.* 2011, 535

ZANELLI P., Reti e contratto di rete, Padova, 2012

Zatti P., Persona giuridica e soggettività, Padova, 1975

ZINGAROPOLI A., I vantaggi del contratto di rete, in www.altalex.com

ZOPPINI A., Autonomia e separazione del patrimonio. Nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 545.

